

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

65.

SITZUNG

22-6-1962

Presidente: ROSA

Vicepresidente: PUPP

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Disegno di legge n. 24:

« Ordinamento dei Comuni »

pag. 3

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 24:

Gemeindeordnung »

Seite 3

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9.55

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 19.6.1962.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

La seduta è aperta.

Leggo una lettera pervenutami dal Presidente della Giunta.

« Ho avuto comunicazione telegrafica che sottotrascrivo, che venerdì 22 corr. si riunirà il Consiglio dei ministri per esaminare tra gli altri argomenti, anche due problemi di interesse regionale di particolare rilevanza (si tratta delle miniere).

La prego quindi di voler scusare la mia assenza per la seduta del Consiglio regionale, indetta appunto per venerdì corrente mese ».

Continua l'esame articolato del **disegno di legge n. 24**: « *Ordinamento dei Comuni* ».

Art. 1

Il Comune è un ente autonomo avente un territorio, una popolazione stabile ed una organizzazione per l'esercizio di funzioni proprie e delegate.

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Comune esercita le funzioni determinate dalla legge. E' altresì compito del Comune esercitare le funzioni inerenti a servizi e uffici di pubblica utilità connessi con gli interessi locali.

Il Comune è anche circoscrizione di decentramento statale, regionale e provinciale.

All'art. 1, a firma del dr. Renè Preve Ceccon, è stato presentato un emendamento complesso.

Il 1° comma dovrebbe suonare così: « Il Comune è un ente autarchico avente... ».

Il 2° comma: idem.

Il 3° comma: soppresso.

Il 4° comma: soppresso.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, mi scusi un momento, ma devo veramente fingere di sapere molte cose, ora mi sto preparando queste carte, — si dice che il buon giorno si vede dal mattino e bisogna credere a questa enunciazione, perchè è un proverbio ed i proverbi si sa sono la sapienza dei po-

poli, e a dire il vero il mio professore mi disse un giorno che era il patrimonio degli imbecilli, però sono ancora tormentato dal dubbio se lo disse perchè ci credeva o perchè lo avevo enunciato io, il proverbio, e tengo per buona l'antica massima, che è la sapienza dei popoli. Il buon giorno quindi lo vediamo con questo primo articolo del disegno di legge; ma prima di affrontarlo, vorrei ricollegarmi a quanto ho sentito pronunciare qui dentro, sul termine della discussione generale della seduta scorsa e proporre, a commento di quella, proprio il buon giorno che viene dal partito di maggioranza. Al potere ci sono uomini e forze che dalla spietata polemica contro le pretese assolutiste ed incivili dello Stato prevaricatore ed accentratore, hanno ricavato, almeno in parte, la loro originalità e le loro vittorie. Il paese si trova di fronte, in sostanza, a condizioni di fatto assolutamente nuove, rispetto al passato, e perchè mai allora dovrebbe di quel passato accogliere la sostanza? E di quel tanto di nuovo che si offre oggi, dovrebbe invece accettare soltanto qualcosa di formale? Questo è uno degli interrogativi posti da certa ala della democrazia cristiana e brillantemente assunti e riassunti dall'avv. Canestrini la seduta scorsa. E l'ho citato questo perchè, in definitiva, concorda con una dichiarazione che abbiamo avuto il piacere di sentire qua dentro, espressa in tono corrucciato dal cons. Benedikter, quando, chiedendo la parola, disse: « in fin dei conti questo disegno di legge è stato presentato ormai tre volte, le nostre amministrazioni comunali ne soffrono per la mancanza ».

Io vorrei dire, rispondendo all'uno e all'altro, — ed è necessaria questa precisazione, per poter poi seguitare nell'analisi dei singoli articoli —, vorrei dire all'uno e all'altro che non c'è di che allarmarsi, e mi spiego. Il nostro disegno di legge consta di 98 articoli; ne ho contati i commi, sono esattamente 159. Perchè

li ho contati? Così, per il piacere della statistica? No, evidente, perchè comma dopo comma mi sono consultate le leggi dello stato, per vedere da dove essi avevano tratta ispirazione, per vedere quanto dell'ordinamento statuale era in essi trasmigrato. Quale la constatazione? Questa, esattamente questa. Nei nostri 98 articoli, nei nostri 159 commi, trova posto il testo unico del 1934, con 90 articoli, 36 dei quali sono citati più volte, per un totale quindi di 126 citazioni. Il testo unico del 1915 è presente con 48 articoli, 18 dei quali più volte menzionati, in totale quindi 66 volte. La costituzione della repubblica italiana è presente con due articoli che sono trasmigrati qui dentro; la legge dell'ordinamento dei comuni per la regione autonoma siciliana, a statuto speciale anch'essa, vive qui con 89 articoli, 35 dei quali sono più volte adoperati, per un totale quindi di 124 articoli. La riforma della legge Scelba, di cui tanto abbiamo sentito parlar male, in occasione della discussione generale, è presente con 55 articoli, 20 dei quali più volte citati, per un totale di 75 articoli. Lo statuto della nostra regione, presenta 5 articoli che sono trasmigrati quasi interamente qui dentro. Le leggi regionali citate nei loro articoli sono 2, per un complessivo di 5 articoli. Altra legislazione dello Stato è qui presente per 28 articoli, e adesso la constatazione finale: gli articoli nuovi ed essenzialmente nuovi, sono esclusivamente due, mentre i commi, che presentano qualche novità, sono 8, sparsi in tutto il contesto della legge. Ecco perchè trovavo azzardata quella invocazione sulla impossibilità delle nostre amministrazioni di funzionare, di andare avanti, di vivere ancora, se questo Consiglio non avesse immediatamente votato, approvato, mandato avanti e chiesta la approvazione governativa al proprio testo del disegno di legge. E debbo allora confermare, una volta ancora, che se questa è la situazione, è evidente che da quel suo punto di vi-

sta, aveva perfettamente ragione l'articolista che prima ho citato.

Ma c'è dell'altro, c'è dell'altro, ed ho finito subito, in questa prima introduzione. Perché più volte ho inteso, nel corso della discussione generale, come questi organi che noi andiamo creando, non assolvano affatto a funzioni nuove che la realtà nuova, operante nel nostro Stato, è venuta a creare ed è andata man mano determinando.

Lo dico qui, lo constato qui, perché proprio in questo primo articolo invece si è cercato di configurare compiti nuovi per il comune, proprio in questo primo articolo, io dico, si è cercato di sovvertire il principio dell'ordinamento giuridico dello Stato. Ed è ancora il responsabile degli enti locali del partito di maggioranza, a parlare. Il 16 marzo del corr. anno, alla riunione dell'ANCI, dice l'avv. Morlino: « Lo sviluppo automobilistico è considerato un fatto positivo, un indice di benessere, ma non lo è. Non lo è perché è innaturale non camminare a piedi, dover viaggiare in metropolitana, cioè sotto terra, respirare i gas di scarico dei motori. L'industria automobilistica non pensa che a vendere automobili, invece di rendersi conto che questo complica la vita della città, che costa alla comunità cifre colossali, determinando problemi di traffico, soluzioni urbanistiche difficili ». Ha un pregio questa prosa, ed è quello della lucentezza e della tersità, — identica alla prosa dell'on. Moro quando parla alla televisione —. Ma, se ho ben capito, il responsabile massimo di dirigenza degli enti locali del partito di maggioranza, rivendica proprio ai comuni compiti nuovi, li trova nella metropolitana, sotto terra, e li trova nelle industrie, che vendono automobili e non si curano dei tubi di scarico e del rumore del motore a scoppio. Ecco allora noi, Consiglio regionale, presentare un testo di legge, il quale, nel suo primo articolo, viene proprio a determinare questo sovverti-

mento, questa rivoluzione di quello che è il concetto giuridico proprio dello Stato, nell'ordinamento dei comuni. Ed io dico che è tendenza veramente nefasta questa, di attentare alla giuridicità dello Stato, conseguenza nefasta che si va manifestando vieppiù ogni giorno, in maniera decisa e precisa, quando i partiti o altre forze organizzate tendono, vogliono imporre il loro concetto, tentano di sovvertire, per il soddisfacimento di loro particolari esigenze, quella che è l'impostazione che lo Stato ha dato alla sua struttura, alla struttura creata per assolvere ai compiti ed alle funzioni nei confronti della società organizzata. E questo assalto alla giuridicità dello Stato è evidente che comporta uno sgretolamento anch'esso deciso e preciso della unità politica e quindi sociale dello Stato. E io dico che ci si potrà sì ispirare a queste scuole; ce ne sono tante, ne hanno gli americani, non ne hanno stranamente i paesi del mondo marxista, del mondo comunista, ne hanno le cosiddette democrazie laiche, ne ha anche la scuola viennese, la scuola di Vienna. Io penso che l'on. proponente di questo disegno di legge, ai tempi beati del suo Assessorato, quando lo propose, si sia proprio ispirato a questa scuola viennese del Kelsen, che vagheggia il diritto puro, e lì dentro lui ha ipotizzato, ha tratto il suo dottrinarismo, lo ha fatto trasmigrare in diversi articoli della legge che andiamo ad analizzare, ma è evidente che noi questa impostazione assolutamente non la si possa accogliere.

Articolo primo: Dice: « Il Comune è un ente autonomo », e lo dice al comma 1° della nostra legge. Vien logico domandarsi come mai tutto ciò. Perché per il nostro comune si è trovata e inventata questa definizione? Forse perché ci piace? Forse perché è più aderente al nostro spirito? O non perché essa trovi fondamento, faccia leva su altra enunciazione che la nobilita, come forza giuridica? Io penso di sì, e questa enunciazione eccola: « la provincia e

i comuni sono enti autonomi ». Art. 128 della Costituzione. « Enti autonomi », dice l'art. 128 della Costituzione. Ed è questo il concetto vostro, fissato qui dentro. E' questo il concetto che ispira tutta quanta questa legge. Però io dico che non vale, anzi sostengo che questo concetto questa legge snatura e la muta nel suo significato, perchè così come è stato trasposto qui dentro, esso stesso è snaturato, ed è snaturato perchè lo si è enucleato, lo si è tolto dal contesto di tutto l'articolo costituzionale, lo si è spogliato della frase che sola poteva assegnare ad essa il suo significato preciso ed il suo preciso valore, valore giuridico, significato giuridico. Infatti l'articolo dice: « i comuni e le province sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello stato ». Questa la Costituzione. E se essa possiede un suo valore, come lo possiede, risulta chiaro che noi, fino dal primo avvio della nostra legge, questo valore evidentemente vogliamo e tendiamo a disconoscerlo.

Sicilia. Come si è comportata la regione siciliana di fronte a questo primo problema, a questo immediato problema, che ogni legislatore trova quando vuol dare vita ad ordinamento nuovo? La Sicilia è una regione autonoma, a statuto speciale anch'essa, e anche essa ha incontrato i suoi tralicci umani a Portella della Ginestra; ha sofferto e vissuto anch'essa di determinate condizioni storiche, però non ha trovato l'identico ardore nostro nel formulare il suo disegno di legge. All'art. 1, infatti, del suo ordinamento dei Comuni, afferma: « il Comune è persona giuridica territoriale ». Tutto qui. E con maggior senso del diritto che noi non si dimostri.

Autonomia infatti, così come da noi è configurata, trova soltanto come suo corrispettivo giuridico il « self government ». E non mi consta che qui si sia alla Camera dei Comuni, in questo Consiglio regionale, anche se la Com-

missione dei 19 la sta amando dello stesso amore di Cromwell, anche se la Commissione dei 19 si appresta, come già fece il capo delle teste rotonde, a gettarne le chiavi dentro l'Adige, non dentro il Tamigi. E precisiamo ancora meglio noi questa nostra autonomia del Comune, con l'attribuire ad esso gli attributi di una sovranità: il territorio, la popolazione, l'imperio. Ed è giusto, salvo che poi incominciamo a claudicare, a contraddire, quando nel riconoscere le funzioni all'ente così concepito, si individuano non solo funzioni proprie, ma anche funzioni delegate.

Ecco il punto. E chi delega? Lo Stato, evidentemente. Lo Stato. La Regione e la Provincia anche, ma attuano una delega della delega. E' lo Stato a fissare, — art. 13, 3° comma —: « Lo Stato può inoltre delegare con legge alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali, funzioni proprie della sua amministrazione ». E l'art. 14 fissa: La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali ». Ma se questa è la realtà, allora non è ente autonomo il comune, non si può rilevare ente autonomo, nè lo si può configurare come tale, ma esso resta, rimane ed è esclusivamente ente autarchico, ossia persona giuridica pubblica, — ecco l'origine del concetto espresso dalla Sicilia nel suo primo articolo al testo che detta norma all'ordinamento dei Comuni —, persona giuridica pubblica, agente per la realizzazione di fini propri, che sono altresì fini dello Stato. E questi fini, come lo Stato li raggiunge? Domanda ovvia. Li raggiunge con l'attività amministrativa diretta, se la esercita con organi propri, indiretta se riconosce come operanti per sè, soggetti di diritto. E mentre realizzano essi interessi propri, realizzano altresì mediate fini che sono dello Stato. Con ciò è chiaro che al concetto di separazione dei poteri, altro se ne sostituisce, altro se ne sovrappone,

diverso, ed è quello della divisione delle funzioni. Ente autarchico quindi il Comune. E solo se così configurato può esso concordare con quanto contenuto al comma 3° del presente articolo, là dove si dice: « Il Comune è anche circoscrizione di decentramento statale, regionale, provinciale ». Questa la proposizione. E dove la si è presa una volta ancora questa enunciazione trasmigrata qui nel bel mezzo del primo articolo, nel suo comma di coda? Dove la si è presa? Dalla Costituzione anch'essa, art. 129, che recita appunto: « Le province e i comuni sono organi del decentramento amministrativo ». Così dice. E perchè lo dice? Perchè lo afferma? Perchè non afferma che anche le regioni, assieme alle province ed ai comuni, sono organi del decentramento amministrativo. Perchè? Perchè differenzia, questo articolo, le regioni dai comuni e dalle province? Ma perchè il senso giuridico del decentramento amministrativo è affidato alla sua classica bipartizione di sempre: decentramento politico, decentramento amministrativo. E il primo tende ad attribuire funzioni politiche ad organi sempre più numerosi; il secondo invece ad una migliore organizzazione degli uffici pubblici. E in questi due concetti la Regione non trova una sua collocazione, la Regione non trova cittadinanza, non trova posto, perchè la Regione è sintesi, è sintesi dei due concetti. Perchè essa sola, dalla Costituzione italiana, è prevista come ente capace di attuare i due tipi di decentramento: quello politico e quello amministrativo, il che è negato alle province, il che è negato ai comuni, dalla Costituzione. Ed anche la Regione, vedete, malgrado questa sua particolare e tipica figurazione, altro non è se non un ente autarchico, dotato di autonomia.

Ecco il perchè dell'art. 129 della Costituzione. Ma allora, se comune e provincia sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale, una la realtà che nell'ambito del de-

centramento amministrativo si determina. La presenza cioè di due tipi di decentramento, e in essi, comune e provincia si debbono collocare, se vogliamo rispetto pieno dell'ordinamento giuridico dello Stato. Esiste infatti un decentramento autarchico, ed altro ne esiste che si chiama decentramento gerarchico. E il decentramento gerarchico si configura, quando agli organi periferici viene concessa vasta potestà deliberativa da parte degli organi centrali; il secondo invece si attua dando a minori persone giuridiche, che con lo Stato cooperano, funzione sociale propria. La funzione giuridica invece è esclusiva dello Stato. Non quindi certo nel decentramento gerarchico si possono collocare i comuni, bensì in quello autarchico. Lucifredi, fonte insospetta: « E' fuori di dubbio che il decentramento autarchico in senso stretto, meglio realizza il principio informatore del decentramento, consentendo la cura degli interessi locali da parte di un soggetto specializzato, agente in periferia ». Ed allora? E allora se ha valore quanto enunciato, dopo riflessioni e l'insegnamento della dottrina, mi pare che il Comune non possa essere che ente autarchico. Ma vediamo allora assieme questa parola, vediamo il suo significato, perchè può sembrare ispiratrice di timori nuovi. Autarchia! Che cosa significa autarchia? Se lo analizzeremo, forse tante prevenzioni potranno cadere, potranno incontrare la loro fine, la loro scomparsa. Ci si accorgerà forse che esso concetto non ha nulla affatto il concetto di libertà. Che significa infatti? Forse vuol dire, autarchia, la capacità di essere sufficienti a se stessi? Direi di no. Mi sento di escluderlo. La filosofia greca ci propone infatti il termine e la parola da cui questo significato si desume: « *autàrcheia* ». Da qui deriva la parola che significa bastare a se stessi. E non è il concetto della parola autarchia, intesa per l'ente pubblico, perchè essa deriva da altre parole, greche sempre: deriva da « *autòs* e da *archè* »,

che vuol dire capacità di governarsi da sè. Ed ecco allora che in questo senso inteso, — e sempre in questo senso lo Stato nel suo ordinamento ha inteso —, il Comune così concepito non è affatto espressione di violazione della libertà. Autarchico è infatti quell'ente che persegue fini propri, ma che sono anche i fini dello Stato, ed è un ente munito di autonomia, ma nell'ambito dell'autarchia, che rimane concetto primario, originario. Ed ha proprie funzioni questo ente, che gli sono attribuite da chi? Evidentemente dalla legge. Ed è logico che sia così, dalla legge. Solo la norma dello Stato, infatti, si impone autoritariamente, in maniera assoluta, solo essa si accompagna ad un potere originario di coazione, solo lo Stato è ordinamento giuridico, solo la sua norma si deve denominare « diritto ». Non esiste una pluralità di ordinamenti giuridici; è solo da considerarsi una pluralità di ordinamenti sociali, tutti sudditi di fronte all'unico diritto ed all'unico ordinamento giuridico che è lo Stato, il quale si trova, per questa sua essenza stessa, doppiamente sovrano, primo perchè originario, secondo perchè plusvalente. E lo Stato pone e riconosce le figure giuridiche minori, come attive, anche per sè le pone, anche per sè le riconosce, e le pone e le riconosce con il creare la struttura dell'ente cui attribuire la qualità di soggetto del diritto, oppure le riconosce coll'accoglierne la struttura già costituitasi prima, storicamente, spontaneamente, e in tal modo riconosce ancora i soggetti di diritto. E' lo Stato che crea in entrambi i casi la soggettività giuridica degli enti. E non è necessario possedere un territorio, una popolazione, o la potestà di imperio, come si configura per i comuni, come si configura per le province, per godere di tale configurazione da parte dello Stato, perchè anche i privati si trovano soggetti al diritto pubblico, proprio in quanto vengono ad assolvere servizi e funzioni proprie dell'ente pubblico, e nei confronti della generalità degli abitanti. E

prova più grande di questa autarchia dell'ente la si trova nella figura del suo massimo rappresentante, di quello che costituisce il suo primo organo, il sindaco, l'amministratore, il capo del comune. Ma perchè lo Stato lo vuole, lo crea ufficiale di Governo? Perchè gli dà la figura di rappresentante del Governo nel territorio del Comune? Non significa forse questo rappresentare la autorità statale? E non vide proprio attraverso questa funzione riconosciuto al Sindaco, l'attuazione perfetta del concetto giuridico della autarchicità dell'ente? Io direi di sì, io voglio sostenere di sì. Ed allora permettetemi che, se questa è la realtà, io per lo meno debba restare stupito di fronte a questo disegno di legge che ignora completamente quelli che sono gli obblighi e i doveri del Sindaco, nella sua figura di rappresentante del Governo, e lo ignora in maniera così decisa e insofferente, direi, da esprimerlo addirittura attraverso la tortuosità del periodo, là dove nell'articolo si parla delle funzioni del Sindaco, e la concepisce in maniera così tormentosa, questa autarchicità dell'ente, addirittura da togliere di mezzo quello che è il simbolo, il distintivo ufficiale del Sindaco, quando esercita le sue funzioni di ufficiale del Governo, per creare immediatamente il contraltare, quasi si volesse ribadire in questo disegno di legge che la figura prima di questo organo è quella di capo dell'amministrazione autonoma, e che per accidens, così, per grazia ricevuta ma non richiesta, nella sua figura accentra proprio la figura del rappresentante del Governo, e nella sua persona afferma e conferma una volta ancora la verità di questo principio dell'ordinamento giuridico italiano, essere cioè il Comune un ente autarchico, pur dotato di autonomia.

Pertanto, on. Presidente, io mi son permesso di presentare l'emendamento che lei prima ha preletto, e proprio per questo emendamento mi sono permesso di tediare, forse, gli

onorevoli consiglieri, con affermazioni che certamente sono di dominio pubblico, ma che probabilmente non appartengono al bagaglio dottrinale del primo estensore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Anch'io per esprimere qualche osservazione ed anche qualche riserva su questo primo articolo e sulla sua formulazione, anche se nelle varie stesure che il disegno di legge ha subito, da quando è stato per la prima volta preparato dall'allora Assessore Benedikter, ha subito qualche miglioramento. Ma non posso non richiamare l'attenzione su una questione di fondo: è noto che il Governo, in una delle sue prime lettere di rinvio, ha fatto notare che forse non è compito della Regione definire il Comune, dare una definizione del Comune, perchè questo è compito dello Stato, perchè tale definizione è lì, chiara e precisa all'art. 128 della Costituzione. Allora evidentemente se, nonostante questo, nonostante il fatto che tale definizione iniziale possa essere ritenuta pleonastica, inutile per lo meno, quando non addirittura tale da invadere le competenze dello Stato, se si è voluta fare questa definizione, è segno evidente che si aveva intenzione di dire qualche cosa di particolare, e questo qualche cosa di particolare è ben chiaro. Si è voluto definire il Comune, disattendendo, — questo è interessante —, disattendendo le definizioni non tanto del periodo fascista, quanto le stesse definizioni del periodo precedente di vita democratica, e sopprimendo, in sostanza, uno degli elementi fondamentali, ritenuti tali nella legislazione del '15, uno degli elementi fondamentali della struttura giuridica e della definizione giuridica del Comune. Solo successivamente è entrato questo secondo com-

ma: « Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco », che in parte rimedia a questa lacuna e fa entrare, attraverso un'altra forma, il concetto della rappresentanza. Tale concetto di rappresentanza però esplicitamente non si è voluto accogliere.

Gli elementi del Comune, nella legislazione del '15, sono: il territorio, la popolazione e la rappresentanza; nella legislazione del '34 gli elementi sono: il territorio, la popolazione e il patrimonio. In questa nostra definizione gli elementi del Comune vengono ad essere: il territorio, la popolazione e la organizzazione. Perchè debba essere tirato in campo questo concetto della organizzazione, veramente non si vede; qui il pleonasma è addirittura evidentissimo. E' pensabile un ente che sia privo di organizzazioni per raggiungere le finalità proprie o quelle delegate? E' addirittura impensabile!

Perchè non si sia voluto tener fermo a quella che era la definizione del Comune, nell'epoca migliore della nostra vita democratica e della dottrina, in ordine al Comune stesso, io veramente non me lo spiego. Dovrei fare una serie di illazioni, o fare il processo alle intenzioni. Ma tale processo alle intenzioni vien ben inevitabile di farlo, perchè non si è voluto definire o mettere nella definizione del Comune anche questo terzo elemento della rappresentanza.

Mi ricordo che nel 1958, quando abbiamo discusso qui questo disegno di legge, ho detto, ho dovuto dire, più o meno, le stesse cose. Eppure c'è stata evidentemente una sordità. Si è riusciti a migliorare ed a colmare in parte questa lacuna, aggiungendo il secondo comma dove si parla di organi del Comune che sono: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Tuttavia non è ancora detto che si sia colmata completamente questa lacuna, perchè potremmo benissimo avere un Consiglio, una Giunta ed un Sindaco che non sgorghino dal processo della rappresen-

za democratica. Ecco perchè io ritengo che sarebbe stato forse opportuno accogliere il rilievo del Governo, di non definire il Comune stesso, facendo questo parte dei compiti e dei poteri dello Stato, ma ritengo che se una definizione del Comune si vuole e si intende dare, tale definizione sia completa, chiarendo anche questo terzo elemento, quello della rappresentanza, che qui esplicitamente non appare, mentre invece mi pare che l'elemento, il fattore della organizzazione per l'esercizio di funzioni proprie e delegate, sia assolutamente superfluo, perchè inevitabilmente contenuto nel concetto stesso, nella sostanza stessa dell'ente.

La mia è stata più che altro una riaffermazione di una tesi che mi pare giusta ed esatta, perchè penso che, se dal '58 in poi non si è voluto sentire di mettersi su questa strada di una completezza di definizione giuridica del Comune, non ho molta fiducia che si vorrà farlo adesso, in questo momento.

PRESIDENTE: La parola alla signorina Lorenzi.

LORENZI (D.C.): Io volevo osservare, dopo aver sentito il cons. Ceccon ed anche il consigliere liberale, che il primo articolo dà veramente lo spunto per brevemente accennare e sottolineare i criteri informativi di questa legge che, anche se non nascerà perfetta, come mai si può pretendere da una legge e di questa portata poi, è sempre però, fra tutte le leggi che abbiamo visto comparire in questi dodici anni, una di quelle che più dovrebbe incidere nella vita delle nostre amministrazioni locali.

Il primo articolo dice appunto quello che il Comune è, e i suoi organi e il decentramento del Comune.

Io vorrei dire che già in questo articolo, noi vediamo una premessa che ci dà proprio un'idea chiara dei concetti informativi della

legge. C'è indubbiamente uno snellimento previsto in questa nostra legge, ma anche, come vedremo poi negli articoli successivi, una eliminazione di vincoli, che indubbiamente oggi inceppano la vita del Comune. Ma quello che più interessa, forse, è proprio vedere che domani sia veramente effettivo questo decentramento, il decentramento che dia al Comune l'autonomia che da tanto tempo desidera. Questo snellimento dei controlli, questa semplificazione di vincoli, l'abbiamo sentita spesso volte richiedere da parte dei nostri amministratori, per ridurre allo stretto necessario quella che è la disciplina giuridica; uno snellimento dell'attività amministrativa, perchè risponda alla moderna ed alla razionale ripartizione delle competenze, soprattutto degli organi, perchè questo è forse uno dei punti nevralgici, uno dei punti, — e credo che qui proprio dovremmo trovare l'unanimità —, uno dei punti che non risponde più assolutamente alla vita e alle esigenze odierne. Se noi vediamo domani meglio ripartiti gli organi, secondo i criteri informativi di questa legge e come già cita l'art. 1°, la ripartizione moderna e razionale consentirà anche al Comune di inserirsi con meno inceppi, in modo che la buona volontà degli amministratori non si veda sempre ostacolata, in ordine al fine che vogliono raggiungere, da una serie di procedure che sono del tutto superate.

PRESIDENTE: Chi ancora prende la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, mi corre l'obbligo, dopo che ho inteso il pensiero del partito di maggioranza, di ritornare ancora sul concetto di autarchia e sul concetto di autonomia, perchè mi pare, — e debbo chiedere venia alla mia insufficienza e alla mia incapacità; del resto io la legge mai l'ho masticata e lo sento un impegno tremendo della

rappresentanza che mi si è data qui dentro, quello di dover andare a rimeditare e a leggere cose che non sono mai entrate a far parte della mia sfera spirituale —, ma mi pare, torno a ripetere, di aver capito che ancora non sono stato capace di esprimere il significato diverso, che la parola autonomia, autogoverno, possiede di fronte alla parola « autarchia ». Infatti ho appreso in questo momento che l'autonomia dell'ente la si esercita con lo svincolarlo dal peso dei controlli, con l'accelerare la sua attività amministrativa, togliendo ad esso la remora dell'organo intermedio, dell'organo superiore, che doveva giudicare della legittimità e del merito, una volta, della legittimità solo, adesso, in modo che gli amministratori chiamati dalla fiducia pubblica, possano speditamente procedere a realizzare e ad affrontare e a risolvere i problemi, che nella loro quotidiana esperienza incontrano. Ma non è questo il concetto di autonomia! Perché stranamente su questa falsa, errata impostazione, purtroppo la battaglia del distacco dei comuni dai controlli delle autorità ad essi proposte, viene condotta nell'ambito delle associazioni, soprattutto di sinistra. Si parte sempre con il sostenere che bisogna svincolare gli amministratori da questo pericolo, da questa remora del controllo esercitato dal Prefetto, o dalla Giunta provinciale, nel nostro caso, mentre in realtà si vuol codificare a un certo momento l'arbitrio per fare quello che si vuole. E non più tardi di due giorni fa abbiamo sentito enunciare qui dentro, dal consigliere di parte comunista, quali erano i compiti che un Comune doveva assolvere e affrontare, ed egli ha perfettamente ragione dal suo punto di vista, perché la potestà primaria di una assemblea legislativa la si esercita allorquando si determinano esigenze nuove e sorgono realtà nuove per cui gli antichi ordinamenti che reggono la vita della consorceria umana più non servono ed hanno esigenze e bisogno che nuove forme vengano ad

esse preposte. Quindi non è affatto vero che l'autonomia dell'ente e degli amministratori la si eserciti, la si crei, togliendo ad essi il vincolo di un controllo. Tutt'altro. Tutt'altro. Autonomia, nel nostro concetto giuridico, nell'ordinamento dello Stato, ha un suo preciso significato che ci ricollega alla parola inglese dell'ordinamento inglese. Il concetto che regge i comuni, tutti i comuni italiani, siano essi situati in regioni a statuto speciale o a statuto ordinario o in regioni che ancora geograficamente esistono, ma non istituzionalmente, è quello di ente autarchico, ed io penso che sia rispetto, doveroso rispetto di un'assemblea legislativa, quello di mantenere fede e fiducia nei confronti di quello che è il principio informatore o ordinatore, che regola tutta quanta la nostra vita associativa.

PRESIDENTE: La parola alla signorina Lorenzi.

LORENZI (D.C.): Un attimo solo. Non vorrei essere fraintesa, perché non intendo assolutamente che la semplificazione, nel senso di dare la maggiore autonomia al Comune, porti poi a togliere, come ha detto lei, ostacoli o remore che facilitino l'arbitrio. Ben lungi da me questo pensiero. Autonomia, senso di responsabilità e poi tutela e vigilanza; rimane intera la tutela e vigilanza da parte della Provincia, secondo l'art. 48 comma 5 del nostro Statuto. Ben lungi da me il volere soltanto incrinare questi concetti fondamentali.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Prenderei la parola anche per commentare le proposte di modifica presentate dal cons. Ceccon, perché questo credo sia il senso dell'intervento suo e della discussione che si è svolta.

Per dire, cons. Ceccon, che se ci addentrassimo nella discussione delle differenze che esistono fra ente autarchico ed ente autonomo, andremmo molto lontano. Non credo che sia compito di amministratori e di politici fare quello che dovrebbe essere un compito di professori o di studiosi di diritto amministrativo. A noi basta modestamente riferirci alla Costituzione, art. 128, quell'articolo che lei stesso ha citato, o mi pare ha citato il cons. Corsini, che dice: « la Provincia e i Comuni sono enti autonomi, nell'ambito, ecc. ecc. ». Siccome noi non vogliamo essere più realisti del re e ci vogliamo affidare alla Costituzione, rimaniamo su questo testo e non troviamo il perchè noi dobbiamo seguire elucubrazioni o studi o altro, per trovare una formula che meglio si adatti, sotto la specie di autarchia, alla specifica situazione dell'art. 1.

PREVE CECCON (M.S.I.): E' concetto secondario l'autonomia, — scusi se la interrompo —, in quell'articolo è concetto secondario. Il concetto primario è nell'ambito delle...

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Primario o secondario, lasciamo pur da parte la Costituzione, che per noi tra il resto è il testo fondamentale che ci deve guidare in tutta l'attività anche di legislatori, ma nelle discussioni che ci sono state e che ci sono continuamente sulla legge sull'Ordinamento dei Comuni, e locale e nazionale, si è sempre parlato dell'autonomia dei comuni. Lei forse non ha potuto seguire queste cose, perchè l'ha confessato onestamente di non essere molto addentro nell'argomento, ma quando si è parlato di questi problemi si è sempre usato la parola « autonomia ». E questa parola autonomia la usavano anche coloro che ancor nel '19-20-21, all'indomani della prima guerra mondiale, partivano per una campagna, per una lotta nel terri-

torio nazionale, per riaffermare le autonomie in Italia. Questo glielo voglio dire anche perchè lei ha fatto accenno all'intervento del consigliere comunista Canestrini, ed ha ritenuto che lo svincolo degli amministratori dai controlli, nel campo specifico delle amministrazioni comunali sia appannaggio dell'organizzazione di sinistra. Non è vero questo. La democrazia cristiana, nel '19-20 e 21, nel proclama che Don Sturzo lanciava ai comuni forti...

PREVE CECCON (M.S.I.): Agli uomini liberi e forti! La so meglio io, vede!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Agli uomini liberi e forti... Lei sa le citazioni, ma non sa accogliere la sostanza delle cose.

Don Sturzo si rivolgeva proprio a tutti coloro che amavano le autonomie, egli che era sindaco di Caltagirone. La prima carta delle autonomie degli enti locali, come atto politico, è partita proprio da uomini della democrazia cristiana. Questo glielo voglio dire, non tanto per vantare qui benemerenzza della parte alla quale appartengo, quanto per dirle che non è vero, non è assolutamente vero che siano state le organizzazioni di sinistra a portare avanti questa bandiera. E' una bandiera comune a tutti gli uomini che vogliono autogovernarsi, che vogliono trovare nell'autonomia comunale anche quel riconoscimento della personalità del cittadino, che purtroppo è mancato in quella parentesi tra il 1922 e il 1943-45, quella parentesi del fascismo, nella quale proprio, in odio a tutti i principi di libertà locali, si è sostituito e consiglio e giunta e si è messo un podestà, spesse volte neanche del paese, venuto dal di fuori e messo a fare il podestà o il commissario prefettizio, in questo modo umiliando i cittadini nelle loro aspirazioni alla libertà e all'autonomia.

PREVE CECCON (M.S.I.): Alla giustizia hanno aspirazione i cittadini!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): In questo senso dunque, vede, è intesa l'autonomia, ed io vorrei veramente che anche dalla sua parte si comprendesse l'importanza di queste autonomie. Lei è stato a Vienna, per esempio, e si è reso conto come, in un quadro dell'affermazione dei valori di un europeismo, trovino posto, largo posto tutti gli enti locali, e se i politici, se i governi non riescono ad arrivare all'unità politica dell'Europa, si pensa di seguire un'altra strada, forse più lunga, forse più faticosa, cioè quella degli enti locali, che mano a mano, portando questi temi all'attenzione dei loro stati, rendono sensibile l'opinione pubblica e matura questa opinione pubblica per una unità europea politica, che non sia l'Europa delle patrie di De Gaulle, ma che sia veramente quell'Europa nella quale c'è un Parlamento unico, un Governo unico, cioè un'unità politica.

Ecco la funzione degli enti locali che, riaffermando nel loro ambito l'autonomia, partono da questa affermazione e dal raggiungimento di questa loro aspirazione, per poter inserirsi in un quadro anche più vasto, in un quadro di europeismo.

Per questo dunque la Giunta ritiene di essere tranquilla nel rimanere nella formulazione, che è una formulazione già accolta da tutta la dottrina in questo campo.

Il cons. Corsini, riferendosi alla legge 1915 del T.U., laddove si parlava del territorio, della popolazione, e della rappresentanza, indica una carenza nella nostra legge, laddove si parla del territorio, popolazione e organizzazione. Ma lei stesso però ha aggiunto che il secondo comma dell'art. 1, inserito come novità dalla Giunta, dice chiaramente: « Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco »...

CORSINI (P.L.I.): Colma in parte!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): In parte! Direi nella sostanza, perchè se noi diciamo: « il Comune è un ente autonomo avente un territorio, una popolazione e una rappresentanza », e se noi viceversa diciamo: « sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco », adempiamo alla stessa funzione. Non vedrei perchè soltanto in parte si è aderito a quella esigenza a cui lei ha accennato. In effetti la rappresentanza è inserita chiaramente, addirittura con la dizione: « sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco », e non vedrei cos'altro aggiungere per indicare meglio questa situazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Probabilmente, — dico probabilmente, perchè non intendo impegnare nè me stesso e tanto meno i miei colleghi di gruppo —, ma probabilmente noi non parleremo molto a proposito di questa legge, per una ragione molto semplice: l'abbiamo seguita, fin dal suo primo nascere, nelle sue vicende, abbiamo fatto onestamente la nostra parte nelle precedenti discussioni, e soprattutto abbiamo fatto parte numerosi, — mi pare tre quarti, addirittura, del gruppo — della Commissione affari generali, che l'ha anche recentemente e lungamente e, direi, profondamente, riconsiderata e trattata. Pensiamo quindi di doverci risparmiare e di dover risparmiare opportunamente al Consiglio la ripetizione di cose che abbiamo avuto modo altre volte di dire. Premetto questo, per poter dire subito quale sarà il nostro atteggiamento e per evitare che i nostri probabili silenzi siano interpretati come disinteresse dalla discussione o come disinteresse per gli argomenti che possono essere portati da altri consiglieri.

Noi sostanzialmente siamo favorevoli a questa legge, alla cui stesura e al cui miglioramento, secondo il nostro punto di vista, abbiamo cercato di contribuire, nel costante tentativo, nella costante preoccupazione di cercare di interpretare la situazione e le esigenze della amministrazione locale quali si presentano oggi, 1962, e quali presumibilmente si presenteranno negli anni futuri, senza dimenticare o disprezzare le esigenze che avevano dettato le definizioni qui ricordate, i concetti qui ricordati del 1914 e 15, del 1934, ma ritenendo che anche quei concetti e quelle definizioni non siano le tavole della legge mosaica, ma siano tavole di legge come tante altre suscettibili di aggiornamento, in quanto l'aggiornamento è reclamato, è voluto dalla vita che cammina, dalla società che si fa diversa.

Il concetto di autonomia, per esempio, è stato opportunamente ricordato che è un concetto entrato nella nostra costituzione e che noi semplicemente avremmo dovuto riprendere in modo esplicito od implicito, anche se non l'avessimo voluto, per attenerci, — per assurdo dico se non l'avessimo voluto —, per attenerci appunto al quadro costituzionale, entro il quale deve nascere e formularsi la nostra legislazione. E che fra autonomia e autarchia ci sia un salto, non solo quantitativo, ma direi qualitativo, mi pare che, volendo dimostrare il contrario, lo ha dimostato proprio il cons. Ceccon. Quindi sono due posizioni diverse. Egli si accontenta o ritiene giusto che il comune continui ad essere un ente autarchico, e come tale ad essere un ente che non ha una vita sua e una ragione sua originaria di essere, ma che sia in primo luogo ente delegato a esercitare determinate funzioni attribuite dallo Stato.

E' la definizione del Comune quale è stata applicata, non solo nella legge ma nei fatti, in Italia, con un'accentuazione particolare nel periodo fascista, al quale è ovvio che il cons.

Ceccon, pur con aggiornamenti che nessuno fatica a riconoscerli, si richiami. Ma non è evidentemente una concezione che consideri il comune ente originario e storicamente, in Italia, ente che ha preceduto lo Stato. E come lo ha preceduto lo Stato centralizzato e unitario! Ed è a questa realtà, che non è una realtà particolare dell'Italia, ma che è una realtà che troviamo in altri paesi di lunga e sperimentata democrazia di lunga e sperimentata prassi di libertà, che noi possiamo riferirci per trovare il tipo di comune che timidamente, modestamente, questa legge tende a ricostruire e a definire anche giuridicamente, perchè possa poi vivere praticamente e materialmente. Ci scontreremo, con ogni probabilità —, su di una serie di articoli, su tutta quella serie di articoli sui quali il cons. Ceccon ha presentato emendamenti, su questo preciso terreno: quello di coloro che, senza voler diminuire le competenze, la dignità, l'esistenza degli enti territorialmente e giuridicamente maggiori quali la Provincia, la Regione e lo Stato, vogliono tuttavia considerare il Comune, in una parte delle sue funzioni fondamentali, come ente effettivamente autonomo e coloro che viceversa, pur dicendo che vogliono riconoscere l'autonomia del Comune, la riconoscono come un'autonomia di secondo grado, attenuata, devitalizzata, delegata, condizionata dall'ente superiore; cioè coloro che ritengono ancora il Comune un ente di per se stesso incapace di agire senza la tutela, — dico la tutela e non la vigilanza —, la tutela di enti superiori, che, chissà per quale ragione, essendo qualche volta soltanto dei funzionari e dei burocrati, dovrebbero essere illuminati dallo spirito santo più che un consiglio comunale eletto dalla popolazione, e coloro che altresì considerano principalmente il comune nella figura del sindaco ufficiale di Governo.

Sarà questo probabilmente il terreno sul quale ci scontreremo, sul quale prenderemo la

parola, se necessario, e soprattutto prenderemo posizione coi voti; voti che sono anticipati, per moltissimi articoli, dalla unanimità raggiunta in commissione. Unanimità vuol dire presenza favorevole e posizione favorevole assunta dai commissari del nostro gruppo, che in questa sede non muteremo, se non per ragioni che si dimostrassero evidenti oggi, non essendolo stato ieri. Perciò voteremo come abbiamo votato in commissione.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Allora pongo in votazione gli emendamenti ai quali ho già accennato, cominciando dall'emendamento n. 1 che propone la sostituzione delle prime parole dell'articolo: « Il Comune è un ente autonomo » con « Il Comune è un ente autarchico ».

Chi è d'accordo con l'emendamento è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Il secondo emendamento propone la soppressione del terzo comma.

E' posto in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: favorevoli 2, maggioranza contraria gli altri, astenuti: nessuno.

L'emendamento è respinto.

La proposta di soppressione del 4° comma è posta in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 2 favorevoli, maggioranza contraria, astenuti: nessuno.

L'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'articolo della Giunta con la correzione della commissione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza.

Leggo sempre il testo della Giunta con le correzioni apportate dalla commissione.

Art. 2

Il Comune, in conformità delle leggi, emana regolamenti sull'ordinamento degli uffici e del relativo personale, sull'ordinamento delle istituzioni in favore della generalità degli abitanti del Comune o di una frazione, alle quali non siano applicabili le norme degli istituti di assistenza e beneficenza, sulla gestione del patrimonio e dei servizi, sui tributi, sulle materie di igiene, edilizia, polizia locale e sulle altre previste dalle leggi.

C'è anche qui un emendamento proposto dal cons. Ceccon, che sostituirebbe in parte l'art. 2.

Dice: « Il Comune in conformità delle leggi, emana regolamenti per disciplinare le funzioni e l'ordinamento degli organi comunali e delle istituzioni previste nell'interesse della collettività comunale. Esercita altresì la potestà regolamentare sulla gestione... ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Mi corre l'obbligo, onorevole Presidente, innanzitutto, di riportarmi ad una affermazione che io ho intesa qui dentro e fatta dall'onorevole Assessore che presiede la vita dei comuni e il loro ordinamento. E lo faccio subito all'art. 2, per non trovarmi costretto a rifarlo più tardi, perchè indubbiamente, nel dar risposta a quelle che saranno le mie modeste osservazioni, si avvarrà ancora del concetto prima esposto.

E' vero, onorevole Presidente, che io questa materia l'ho masticata e l'ho masticata poco, però voglio confermarle che il concetto dell'autarchia dei comuni, è concetto del Santi Romano, del Lucifredi, dello Zanobini, dell'Orlando. Quindi non mi venga a dire che queste cose sono cose campate in aria, che sono cose che non sono definite, che sono cose con le quali noi ci troviamo ad avere la stessa posizione di

Don Chisciotte nei confronti dei mulini a vento. Non è vero, ed è tanto vero che non è vero quello che lei afferma, onorevole Assessore, che a sostegno della sua tesi, che cosa mi ha portato? Mi ha portato il convegno degli uomini liberi e forti, mi ha portato le parole di Don Sturzo, mi ha portato le parole di tanti illustri militanti della sua parte politica, i quali non hanno nulla a che vedere con l'ordinamento giuridico dello Stato, non hanno nulla a che spartire con la legge dello Stato, non hanno nulla a che fare, assolutamente nulla a che fare con quelli che sono i principi informatori di tutta la nostra dottrina del principio giuridico.

Quindi, vede, si risparmi di dirmi queste cose, perchè è vero che mastico poco, ma creda, quel poco che mastico l'ho imparato da maestri e non me lo sono inventato.

Questo premesso, parto brevemente ad illustrare l'emendamento proposto a questo articolo, per confermare, una volta ancora, come non mi trovi affatto consenziente con quanto il caro collega di parte socialista ha voluto prima affermare, e cioè essere lo spirito degli emendamenti da noi posti, lo spirito di chi crede nel comune, come un ente che abbia bisogno di tutela, di coercizione; un comune, un ente che abbia bisogno di assiduo controllo, perchè non sarebbe capace di provvedere ai suoi compiti istituzionali. Non è vero, non è affatto vero. Questo secondo articolo lo dimostra, perchè nella sua prima parte, nel 1° comma, conferma la facoltà, il dovere del Comune di intervenire con la sua potestà regolamentare, nell'esercizio di funzioni delegate, e nel suo secondo comma ribadisce il principio che il Comune esercita la potestà regolamentare, che è potestà legislativa, in materie che gli sono proprie, perchè gli sono affidate dalla sua autonomia, dalla sua capacità di autonomia. Quindi non è affatto vero che noi vogliamo sopprimere questa figura del comune, anche come ente autonomo. Il nostro di-

scorso sull'art. 1, sul concetto di autonomia, di autarchia, investiva ben altre sfere ed investiva ben altri problemi, che non sono certo quelli politici, una volta ancora esclusivamente politici, portati qui dentro a documentare la avversione, giusta, — giustificata, per carità, non è quella che io combatto —, della parte socialista.

Quindi diciamo: senza dubbio potere regolamentare al Comune, che è potere legislativo; e ci pare che la formulazione del primo comma sia letterariamente migliore, — non è che, per carità, abbiamo voluto introdurre modifiche che rivoluzionino il concetto espresso dall'onorevole Giunta. Talvolta, nell'affrontare questi articoli, io mi sono trovato nella posizione spirituale di chi sentiva espresso un concetto, in maniera non consona, non armoniosa a quello che era il suo sentire, ma armonia, intendo, costruttiva del periodo, e quindi io mi sono permesso di mutarla, salvando in concetti espressi, e può darsi che a distanza di tempo, questa bellezza, questa armonia che io credevo di aver intravvista nella mia enunciazione, non mi piaccia più, sia diventata decaduta. Può anche darsi, ma soltanto in questo spirito io ho fatto quell'emendamento.

Vorrei però confermare che la Sicilia egualmente ha introdotto il concetto della obbligatorietà del lavoro, che è concetto incostituzionale, e penso che si sia tolto anche dal nostro disegno di legge. Sul testo che io ho, inviati dalla Giunta, esso appare; quindi senz'altro penso che verrà tolto. Poi non posso accettare questa enunciazione: « non sono applicabili le regole ». Quali regole? Le regole di castità, le regole dei conventi, le regole..., io penso che si debba dire « le norme ». In questo concetto, veramente c'è la esigenza di dire « le norme » e non le regole. Le regole son tutt'altre cose; mi pare che non debba spendere parola per documentare la veridicità di questo

asserto. Gli altri articoli di legge, previsti dallo Stato, a configurare la materia che noi qui abbiamo raccolto, si dilungano e si abbandonano ad una lunga casistica, proprio per non lasciare omesso nulla di ciò che può essere potestà regolamentare del Comune. Lunghissima casistica. C'è addirittura la legge di riforma del testo unico della legge comunale e provinciale, presentata dall'onorevole Scelba, la quale per più e più articoli tenta di creare e di dar vita proprio a questa casistica, ed io l'ho confrontata ed ho visto allora che quelli sarebbero molto più liberali di noi, — scusate —, se di liberalità si tratta, perchè noi abbiamo omesso completamente la formazione e l'aggiornamento dei piani regolatori edilizi e di ampliamento dei piani di costruzione, nonchè la disciplina delle costruzioni edilizie, l'assistenza sanitaria agli aventi diritto, che non siano assistiti da alcun altro ente ed il trasporto degli infermi di mente agli ospedali psichiatrici, l'assistenza zoiatrica gratuita ai sensi di legge; la istituzione e la disciplina delle fiere e dei mercati, al minuto ed all'ingrosso, secondo le modalità prescritte dalla legge; la costruzione delle strade comunali e la esecuzione delle altre opere pubbliche di interesse comunale; la conservazione degli edifici destinati al culto pubblico, nel caso di insufficienza di altri mezzi di provvedervi; la celebrazione della festa nazionale, — questo era un po' troppo, vero —! e delle solennità civili, previste dalla legge. Esiste addirittura un art. 37 quater, che prevede: « Il comune è tenuto a provvedere, in conformità della legge, ai servizi concernenti lo stato civile, l'anagrafe, le elezioni, nonchè la vigilanza e la profilassi igienico-sanitaria e zoiatrica »; un art. 37 quinque. « E' tenuto inoltre il Comune a concorrere nei casi e nei modi previsti dalla legge, ai servizi di interesse generale, di competenza dello Stato e di altri enti pubblici »; un altro articolo, che prescrive al Comune di abbonarsi alla raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e ad assumere, salvo eventuali rivalse, le spese per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio.

E' evidente che quando questa materia la si vuole affrontare tutta e codificare, si arriva a questa enunciazione, che veramente non si può accogliere. Io penso che i concetti espressi e dalla Giunta e, ritengo modestamente, anche nel comma emendato dal sottoscritto, abbraccino tutto il vasto panorama delle competenze che al Comune spettano.

A questo riguardo vorrei citare l'articolo della legge siciliana, perchè io lo trovo il più rispondente e il più funzionale.

Dice l'art. 2 della legge: « Il Comune, in conformità delle leggi, emana i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali e del relativo personale, nonchè i regolamenti sui modi di usare dei beni comunali, nelle istituzioni che appartengono al comune, nelle materie di igiene, edilizia, polizia locale e nelle altre previste dalla legge ».

Mi pare che anche proprio in questa enunciazione, ci sia compreso tutto quello che è la vasta sfera delle possibilità comunali di intervento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Se io devo intervenire, ripetutamente, a differenza di quanto si propone di fare, o prevede di fare, il gruppo socialista, non è perchè, a differenza del gruppo socialista, non si sia dato cura di esaminare o di contribuire, per quel poco di cui siamo stati capaci, alla formazione di questo testo, particolarmente nel momento in cui il testo veniva ridiscusso e approvato dalla Giunta. E' perchè quel testo approvato dalla Giunta, sul quale pure, per alcuni articoli, avevo mantenuto le mie for-

mali riserve, viene a subire delle proposte di modificazione, da parte della commissione legislativa agli affari generali, proposte di modificazione in quei punti, da me ritenuti a suo tempo essenziali, quei punti che erano stati riformati dalla Giunta stessa, rispetto ai testi precedenti. Ecco, per esempio, che debbo qui, a proposito dell'art. 2, tanto del testo presentato dalla Giunta, quanto da quello di modifica, proposto dalla Commissione legislativa, ed anche in parte per l'emendamento proposto dal cons. Ceccon, ritornare su un argomento, che è già stato trattato qui in aula, a suo tempo, con l'accoglimento della tesi opposta a quella da me sostenuta. Poi, invece, il testo della Giunta, includeva questa preoccupazione da me espressa, a proposito del potere regolamentare dei Comuni, e adesso il testo della commissione, propone di ritornare a quelli che erano i testi precedenti.

Il potere regolamentare dei Comuni è un potere di una certa importanza e di una certa gravità, perchè travalica proprio nel potere legislativo, sia pure in una forma minore e meno importante di quella delle leggi vere e proprie, e perciò non è indifferente e non è cosa di piccolo momento precisare con esattezza quali siano i limiti di questo potere regolamentare. Il fatto che un aggettivo, messo accanto al sostantivo « istituzioni », non comparisce nelle stesure precedenti, che poi sia stato incluso nel testo della Giunta e che adesso si proponga, da parte della commissione legislativa, un'altra volta di toglierlo, vuol dire che questo aggettivo viene riconosciuto come importantissimo, altrimenti non si sarebbe scatenata questa battaglia per mantenerlo o per sopprimerlo.

Ora si parla qui che il Comune, in conformità delle leggi, ha il potere di emanare regolamenti sull'ordinamento degli uffici e del relativo personale e sull'ordinamento delle istituzioni, si diceva, « comunali » in favore della gene-

ralità degli abitanti del Comune. La commissione legislativa agli affari generali propone di togliere questo « comunali », e di lasciare « sull'ordinamento delle istituzioni in favore della generalità degli abitanti del Comune ».

Anch'io devo fare quella premessa che ha fatto il cons. Ceccon, onorevole Assessore; sono un professore di filosofia ed anch'io vado a prestito, per sostenere le mie tesi, dai maestri del diritto, ma, nonostante questo, non mi sento proprio completamente digiuno da dover aver rossore a far notare che i regolamenti comunali devono avere i loro limiti, secondo la *rationem materiae* e secondo la *ratio loci*. Non basta, cioè che, sia definita la materia che è deferita al potere regolamentare del Comune; è evidente che si deve aver riguardo anche al fatto se questa materia appartiene al Comune come tale, o invece esula da quello che è l'ambito del Comune stesso.

Ora, quando noi qui parliamo di un potere regolamentare, sulle istituzioni che operano a favore della generalità degli abitanti, dobbiamo subito porcelo con chiarezza. Il dr. Benedikter, mi ricordo, nel 1958, si è espresso con molta chiarezza su questo tema. Intendiamo le istituzioni comunali o intendiamo qualsiasi istituzione che operi a favore della generalità degli abitanti e che per il fatto che ha anche una sua sede, una filiazione, un centro, un qualche ufficio, o via dicendo, entro nel territorio del Comune, viene così a cadere sotto il potere regolamentare del Comune stesso? La tesi da me sostenuta nel 1958, era quella che si doveva avere riguardo a tutti e due questi limiti, la *ratio loci* e la *ratio materiae*, e che pertanto il potere regolamentare del Comune potesse esercitarsi soltanto sulle istituzioni comunali che operano a favore della generalità degli abitanti, perchè altrimenti avremmo veramente quella confusione di due poteri regolamentari su uno stesso oggetto e su una stessa istituzio-

ne, potere regolamentare più ampio da parte dello Stato, quando si tratti di istituzioni che sono nazionali e coinvolgono l'interesse generale di tutta la Repubblica, e il potere regolamentare del Comune per quella parte di queste istituzioni che viene a cadere nell'ambito del Comune stesso. Vogliamo andare più in là e dire le cose, chiamare le cose con il loro nome? Possiamo chiamarle con il loro nome, le cose. La tesi del cons. Benedikter, è questa, in sostanza: che qualsiasi istituzione che opera a favore della generalità degli abitanti, sia soggetta al potere regolamentare del Comune, nel momento in cui svolge la sua attività all'interno del Comune stesso; il che significa, — non so, faccio un caso, per esempio prendo la Croce rossa —...

BENEDIKTER (S.V.P.): Ma non citare me, citi se stesso!

CORSINI (P.L.I.): Perchè? Ma lei ha parlato nel 1958, cons. Benedikter. Ah, io ho la memoria fermissima, e i verbali mi confortano in questo.

Il che vuol dire, ripeto, che qualsiasi istituzione, anche di ampiezza nazionale, per tutta quanta la Repubblica, viene in questo modo ad essere soggetta al potere regolamentare del Comune. A me pare una cosa madornale, enorme, e mi pare anche che sia una di quelle perle, che indica un po' quale è lo spirito che si vuol dare in queste norme dettate per l'Ordinamento dei comuni.

Ritorno perciò a sostenere il testo della Giunta e per contro mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dalla commissione legislativa agli affari generali e in parte anche all'emendamento proposto dal cons. Ceccon, perchè anche nell'emendamento proposto dal cons. Ceccon non si rinviene questa limitazione del

potere regolamentare dei comuni, soltanto alle istituzioni comunali.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): La perla forse questa volta l'hai espressa tu come una ostrica giapponese, perchè credo che la polemica con Benedikter una volta tanto sia fuori luogo.

Debbo fare anch'io una premessa, visto che siamo in gara di modestia. Neanche io sono un giurista, non so il greco come lo sa il collega Ceccon e quindi non mi soccorre neanche la scienze delle etimologie e non sono professore di filosofia. Sono solo laureato e basta, in quella materia che poi ho dimenticato quasi completamente. Però mi è sempre soccorso l'aiuto, almeno in commissione, di gente fornita di preparazione giuridica, almeno molto superiore alla nostra di non giuristi, con testi alla mano, ecc. E, guarda caso, questa soppressione l'ho proposta proprio io e non certo per assoggettare la Croce rossa alle potestà regolamentari del Comune, ma mi ricordo molto bene che è stata accolta una mia osservazione dettata dal senso comune o buonsenso, se così lo si vuol chiamare. Mi pareva che con la indicazione, con l'aggettivazione « istituzioni comunali », che evidentemente ha un senso preciso e limitativo, si potesse metter fuori causa determinate istituzioni che non meritano e non possono avere la definizione di comunali e che tuttavia sono fra quelle istituzioni alle quali il Comune deve provvedere con suo regolamento; i lasciti, per esempio, le istituzioni nate così, storicamente, senza essere inquadrare in un preciso schema giuridico. Abbiamo esemplificato, se mi ricordo bene, in commissione, la biblioteca, non istituita dal Comune, ma il lascito dell'illustre studioso, bibliofilo, il quale muore e dice: questa biblioteca la lascio per il pubblico e non la

attribuisce specificamente; è lì, è diventata una cosa a pro della generalità dei cittadini, ma non sopporta la definizione di « istituzione comunale ». La banda qualche volta è veramente la banda cittadina qualche volta nasce da spirito di iniziativa di privati, cresce su se stessa per contributi di fiato, di musica e di denaro dei vari cittadini appassionati e non ha una sua struttura giuridica e non ha una sua definizione giuridica. A un certo momento diventa del Comune, o meglio, senza diventare del Comune, può essere una di quelle istituzioni che, fatte a pro della generalità dei cittadini, hanno bisogno di un ente autorizzato a regolamentarle.

Il senso della mia proposta era questo: dagli esempi che così, sulla base della conoscenza di quello che c'è nei nostri comuni, io ho fatto, i commissari non giuristi, e quindi orecchianti come me, e i giuristi han detto: forse hai ragione, anzi, senza pregiudicare niente, togliamo l'aggettivo che restringe e con ciò lasciamo la possibilità che il Comune si occupi di queste istituzioni, delle quali effettivamente non c'è altri che se ne possa o che se ne debba occupare, nell'interesse della generalità.

I signori colleghi di commissione sono presenti; se io mi sono attribuito meriti o demeriti che non sono miei mi correggano, ma mi par di ricordare con esattezza che le cose si sono svolte in questi precisi termini e che il senso della correzione, del depennamento dell'aggettivo era tutto qui.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io prendo atto con piacere di queste dichiarazioni del cons. Raffaelli, che dimostrano che la sua proposta di togliere « comunali » aveva quel significato e quel fine che egli ha testè chiarito. E posso anche concordare con l'osservazione che il termi-

ne di « comunali » possa anche prestarsi ad essere inteso esclusivamente come dipendenti dal Comune come tale e allora sarebbe, in sostanza, una ripetizione. Ma il toglierlo però, collega Raffaelli, il togliere qualche precisazione che il potere regolamentare deve mantenersi, deve contenersi nella sfera di attività assegnata al Comune, crea poi la possibilità di interpretarlo troppo estensivamente, e, ripeto, quando se ne è parlato qui in quest'aula, — io sedevo al posto del collega Mitolo, mi ricordo con esattezza, nel novembre 1958 —, ho sollevato la stessa obiezione e la stessa preoccupazione che ho sollevato in Giunta e che risollevo ancora qui, e allora non si è affatto detto che si mirava soltanto a questi casi limiti, i quali possono avere una regolamentazione ed avere una sistemazione giuridica molto più facile, molto più facile che chiamarli in causa per questo motivo qui; allora si è proprio detto, me lo ricordo, che non si voleva porre tutti e due i limiti al potere regolamentare del comune, e pretendendo che potesse estendersi tale potere anche su istituzioni che non sono contenute nella sfera di attività assegnata al comune stesso. Se si trova qualche altro modo di esprimersi al posto di « comunali », che può avere questo senso troppo restrittivo, — ed io concordo con la sua osservazione —, ben vengano queste nuove proposte di una espressione migliore, ma il toglierlo, in questo momento, visto anche quello che è stato tutto il processo passato fatto a questa limitazione, ha indubbiamente quel significato che io ho espresso, e perciò le preoccupazioni sono legittime.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es ist wirklich interessant, daß einem Äußerungen zugesprochen werden, die angeblich im November 1958

gemacht wurden, mit deren Hilfe man gewissermaßen als Schreckgespenst benützt wird, ohne daß der geringste Beweis für eine solche Behauptung geliefert werden kann. Ich wäre sehr dankbar, wenn der Abgeordnete Corsini tatsächlich das erwähnte Protokoll brächte. Die Sache wird also von diesen Herren so dargestellt, als ob ich damals gesagt hätte, es bräue diese Verordnungsgewalt von Seiten der Gemeinde, damit die Gemeinde, vielleicht über die INA-Casa oder das Ente Tre Venezie, eine Verordnung erlassen kann. So oder ähnlich müßte ich mich geäußert haben, denn sonst könnte ich mir den Aufbau der ganzen Argumentation überhaupt nicht erklären. Ich kann mich gut erinnern, daß ich damals im November 1958 ungefähr dasselbe gesagt habe, was jetzt der Abgeordnete Raffaelli erklärt hat und daß, wenn das Wort « Gemeindevorrichtungen » hineinkommt, diese Bestimmung vollkommen entwertet wird. Denn im Zusammenhang mit ihren eigenen Einrichtungen hat die Gemeinde von Haus aus die Verordnungsgewalt, das brauchen wir gar nicht eigens zu erwähnen; anders aber ist es bei Einrichtungen, wie den erwähnten: einer Bibliothek, einer Musikkapelle usw. Es könnte z.B. ein Wohltäter — wie es in der Gemeinde Bozen der Fall war — der Gemeinde auch einige wilde Tiere zur Schaustellung überlassen. Es gibt aber noch viele andere Fälle, in denen gewisse bescheidene Einrichtungen zum Wohle der Allgemeinheit der Gemeinde überlassen werden, die dann eine Regelung erfahren müssen, aber nicht so groß und vermögensrechtlich so bedeutend sind, daß daraus eine regelrechte Stiftung, eine öffentlichrechtliche Körperschaft, entsteht, weil es einfach nicht dafür stünde, den verwaltungsmäßigen Apparat mit allem Drum und Dran aufzubauen, der für eine sogenannte « istituzione pubblica di assistenza e beneficenza » notwendig ist. Das war von eh und je

der Sinn. Im übrigen verstehe ich wirklich nicht, warum soviel Aufhebens davon gemacht wird. Das Gemeindegesetz vom Jahre 1915 enthält dieselbe Bestimmung ohne das Beiwort « comunali »: « istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del comune o delle sue frazioni », und soweit man Kenntnis hat, ist diese Bestimmung immer so ausgelegt worden, abgesehen davon, daß ja am Anfang des Satzes steht: « Die Gemeinde kann auf Grund von Gesetzen Verordnungen erlassen » usw. Es mutet einen also an, als ob man mit Gewalt ein Haar in der Suppe finden wollte, um sich vielleicht eine Wichtigkeit zu geben, wozu kein Anlaß besteht.

(E' veramente interessante che mi si attribuiscono delle affermazioni che io avrei fatto nel novembre del 1958, servendosi di esse in certo qual modo come spauracchio senza essere peraltro in grado di fornire la benchè minima prova per siffatte affermazioni. Sarei comunque grato al cons. Corsini se volesse effettivamente presentare il citato verbale. La faccenda viene presentata da questi signori come se io a suo tempo avessi detto che occorra questa potestà regolamentare da parte del comune, affinché questi possa forse emanare ordinanze riguardanti l'I.N.A.-Casa o l'Ente per le Tre Venezie. Così avrebbero dovuto suonare le mie affermazioni, poichè altrimenti non saprei come spiegarvi la messa insieme di tutta l'argomentazione. Ricordo ancora bene che nel novembre del 1958 avevo detto quanto ora ha affermato il cons. Raffaelli e che, se dovesse essere inserita « Istituzioni comunali », questa disposizione ne risulterebbe completamente svalutata. Poichè in relazione con le proprie istituzioni il comune ha già per la sua stessa natura una potestà regolamentare. Non occorre quindi che si faccia al riguardo apposito riferimento. Altra cosa è quando si tratta di istituzioni come quelle menzionate, ovvero la biblio-

teca, il corpo bandistico, ecc. Potrebbe anche darsi che un qualsiasi benefattore — cosa questa verificatasi nel comune di Bolzano — faccia donazione al comune di alcuni animali selvatici per il proprio giardino zoologico. Ci sono però ancora molti altri casi, in cui determinate e modeste istituzioni al servizio della collettività sono lasciate al comune, istituzioni che esigono poi una propria regolamentazione, ma che non sono tanto grandi e dal punto di vista patrimoniale tanto importanti da farne sorgere una fondazione, ossia, un ente di diritto pubblico, poichè non varrebbe proprio la pena di creare un apposito apparato di diritto amministrativo con tutti i relativi accessori qual'è richiesto per una cosiddetta istituzione pubblica di assistenza e beneficenza. Ciò fu da sempre il significato di simili istituzioni. D'altronde non capisco davvero perchè se ne faccia tanto chiasso. La legge comunale del 1915 contiene la stessa disposizione senza l'aggiunta di « comunali » e cioè: « istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del comune o delle sue frazioni ». E per quanto se ne sappia tale disposizione è stata sempre interpretata in questo senso, prescindendo dal fatto che l'inizio della frase dice: « Il comune in conformità delle leggi, emana regolamenti... » ecc. Si ha pertanto la sensazione che si voglia per forza cercare il pelo nell'uovo, — forse per darsi un'importanza per la quale non si vede alcuna ragione —.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Mi dispiace che il cons. Ceccon si sia adontato di quanto ho detto. Non avevo nessuna intenzione di offendere la sua suscettibilità ed ero partito semplicemente da una sua sincera ammissione, che cioè lei non aveva quella preparazione giuridica, essendo portato probabilmente a studi umanistici. Lei stesso l'aveva detto,

e con ciò non ho voluto dire che tutto quello che lei dice non ha valore o altro, perchè io non ho mai contestato il significato di « autarchico » come lei l'ha voluto esporre, tanto meno le dissertazioni di Santi Romano, di Lucifredi e di altro, e se lei ha seguito quelle poche parole che io ho detto, ho appunto ammesso di non voler discutere la differenza fra autonomia ed autarchia, ma di riferirmi semplicemente all'art. 128 della Costituzione che parla di autonomia e, volendo essere realista, prendere quel termine come termine esatto. Quindi tutto questo non era nell'intenzione di offendere minimamente la sua suscettibilità, per carità.

Quando poi lei elenca quelle funzioni che sono contenute nell'art. 37 bis del provvedimento di legge statale, si riferisce alle funzioni. Guardi però che qui il titolo dell'art. 2 è « potere regolamentare », e quindi noi non vogliamo, in questo momento, toccare le funzioni; ci sembra di aver articolato il potere regolamentare con sufficiente chiarezza. Ora rimane quel dubbio che è stato espresso dal cons. Corsini. Peraltro mi pare che il Consiglio abbia preso atto di quei chiarimenti che aveva fornito poco fa il cons. Raffaelli e che rispondono a verità, a quanto ricordo anch'io, sia della disposizione del 1958, sia della disposizione in commissione. Cioè la parola « comunali » che noi stessi, come Giunta, avevamo voluto inserire, allo scopo di identificare quelle istituzioni che vivono, nascono e muoiono nell'ambito del Comune, poteva venir intesa, e abbastanza giustamente, come istituzioni che sono promanazione del comune in quanto organo, in quanto municipio, il che non era nelle intenzioni, nè nostre, nè dei consiglieri che avevano esaminato questo problema. Per questo abbiamo aderito di togliere le parole « comunali », non trovando in ciò, consultatici anche coi nostri consulenti, alcuna preoccupazione.

Devo dire, ad esempio, che non c'è la

preoccupazione che il Comune possa inserire la sua potestà regolamentare su enti a carattere intercomunale, provinciale, regionale o addirittura nazionale; una cosa che non è certamente possibile concepire. Ad un certo momento, se c'è l'ufficio recapito dell'OMNI, che è un ente nazionale, il Comune non può regolamentarne l'attività. Ci sono anche norme dello Statuto, che fra il resto stabiliscono che la Regione non può intervenire per quanto riguarda gli enti a carattere nazionale o comunque extraregionale, tanto più c'è in questo caso, per enti che svolgessero attività in un singolo comune. Quindi questo pericolo non c'è. Non c'è il pericolo che queste norme si riferiscano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, perchè si dice « alle quali non sono applicabili le norme degli istituti di assistenza e beneficenza »; sono enti giuridicamente riconosciuti, che hanno un ordinamento speciale, una speciale legislazione. Altre preoccupazioni non ci sono, ed è evidente che se lasciassimo « comunali », la interpretazione più normale sarebbe il riferimento ad istituzioni che sono costituite dal Comune. Ora può ben darsi che una persona che dalla Val Rendena è andata in Africa alla caccia grossa, ad un certo momento ritorni con un grosso leone, lo regali al suo Comune e dica: io voglio che sia messo in piazza in una gabbia, ed io me ne disinteresso. In questo caso non si tratta di uno zoo privato del tale esploratore, ma è fatto a pro di tutta la generalità dei cittadini ed è giusto che il Comune, il quale ha accettato questa donazione, cerchi di disciplinare l'afflusso di tutta la popolazione, per vedere questa belva feroce. Ecco un esempio.

(Interruzione).

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non direi quindi che ci possono essere

delle preoccupazioni ed inviterei il Consiglio a votare pure tranquillamente questo articolo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): Dalla discussione che si è sentita, è emersa evidentemente una preoccupazione, che sarebbe stata fugata dall'Assessore, con le dichiarazioni che ha fatto in questo momento, che evidentemente sono più che altro una interpretazione di quello che dovrebbe essere il significato, se si toglie l'aggettivo « comunali ». Io penso che non sarebbe male stabilire più chiaramente di quanto non lo sia nel testo dell'art. 2, emendato dalla Commissione, nel senso di precisare che per « ordinamento delle istituzioni », si intende quello delle istituzioni comunali, e fare un'aggiunta, parlando di altre eventuali istituzioni locali, che, trascurate dall'ente che a suo tempo le ha istituite e costituendo sempre interesse per la collettività, potrebbero invece essere regolamentate dallo stesso Comune. In questo modo si eviterebbe l'interpretazione estensiva del concetto, come potrebbe apparire ove si omettesse l'aggettivo « comunale ». Mi pare che non sarà un doppio dire, per esempio, « sull'ordinamento delle istituzioni comunali o di altre istituzioni locali esistenti », — io aggiungerei anche « esistenti », perchè sarebbe per quella che interverrebbe semmai la necessità di regolamentare da parte del Comune — », altre istituzioni locali esistenti di interesse per la generalità e che non vi sia chi le cura », per esempio. Si tratta di trovare una formulazione, ma che si intenda l'una cosa per le vere e proprie istituzioni comunali e l'altra per altre istituzioni di carattere locale, che potrebbero anche essere utilmente regolamentate, ove non esista quell'ente, il quale veramente si curi delle stesse. Io proporrei di

studiare una formula di completamento in questo senso.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich muß gestehen, daß ich den Eindruck habe, daß man hier einen Wettlauf veranstaltet, um die viel besungene und gepriesene, von allen Seiten als Grundsatz verkündete und als Ziel angestrebte Gemeindeautonomie wieder mehr und mehr einzudämmen; daß man päpstlicher sein will als der Papst und ängstlich besorgt ist, der Gemeinde könnten im einzelnen vielleicht zu viele Befugnisse oder Freiheiten eingeräumt werden. Ich verstehe wirklich nicht, daß über eine solche Bestimmung so heftig debattiert wird, wenn man bedenkt, daß im Gemeindegesetz vom Jahr 1915 genau dieselbe Bestimmung enthalten ist, die man heute entwerfen und einschränken möchte und die in der Praxis bereits ihre Anwendung gefunden hat. Auch die Gefahren, die hier aufgezeigt werden, haben sich nicht daraus ergeben. Diese Bestimmung wurde nie so ausgelegt, daß die Gemeinde auf diesem Wege irgendwelche Regelungen über Körperschaften oder Einrichtungen hätte treffen können, die nicht wirklich ein örtliches Interesse aufwiesen. Es gibt eine Menge von Einrichtungen, die nicht nur von örtlichem, sondern auch von nationalem Interesse sind. Es könnte z.B. vorkommen, daß ein Wohltäter seine Gemäldesammlung mit Werken von Künstlern nicht nur lokaler, sondern auch internationaler Bedeutung der Gemeinde hinterläßt, welche dann dafür eine Pinakothek, eine Ausstellungshalle einrichtet. Eine solche Sammlung wird nicht nur von örtlichem Interesse, sondern von Weltinteresse sein: dennoch ist es richtig und wird es niemand als unnatürlich empfinden, wenn die Gemeinde

diese Einrichtung regelt. Dabei geht es nicht nur um bestehende Einrichtungen; wir hoffen und wünschen, daß solche Einrichtungen auch in Zukunft noch vorkommen. Also könnte man z.B. die Einschränkung im Sinne des Wortes « esistenti » auf keine Fall annehmen und es ist auch nicht einzusehen, warum der örtliche Charakter so betont werden soll, wenn wir davon ausgehen, daß die Gemeinde nicht nur die Funktionen hat, die das Gesetz ausdrücklich vorsieht. Denn wenn die Gemeinde nur jene Funktionen ausüben darf, die in einem Gesetz, dem kommenden Staatsgesetz, vorgesehen sind, dann ist keine Autonomie mehr vorhanden. Gemeindeautonomie bedeutet, daß die Gemeinde ein gewisses Maß an Selbstbestimmung auf allen jenen Gebieten besitzt, die von örtlichem Interesse sind und ihre Kräfte nicht übersteigen. Wenn sich dann der Staat dieser Angelegenheit bemächtigt, sei es, daß er eine staatliche Kompetenz daraus macht, einstaatliches Amt errichtet, oder daß er eine staatliche Körperschaft ins Leben ruft, dann wird sie der Gemeinde im Wege eines Gesetzes sowieso entzogen. Wenn also ein Gesetz da ist, das z.B. besagt, daß gewisse Dinge von archeologischem Interesse dem Staat gehören, dann kann sich die Gemeinde sowieso nicht mehr damit befassen. Aber es darf doch nicht so weit gehen, daß wir die Gemeindeautonomie schon begrifflich so ängstlich und kleinlich behandeln, daß sie sich mit irgendeiner Angelegenheit, die im Interesse der Allgemeinheit liegt und an der der Staat bis auf weiteres nicht interessiert ist, nicht befassen darf. Ich glaube, wir müßten in dieser Hinsicht schon ein gewisses Bekenntnis zur Gemeindeautonomie ablegen und vor allem anderen den Gemeinden zutrauen, daß sie sich mit solchen Dingen im Interesse der Allgemeinheit beschäftigen können.

(Devo ammettere di avere l'impressione che qui si stia facendo una gara di corse per re-

stringere nuovamente e vieppiù la tanto decantata e lodata autonomia comunale, dichiarata dappertutto come principio e obiettivo da raggiungere; che inoltre si voglia essere più papale del Papa stesso e che si sia timorosamente preoccupati che il comune possa singolarmente ottenere forse troppi poteri o troppe libertà. Non capisco davvero come si possa discutere tanto vivacemente a proposito di siffatta disposizione ove si consideri che la legge comunale del 1915 contiene esattamente la stessa norma, che ora si vorrebbe esautorare e restringere pur avendo già trovata nella prassi la propria applicazione. Neppure i pericoli, che qui sono stati indicati, sono sorti in seguito a tale norma. La stessa non è stata mai interpretata nel senso che il comune possa per questa via in qualche modo regolamentare la vita di enti o di istituzioni senza che questi avessero effettivamente un loro interesse locale. C'è tutta una serie di istituzioni non solo di interesse locale ma pure di interesse nazionale. Potrebbe ad esempio succedere che un benefattore faccia lascito di una sua raccolta di quadri dotata di opere non solo di artisti locali ma pure di artisti di importanza internazionale e che il comune istituisca poi una propria pinacoteca, oppure una mostra permanente. Ma una tale raccolta non sarà soltanto di interesse locale e sarà anzi di interesse internazionale: eppure è giusto e nessuno lo troverà fuori posto se il comune procede a regolamentare tale istituzione. Non si tratta quindi solamente di istituzioni già esistenti. C'è anzi da sperare e da auspicare che simili istituzioni ci siano anche in avvenire. Non è pertanto possibile accettare per esempio la restrizione secondo il significato della parola « esistenti » e non è neppure comprensibile perchè si intenda rimarcare tanto il carattere locale se già partiamo dal concetto che il comune non ha soltanto le funzioni espressamente previste dalla legge. Poichè se il comune potesse esercitare soltanto

quelle funzioni previste in una nuova legge nazionale, non ci sarebbe più alcuna autonomia. Tale autonomia significa che il comune abbia entro una certa misura il diritto a decidere di se stesso in tutte quelle materie, che sono di interesse locale e che non oltrepassano le sue forze. Quando poi se ne impossessa lo Stato, sia nel farne una competenza statale sia nell'istituire un ufficio statale, oppure costituendo un ente statale, allora proprio per mezzo di una legge l'autonomia del comune finirebbe nel nulla. Se quindi c'è una legge, la quale stabilisce che determinati casi di interesse archeologico sono di competenza dello Stato, il comune non se ne potrà più occupare. Non si dovrà però arrivare fino al punto di trattare l'autonomia comunale sinanche concettualmente in maniera tanto timorosa e sminuzzante da non potersi più occupare di un qualsiasi problema riguardante l'interesse della generalità e per il quale per ora lo Stato non si dimostra interessato. Penso che in proposito dovremmo pure professarci in certo qual modo a favore dell'autonomia comunale ed avere innanzitutto la fiducia che i comuni siano capaci di potersi occupare di tali problemi nell'interesse della generalità).

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Per dire che la proposta fatta dal cons. Ziller, non mi pare accettabile per due ordini di ragioni: perchè innanzitutto io resto convinto che la dizione così com'è non incontrerà, come dirò dopo anche, le difficoltà e soprattutto non presenta la possibilità di inconvenienti prevista; in secondo luogo perchè la moltiplicazione delle formule, specialmente se improvvisata, sia pure per necessità, è estremamente delicata in una legge che, — cosa volete, non è mica colpa nostra —, è stata rinviata due volte è stata forzata milli-

metro per millimetro e, se c'è una commissione, — lasciatemelo dire; faccio riferimento anche alle altre commissioni di cui io faccio parte, per cui non faccio torto a nessuno —, se c'è una commissione della quale non si può dire che non abbia lavorato con estremo scrupolo, è proprio quella degli affari generali, in ordine a questa legge, per cui io temo veramente le inclusioni affrettate, perchè in Consiglio non potrebbero non essere affrettate. Il cons. Benedikter ha già detto alcune cose che dovrebbero avere esemplificato a sufficienza il senso della tesi. Ha parlato appunto di un ritrovamento archeologico, che mi pare un esempio molto calzante. Ora stanno distruggendo per noi, cittadini di Trento, ancora tre o quattro delle pochissime piante belle che ci sono, perchè ci sono i Bulldozer, nell'ex giardino Consolati, che fanno il disastro, dal punto di vista del verde, perchè vicino al mosaico noto, è stata trovata qualche cosa che sembra essere stata la fondazione di una villa romana. Ma se domani il comune di Trento si sognasse di dare una sistemazione a quel giardino, o la Provincia, che è proprietaria di quel giardino, provi un po' la Provincia a decidere qualche cosa su quel giardino, se ne è capace!

(Interruzione).

RAFFAELLI (P.S.I.): Volete, perchè non avete altra possibilità e perchè giudicate che sia bene siano fatti gli scavi e gli date dei soldi; ma se voi volete non fare gli scavi o fare degli scavi per buttare all'aria tutto, non lo potreste fare, nè come Provincia, nè come Comune, perchè c'è un altro ente, e cioè lo Stato che ha competenza stabilita dalla legge. E qui, a parte il fatto che tutta la legge comunale che stiamo discutendo ha dei limiti posti dalle leggi dello Stato, limiti di competenza, di altri istituti, di altri enti, qui in questo art. 2, si dice nuovamente « in conformità delle leggi », e quindi,

quando dovesse sognarsi un consiglio comunale o una Giunta, di regolamentare qualche cosa che riguardi la Croce rossa, — per fare l'esempio fatto da Corsini, probabilmente così a caso —, o quell'altro, forse più pertinente, fatto da Benedikter, troverebbe il limite delle leggi. Per cui io dico: non voglio disattendere nel modo più assoluto, le preoccupazioni espresse, perchè voglio anche ipotizzare l'esistenza, domani, di un Consiglio comunale che, interpretando a braccio questo art. 2, si metta in testa di regolamentare quello che non può ricadere sotto la sua competenza. In questo caso ditemi voi come la cosa potrebbe verificarsi e fino a che punto potrebbe andare, con la vigilanza della Giunta provinciale, che incomincia a bocciar la delibera per illegittimità — ed è sperabile che la Giunta provinciale sappia discernere quello che è e quello che non è legittimo —, con l'organo competente, la cui sfera di competenza viene invasa, il quale sorgerà immediatamente. Andiamo a regolamentare appunto il ritrovato, il reperto, come dicono i tecnici archeologici, e vedrete Padova saltar qui con i giannizzeri, o Trento, se è competenza di Trento, e dire: Comune stai fermo. Quindi, per entrare nell'ordine di idee di coloro che hanno espresso le preoccupazioni, dovrei sentire per lo meno una esemplificazione accettabile, che stia in piedi, di come si potrebbe domani verificare l'abuso; allora verrei sul vostro terreno. A me pare che in questo senso non ci sia nessuna porta aperta, per cui io, fino alla prova del contrario, resto tranquillo sulla abolizione dell'aggettivo che non porterà a nessun inconveniente, e porterà invece a quelle possibilità di intervento. Guardate, qui ci sono dei colleghi di Rovereto, che conoscono le cose molto meglio di me. C'è un caso recente, un caso attuale, vivo, in discussione: due lasciti per la casa di riposo dei vecchi, a Rovereto. Lasciti, mi pare, abbastanza indeterminati, per cui c'è un comitato privato

promotore, che, fino a un certo momento, ha ritenuto ed ha sostenuto di esserne destinatario, dall'altra c'è il Comune che, appunto nello spirito della legge anche attuale, considera la futura casa di riposo come una istituzione a pro della generalità dei cittadini, ed è intervenuto. Idem per un caso di quelli ipotizzati da Benedikter, e cioè per un lascito proprio di quadri, che poi dovrebbero essere destinati, in determinate circostanze, se non ricordo male, o verificandosi determinate circostanze, proprio ad aumentare il patrimonio destinato alla casa di riposo. In quei casi lì, non è ancora comunale, non è comunale di sicuro la casa di riposo di Rovereto, perchè non c'è, perchè non ci sono i fondi sufficienti per farla, e perchè non è ancora ben stabilito a chi i due testatori abbiano lasciato la loro sostanza. E, anche se può far dispiacere a molti, io penso che a Rovereto, ad un certo punto, per venir fuori dalle discussioni che si protraggono da anni, l'unica soluzione poteva proprio essere quella del Comune. Pagherò lo scotto, magari, di questa mia affermazione, che potrà dispiacere a dei miei compagni di partito, che può darsi la pensino ancora diversamente, perchè sono stati fra i promotori, ma mi sento di affermare proprio che, ad un certo momento, una cosa non va più avanti, o interviene qualcuno che ha una autorità datagli dalla legge: in questo caso il Comune. E' uno dei casi specifici, precisi, in cui non si potrebbe parlare assolutamente di istituzione comunale, ma solo di istituzione destinata a pro della generalità dei cittadini.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io cercherò brevemente e per l'ultima volta di creare uno stato di convinzione nel collega Raffaelli, particolarmente. Vorrei dire che non mi convince l'argo-

mentazione fatta dal collega Raffaelli, dove dice: lasciamo le cose così, perchè, se per accidente poi un Consiglio comunale volesse esorbitare dai suoi poteri, c'è lì sempre pronta la Giunta provinciale, con la sua azione di controllo e di vigilanza, a respingere una delibera che potesse essere viziata di illegittimità. Non mi convince perchè fra uno degli scopi delle leggi, c'è anche quello di dettare delle norme chiare e che siano tali da lasciare il meno possibile sorgere degli errori, magari anche nell'applicazione della legge stessa. Per cui se, con un piccolo sforzo, riusciamo a togliere questa incertezza, mi pare che tale sforzo meriti di essere fatto. Dirò che mi richiamo un'altra volta alla legge del '15, non perchè sia un testo mosaico, ma perchè m'è parso che nella citazione fatta dal cons. Benedikter, sia stata forse presentata, non dico diversamente da come è, ma incompletamente. Il cons. Benedikter ha avuto riguardo evidentemente all'art. 132 della legge del T.U. del '15, quell'articolo che mi richiamava, — adesso ho trovato la testimonianza, sa cons. Benedikter, nei verbali —, mi richiamava ancora nell'ottobre o novembre del 1958. Ma esiste anche l'art. 131, n. 6, che è quello che è più pertinente, perchè parla proprio dei regolamenti, e dice che nell'una e nell'altra sessione, il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno ai regolamenti, sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono ad un Comune.

BENEDIKTER (S.V.P.): E' un'altra cosa!

CORSINI (P.L.I.): Non è un'altra cosa. Dico che, nel momento in cui cerchiamo di porre questi limiti, non è che torniamo indietro da una libertà maggiore che concedeva la legge nel '15, perchè nella legge del '15 è contenuto anche questo art. 131, punto 6, che riguarda pro-

prio i regolamenti. Sono convinto però che questa formulazione del T.U. del '15, si presti ancor di più a quell'equivoco, lamentato dal cons. Raffaelli, a proposito del nostro termine comunale, che cioè in questo caso ci si restringerebbe esclusivamente alle istituzioni che appartengono al Comune, senza consentire queste, tutt'altro che vane, ipotesi, — perchè la vita lo conferma volta per volta —, di istituzioni che operano a pro della generalità dei comuni, ma che non sono ancora comunali e che non appartengono al Comune e sulle quali tuttavia è bene che il Comune possa avere questo potere regolamentare. Per cui io faccio mio quello che è stato il suggerimento dato dal comm. Ziller, che, al posto di « comunali », — mi pare di avere inteso così —, si introduca il termine « locali ». Introducendo il termine « locali », sono « istituzioni locali che operano a favore della generalità degli abitanti ». Detto questo, l'abbiamo chiarito, l'abbiamo precisato; se veramente non si vuole andare più in là con una formula troppo ampia, se non si vuole arrivare a quello che io pavento, a quello che per me è oggetto di preoccupazione, mi pare che questo termine di « locale » possa essere accettato, perchè comporta anche la comprensione di tutti quei casi giustamente presentati dal cons. Raffaelli.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ho già parlato due volte. Posso ancora parlare?

PRESIDENTE: Allora no. Nessun altro chiede la parola?

E' posto in votazione l'emendamento presentato dal cons. Ceccon, all'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

E' posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato con 3 voti contrari.

Art. 3

Il Comune provvede al proprio fabbisogno finanziario con redditi patrimoniali, contributi da esso deliberati a sensi di legge, con quote o compartecipazioni di tributi erariali, nonchè con qualsiasi altra entrata di competenza.

C'è anche qui un emendamento, che suona così: « Il Comune provvede al suo fabbisogno finanziario con redditi patrimoniali, con i tributi o quote di tributi erariali ad esso devoluti dallo Stato, contributi da esso percepiti a sensi di legge dello Stato ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, evidentemente la modifica qui riguarda la configurazione della provenienza dei mezzi finanziari del Comune, perchè è logico che esso compartecipi dei tributi o quote di tributi, che le leggi dello Stato gli concedono, come pure di tutti gli altri eventuali proventi, che trovano però il loro limite o la loro imposizione, in disposizioni precise di legge. Quindi mi sembrava altrettanto ovvio dover affermare che questi tributi vengono riscossi ai sensi di legge dello Stato. Ho tolto il « nonchè con qualsiasi altra entrata di competenza », e mi pare evidente il motivo. Se queste entrate sono di competenza, chi le determina? Le determinerà un'altra volta la legge, ed allora esse trovano collocazione giusta nelle due possibilità che avevo prima configurato. Possono essere altre entrate di competenza, quelle che derivano per l'esercizio di funzioni delegate, ma di quelle è evidente che l'aspetto finanziario lo fissano i legislatori quando danno vita alla legge, quindi anche quelle entrate sono entrate che sono re-

golate o riscosse ai sensi di legge. Mi pare quindi che la configurazione così dell'articolo, come io l'ho proposta, assolva alla sua funzione.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola alla signorina Lorenzi.

LORENZI (D.C.): A me pare invece che sia proprio ben formulato l'art. 3, così come la Giunta ed anche le commissioni poi l'hanno delineato, perchè, se noi teniamo presente lo spirito di questa legge, che è proprio quello di dare una reale autonomia al Comune, l'art. 3 è proprio formulato in modo da permettere, in ogni momento, anche l'attuazione di norme future, per garantire, così come è formulato, realmente l'autonomia finanziaria del Comune, quella sostanziale e non solo quella formale. Così noi vedremo, nella nostra legge, ben delineati i due poteri cardini dell'autonomia comunale: nell'art. 2 abbiamo visto il potere regolamentare, nell'art. 3 il potere tributario, e questi sono i cardini di una reale autonomia. Dopo è logico che sempre sarà così: ci saranno i comuni, naturalmente, che ne sanno fare l'uso ottimo, un uso comune medio, e poi ci saranno anche quelli che ne fanno un uso pessimo. Però lo spirito nostro, di dare l'autonomia reale al Comune, e lo spirito della nostra legge, deve rimanere; per chi fa l'uso pessimo ci sono indubbiamente gli strumenti di controllo e di intervento, come già ho detto, all'art. 1. Nella nostra legge, così come è formulata, mi pare che si delineano bene, ripeto, tutti e due i poteri cardini dell'autonomia comunale; quello dell'art. 2, regolamentare, e quello finanziario dell'art. 3. Solo così diamo veramente respiro al comune che vuole operare nell'interesse della collettività.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Sì, proprio chiedo la parola, per potere chiarire a me stesso determinate cose, perchè evidentemente chiare non le ho. Ho inteso parlare di questa autonomia, ed è un tema che è rimbalzato qui ampiamente, agitato dal congresso di Vienna, dal congresso di Vienna dei comuni, che non era poi un congresso così serio come quello tenuto all'epoca del principe Metternich; era molto più serio quello. Questo congresso di Vienna ha appunto riconosciuto, dopo tanto discutere, che non ci sarebbe autonomia effettiva, autonomia politica dei Comuni, se non avessero per loro una reale e sostanziale autonomia finanziaria. Mi si dice che bisogna dare questa autonomia e che quindi il Comune potrà reperire quelle fonti di finanziamento che gli saranno necessarie agli scopi nuovi che la legge gli riconoscerà. Ma allora, di grazia, chi gli dà questo potere? Viene delegato, viene dato ad esso con legge dello Stato, entrerà sempre a far parte quindi di tributi che il Comune verrà ad incassare come quota di compartecipazione o come tributo diretto, da esso imposto, perchè una nuova norma di legge gli conferisce questa possibilità, e quindi non vedo come possa sfuggire questa possibilità comunale, dalla formulazione fatta anche dal sottoscritto. Perchè, proprio in quel momento che gli sarà concesso nuova potestà tributaria, con possibilità esclusiva di adire a questi nuovi cespiti, questa non rientri a far parte, appunto, dei tributi riscossi a sensi di legge dello Stato. Perchè è chiaro di per sè che non potrà mai essere il Consiglio comunale, che una sera si riunisce e decide di imporre così, perchè gli piace, una determinata imposta. Questo dovrà pur...

BENEDIKTER (S.V.P.): E' così!

PREVE CECCON (M.S.I.): Ah! è così? Ah, allora dobbiamo cambiare tutta la legge,

cons. Benedikter. Se è così, se improvvisamente un Consiglio comunale può sedere e dire: domani mettiamo la imposta sul burro, perchè mi fa piacere una particolare imposta, allora dobbiamo cambiare la legge, perchè così, creda, non lo si può fare, anche appunto tenendo rispetto a quello che è l'ordinamento giuridico italiano.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Leider ist es so, daß wir, wie der Abgeordnete René Preve Ceccon schon ausgeführt hat, im großen und ganzen nur aus dem Staatsgesetz von 1915 und 1934, aus der Verfassung, dem sizilianischen Gesetz, dem Statut usw. abschreiben und auf diese Weise die Formulierungen finden, die uns für das Wesen der Gemeindeautonomie vielleicht noch am geeignetsten erscheinen. Unsere Reformen, wenn auch bescheiden, sind aber doch insofern bedeutsam, als wir es sind — der Regionalrat hier, so wie das Regionalparlament von Sizilien —, die vor Inkrafttreten des Staatsgesetzes die Artikel 128 und 130 der Verfassung wenigstens für das Territorium dieser Region durchführen. Insofern ist es eine gewisse reformatorische Tat; im übrigen ist es ein Abschreiben aus der und jener Quelle, da haben Sie vollkommen recht. Aber gestatten Sie doch wenigstens, daß man abschreibt, und verlangen Sie nicht, daß beim Abschreiben die Autonomie noch weiter eingeengt wird! Im sogenannten Einheitstext über die Lokalfinanzen steht, daß die Gemeinden ihre Steuern beschließen. Die Gemeinde kann sagen: Wir führen keine Familiensteuer, keine Viehsteuer, keine Konsumsteuer ein usw. Es gibt Gemeinden, die diese Steuern bisher nicht haben, morgen aber hergehen und diese Steuern

beschließen können. Insofern also gestatten Sie doch wenigstens, daß man das, was heute im Staatsgesetz, ich möchte sagen, an Lippenbekenntnis zur Gemeindeautonomie enthalten ist, noch einmal abschreibt.

(Purtroppo è così, come l'ha detto il cons. René Preve Ceccon, che ricalchiamo in grandi linee soltanto la legge nazionale del 1915 e 1924, la Costituzione della Repubblica, la legge siciliana, lo Statuto, ecc., giungendo in tal modo a delle formulazioni che ci sembrano essere le più rispondenti alla natura della autonomia comunale. Le nostre riforme, per quanto modeste esse siano, hanno tuttavia quella importanza che noi stessi le vogliamo attribuire — intendo dire noi come Consiglio regionale, come pure il Parlamento della Regione siciliana —, dove esercitano gli articoli 128 e 130 della Costituzione almeno nell'ambito del proprio territorio prima ancora che entri in vigore la legge nazionale. In questo senso si tratta indubbiamente di una certa azione riformatrice; per il resto non è altro che la copiatura di questa o quest'altra fonte: vi do al riguardo perfettamente ragione. Ma allora si permetta almeno di copiare senza pretendere che ricalcando l'autonomia stessa ne risulti ulteriormente limitata. Nel cosiddetto Testo Unico sulla finanza locale è stabilito che i comuni deliberano essi stessi sulle imposte da adottare. Il comune potrà dire ad esempio di non voler introdurre e riscuotere l'imposta di famiglia, l'imposta sul bestiame, l'imposta sui consumi ecc. e ci sono effettivamente dei comuni che finora non hanno riscosse le anzidette imposte, ma che in un domani potranno deliberare l'adozione delle medesime. In questo senso penso si debba essere d'accordo di ricalcar ancora una volta almeno quanto — vorrei dire di professione labiale a favore della autonomia comunale — è già contenuta nella legge nazionale).

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La Giunta ritiene di rimanere nella sua formulazione e ritiene che questa contenga tutti gli elementi necessari per prevedere le entrate del Comune. Ne ha accennato anche il cons. Benedikter: è necessario che ci sia quella parola « deliberati dal Comune, a sensi di legge ».

A sensi di legge, perchè naturalmente non è la legge che prevede la imposizione tributaria, ma è il Comune nella sua volontà, nella sua libera volontà, che decide quali tributi applicare e quali no. Le imposte di consumo le riscuotono tutti, è evidente, ma vi sono delle zone dove non viene riscossa l'imposta di famiglia, per esempio, anche in Val di Fiemme. In questo caso...

(Interruzione).

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): ...e quindi bisogna lasciare quella parola.

Certo che la finanza nei comuni non è ancora quella che noi vorremmo; questo articolo non è ancora quello che noi vorremmo. Ma questo prevede una riforma molto più grande e molto più ampia, come ha riconosciuto anche lei. E' stato l'eco anche del congresso di Vienna ed una cosa già acquisita da molti anni, che i comuni potessero avere in sè quelle potestà finanziarie da potere ottenere il fabbisogno, escluse quelle tradizionali imposte di famiglia e di consumo, che in qualche comune riescono a coprire il fabbisogno, ma quando ci sono lavori straordinari assolutamente non bastano. Gran parte dei comuni, non solo qui nel nostro territorio, ma anche nel territorio nazionale, con le entrate tributarie non riesce a soddisfare alle proprie esigenze, esigenze che sono aumentate col conferimento di nuovi compiti e nuove attribuzio-

ni ai comuni. L'ideale è di raggiungere proprio quello. L'autonomia comunale sarà raggiunta nel momento in cui il Comune, nella libertà di decisione, potrà far conto su quelle entrate che sono strettamente necessarie per il fabbisogno, senza dover ricorrere ad altri enti, cioè con le proprie potestà, senza dover ricorrere all'elargizione, che spesso volte viene così intesa, di enti superiori, i quali naturalmente in virtù della legge « chi paga comanda », pongono tali limitazioni da avvilire talvolta la libertà dei comuni.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Allora metto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'art. 3. Chi è favorevole a questo emendamento sostitutivo: è respinto a maggioranza. Ora rimane l'art. 3. Lo votiamo come era presentato dalla Giunta. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità.

Art. 4

L'uso della lingua tedesca è regolato ai sensi degli artt. 84 e 85 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e del D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688, dalle seguenti disposizioni.

I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, le persone giuridiche private, le associazioni di fatto operanti nel territorio della provincia, possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale.

Gli Organi ed Uffici della Regione, della Provincia di Bolzano, dei Comuni e degli altri enti pubblici operanti nel territorio della provincia di Bolzano usano congiuntamente la lingua italiana e quella tedesca nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della provincia di Bolzano, salvo quanto disposto nel comma successivo.

Gli atti istruttori ed interlocutori degli organi ed uffici di cui al comma precedente e la corrispondenza tra i medesimi, possono essere redatti nella lingua italiana o in quella tedesca.

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali può essere usata la lingua tedesca.

Gli organi e gli uffici di cui ai commi precedenti usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario, salvo quanto disposto dal secondo comma.

La seduta è tolta e rinviata alle ore 15.

(Ore 12.23).

Ore 15.13.

PRESIDENTE: La seduta riprende. Chi chiede la parola sull'art. 4? Prima devo però leggere l'emendamento proposto dal cons. Ceccon, all'art. 4: « L'uso della lingua tedesca è regolato dagli artt. 84 e 85 della legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 e dal D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688 ».

Inoltre, il cons. Ceccon, propone di sopprimere il 2°, 3°, 4°, 5° e 6° comma del medesimo articolo.

Chi chiede la parola su questo articolo? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Assessore, sono sconcertato, non v'ha dubbio, di fronte a questo articolo di legge, sconcertato perchè comprendo le esigenze prospettate da una parte e dall'altra, e comprendo anche però quelle che sono le esigenze di tecnica legislativa, oppure quelle che sono le stesse esigenze dello Stato. Io capisco che si possa avere il desiderio di confermare, di ribadire, nel testo di una legge, che deve regolare una funzione così

importante, come quello della vita comunale, capisco il desiderio che si possa e si voglia ribadire il concetto dei diritti che un gruppo di cittadini, in quanto appartenenti ad un gruppo etnico, possono vantare per questo semplice fatto. Posso comprendere che si abbia piacere che l'amministratore comunale abbia davanti a sè, nel documento che la Regione crea ed approva, quelle che sono le norme che dovrà rispettare o che potrà pretendere siano rispettate, in fatto di materia linguistica. Però, onorevole Presidente, lo stesso io sento delle esitazioni, e perchè? Perchè noi arriviamo ad interferire, nella vita amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici. So già la risposta, so già cosa mi si potrà rispondere, anzi sono certo mi si risponderà così: ma noi riportiamo il testo *sic et simpliciter*, così come la legge dello Stato lo ha formulato, appunto perchè abbiamo avuto questo riconoscimento da parte della fonte del diritto, cioè dallo Stato stesso.

Ci fu infatti una controversia in merito, fra la Regione e lo Stato, quando si trattò di norme che invadevano la sfera di competenza del reato. Ebbene, lo Stato disse: riportate la norma, da me varata, nello stesso testo elaborato dallo Stato. Quindi, applicando quella che fu una concessione di allora, penso si trovi giustificazione nell'introdurre, in questo quarto articolo, le disposizioni statuali. Però è anomalo, quanto meno, il fatto di dover riprodurre commi che riguardano la pubblica amministrazione, e non v'ha dubbio che la pubblica amministrazione, in senso giuridico, riguarda lo Stato, interessa l'insieme degli organi dello Stato, e quindi sembra che nella legge per l'ordinamento dei comuni, ci si arroghi questa facoltà di intervenire nella vita istituzionale di organi che nostri non sono. E' valido l'altro comma, quello che richiama gli organi e gli uffici della Regione e della Provincia di Bolzano e dei Comuni, per la stessa questione; non è più valida la

parte del comma dove si parla di enti pubblici, operanti nel territorio della provincia di Bolzano, perchè enti pubblici che operano in quella provincia, come nelle altre province dello Stato, sono evidentemente sottratti alla nostra sfera di competenza.

Io pensavo che non fosse più logico, inascoluto, quello da parte dell'amministrazione regionale, di dar vita ad una pubblicazione, su quelli che sono i diritti, su quelle che sono le norme che i cittadini possono invocare allorchè essi affrontano il cammino dei rapporti amministrativi con gli enti e regionali e statali, operanti nella nostra terra. Proprio per questa questione di tecnica legislativa, io non vedrei bene collocate qui queste norme che riguardano cose che nostre non sono. E badate bene che non è valido, esposto questo concetto, non è valido nemmeno l'emendamento che io ho proposto, lo riconosco subito, non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo, perchè noi dovremmo cancellare tutto, togliere tutto; non sarebbe neppure, non è neppure necessario stabilire che i rapporti e l'uso della lingua sono stabiliti, nella nostra terra, dalla legge tale e dalle norme costituzionali tal dei tali.

Tanto è vero che nel nostro testo sull'ordinamento dei Comuni, all'art. 6, quando ci richiamiamo a precise disposizioni di legge, non riportiamo l'art. 6, ma diciamo: « valgono le leggi in questa materia promanate ».

Vediamo un tantino ora, quella che è stata la genesi di questo articolo: il comma 1° riproduce l'art. 85 dello Statuto di autonomia; il comma 2° riproduce il comma 1° del D.P.R. 8 agosto 1959; il comma 3° riproduce il comma 2° del D.P.R. 8 agosto 1959 n. 688, comma che terminava con questa frase: « restano ferme le disposizioni di cui al 2° o al 3° comma dell'art. 85 dello Statuto ». E poichè queste disposizioni restano fisse, evidentemente il legislatore, in questo articolo, ha ritenuto di dover riportare il

2° e 3° comma dell'art. 85: il 2° comma, che riguarda la « disciplina dell'uso della lingua nelle adunanze collegiali », il 3° comma che riguarda l'uso della « lingua presunta del destinatario, a cui gli atti d'ufficio vengono indirizzati ».

Ma, detto questo, mi pare non si sia ancora detto tutto, perchè è evidente che altre norme esistono nella nostra Regione, capaci, e promanate per questo appunto, capaci di regolare l'uso della lingua tedesca nei rapporti di uffici e negli organi amministrativi. Parlo dell'art. 70 del D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574, che dice: « nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in detta Provincia, gli interventi devono essere tradotti in italiano », ecc. ecc., risparmio la lettura dell'articolo, perchè è noto a tutti loro. Però non v'ha dubbio che questo art. 70 approfondisce il concetto espresso nel 2° comma dell'art. 85, da precise disposizioni, sul come ci si debba comportare nelle adunanze degli organi collegiali. Quello che nell'art. 85 è detto così, per sommi capi, in assoluta genericità, trova ampia spiegazione nell'art. 70, che non lascia dubbio alcun sul come possano avvenire e debbano avvenire le operazioni durante le riunioni di collegi, chiamati a deliberare. In questo senso mi pare non si possa dimenticare neppure l'art. 71 dello stesso D.P.R., perchè si dà spiegazione definitiva sul come ci si debba comportare, quando si avvii d'ufficio la corrispondenza con persone di cui si ignori la appartenenza al gruppo etnico, e non è giusto che si lasci così, all'intuito, alla volontà del funzionario, poter stabilire quale sia la presunta lingua del cittadino che con l'amministrazione rapporti intrattiene. Perchè potrebbe darsi benissimo il caso, che ad una persona che si chiama Magnago, si possa essere indotti ad inviare la corrispondenza e gli atti sempre in lingua italiana, come si può verificare d'altronde che a una persona che si chiama Ziller, sempre

si mandino gli atti in lingua tedesca. E mi pare quindi che la norma dell'art. 71, proprio dallo Stato, per questo e soltanto per questo motivo e per questa esigenza inderogabile di giustizia, sia stata voluta, sia stata emanata, sia stata imposta. Ma v'è di più, onorevoli consiglieri. Noi sempre ci dimentichiamo — e lo abbiamo abbondantemente dimenticato anche nell'ultimo disegno di legge che questo Consiglio volle discutere, cioè la legge sull'ordinamento del personale —, noi dimentichiamo spesso e sovente, come in questa regione, per Statuto, sia configurata l'esistenza, non di due, ma di tre gruppi linguistici. E mi pare quanto meno strano il poter pensare, che di fronte al gruppo etnico ladino, al gruppo linguistico ladino, non possono valere gli stessi diritti e le stesse norme che lo Stato ha promulgato in favore di tutti i suoi cittadini. Perché, come mi posso comportare io, funzionario di un ente pubblico, nei confronti d'una persona che risiede nella Val Badia, che risiede nella zona ladina, come mi debbo comportare? In quale lingua posso io rimettere l'atto? Forse nella lingua ladina? Ohibò! Ci basta la trasmissione del Gazzettino delle Dolomiti, per sentire cosa sia la lingua ladina, e penso che non avremmo d'altronde funzionari capaci di fare anche questo. Ma è evidente che non ci possiamo arbitrare di inviare gli atti o nella lingua tedesca o nella lingua italiana, perchè presumo, perchè presumiamo che uno possa essere del gruppo etnico italiano o del gruppo etnico tedesco, e non possiamo nemmeno sufficientemente o con vigore di logica affermare che la corrispondenza la si manda in quelle amministrazioni, — se di amministrazioni si tratta —, regolandoci in base all'appartenenza alla forza politica, che amministra i comuni e gli enti: S.V.P. e D.C. Lo Statuto, onorevoli consiglieri, parla di gruppi linguistici e non parla affatto di gruppi politici. Lo Statuto riconosce prerogative e diritti, in quanto si parla una lin-

gua e si possiede una cultura e non riconosce diritti a nessuno, dal colore della tessera che porta in tasca.

Mi par quindi che, a maggior ragione, si debba introdurre in questa legge, proprio il disposto dell'art. 72, che chiarisce: la corrispondenza avviata d'ufficio, quando non vi siano sufficienti elementi in ordine alla presunta lingua del destinatario, viene redatta in italiano e in tedesco. Mi sembra risponda questo ad una elementare norma di giustizia, oltrechè di rispetto di un disposto della legge statutale.

Ecco quindi che se conservare si vuole, nella sua integrità, il testo delle disposizioni emanate dallo Stato, in merito all'uso della lingua tedesca, io penso che sia nostro dovere ampliare questo concetto, completare questo concetto, richiamando quel D.P.R. che qui si è ignorato.

E voglio dire questo, per un altro motivo, che non ha nulla a che fare con la giustizia degli uomini, ma è un motivo altissimo, che investe la stessa figura dello Stato, la stessa figura dell'autorità. E' un articolo importantissimo, dicevo, perchè vale innanzitutto per i cittadini italiani di lingua tedesca, e secondariamente perchè completa e snebba appunto quel 3° comma dell'art. 85 del nostro Statuto. Infatti, sancire l'uso di tutte e due le lingue, viene una volta ancora a ribadire un altro concetto, dal quale mi sembra non si possa decampare, ed è il concetto della ufficialità delle lingue, ed è il concetto della parificazione delle lingue; ufficialità e parificazione che trova la sua conferma nell'art. 72 di quel precitato D.P.R., là dove esso dice: « nell'uso scritto della lingua tedesca da parte di organi e pubblici uffici situati nella provincia di Bolzano, o aventi competenza regionale, la terminologia giuridica ed amministrativa deve corrispondere esattamente a quella italiana. Qualora manchi una corrispondenza terminologica fra le due lingue, deve essere

usato il termine italiano. Gli organi e pubblici uffici di cui al 1° comma, sono tenuti, su richiesta del Commissario del Governo, ad effettuare le rettifiche che si rendono necessarie ». Mi sembra che nemmeno da queste disposizioni, precise, volute dallo Stato, riconosciute valide, perchè reggono la nostra vita, noi si possa oggi decampare. E del resto in esse non v'è che la attuazione pratica giuridicamente completa, di come l'accordo di Parigi ha questo diritto inalienabile del gruppo etnico di lingua tedesca riconosciuto, là dove all'art. 1° esso dice: « in conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso, — omissis — b) l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana, nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue ». E badate bene che questo concetto della parificazione è accolto ed attuato in pieno, anche nell'articolo del regolamento interno del Consiglio provinciale di Bolzano, là dove ci si fa preciso riferimento a quanto disposto dagli artt. 84 e 85 dello Statuto di autonomia. E lo Statuto di autonomia, all'art. 84 dice: « fermo restando il principio che nella Regione la lingua ufficiale è l'italiana, l'uso della lingua tedesca ecc. ecc. ».

Ecco perchè è assolutamente necessario ed opportuno che questo art. 4 venga integrato dalla disposizione, che appunto prescrive l'obbligo della bilinguità negli atti destinati a persone, di cui non si accerta l'appartenenza ad un gruppo linguistico piuttosto che ad un altro.

E proprio lo stesso 2° comma dell'art. 85 conferma il principio della ufficialità della lingua italiana. Infatti esso disse: « può essere usata la lingua tedesca ». Lingua ufficiale è quella che si deve usare, non quella che si può usare, ed è quella che si « deve » usare, che giustamente concede parte delle sue prerogative

a quella che si « può » usare, e la rende appunto usabile in tanta parte della vita politica ed amministrativa degli enti che vivono, operano in questa terra.

Ecco perchè, onorevole Assessore, io ritengo che questo articolo, se lo si vuol mantenere così nella sua stesura, — ed io ritengo sia pleonastico il mantenerlo —, ecco perchè se questo articolo così lo si vuol mantenere, io dico che abbisogna di quel completamento, che mi sono permesso, fino a questo momento, di illustrare. Questo completamento che ci può essere soltanto con il richiamo esplicito ad altra legge, che si è omessa e tolta via; ad altra legge che si è ignorata, mentre non lo si può, non lo si può per la « contraddizione che nol consente », che se alle norme dello Stato, noi ci riferiamo, noi demandiamo la materia, tale rinvio non può rilevarsi nè monco, nè deficitario. Il rinvio deve essere tutto il rinvio, e la materia contemplata deve essere tutta la materia. L'ordinamento giuridico dello Stato non è la commedia dell'arte con le sue maschere; non è Arlecchino, servo di due padroni, ma di uno solo. E del resto credo che ciò non arrechi ormai alcun scompiglio, e non lo arreca innanzitutto nella S.V.P., onorevole Assessore. Il Presidente del partito, infatti, ha proclamato che lo Stato è un ente burocratico. E sta bene, è vero, è un ente burocratico! Sotto sotto, egli voleva dire, voleva lasciar intendere, che in fin dei conti lo Stato non è la patria, ed ha ragione, è giusto, è logico, è perfetto, Ente burocratico quindi lo Stato. E cos'è l'ufficialità della lingua, se non una parte di questo aspetto burocratico dello Stato? Se n'è accorto anche lo stesso Assessore Pruner, di questo aspetto burocratico della lingua, Assessore Pruner, che in sul morir della passata legislatura, ebbe amabilmente ad intrattenerci sulla necessità di introdurre questo concetto della bilinguità degli atti, anche nelle zone mistilingui della provincia di Trento. E da gran pezzo di

tempo che non ne parla più, il che vuol dire, onorevole Assessore, che lei si è accorto come sia un aspetto burocratico...

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): Nelle scuole!

PREVE CECCON (M.S.I.): ... Nelle scuole, disse, ed anche negli enti pubblici. E' un aspetto burocratico. Ed è perlomeno strana questa affermazione della burocraticità dello Stato, così come la ha configurata il Presidente Magnago, perchè, in definitiva, anche la Corte costituzionale appartiene a questo concetto, espresso dal Presidente della S.V.P., e non se ne accettano le sentenze, stranamente, e non si accettano perchè si dice che la Corte costituzionale emana sentenze che sono politiche, e non già giuridiche, burocratiche.

E allora si va all'ONU, che è un organismo politico e non giuridico come l'organismo rappresentato dal Tribunale dell'Aia.

E c'è nuovamente contraddizione interna, perchè l'ONU può dare pronunciamenti, che politici siano, e non già pronunciamenti giuridici. E si dice, da parte del generale degli Schützen, che all'Aia non si va, onorevole Mitterdorfer, perchè il Presidente di quel tribunale, interpellato sul problema delle minoranze, ebbe a dire che l'unica soluzione ad esso consegnata è quella della assimilazione, e non la si accetta! Ma questa è una risposta politica e non giuridica! Come vedete, il bisticcio è grave, profondo, continuo. E questo sta a configurare, una volta ancora, sul come si svolge la vita politica nella nostra regione e su quante riserve mentali, e su quanta volontà di non cooperazione, o di distorsione, si continui a camminare! Ed io penso che questa contraddizione sull'uso della lingua, non la si debba mantenere, non la si debba accogliere in questo art. 4. Io dico, che se il testo lo si vuol mantenere così

come lo si è configurato, per me abbisogna del suo completamento logico e necessario, con il richiamo e la esposizione delle norme contenute nel D.P.R., che ha chiarito la portata del 2° e 3° comma dell'art. 85 dello Statuto.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il cons. Ceccon ha già detto quale sarà la mia risposta, ed allora mi accingo a dirla e a ripeterla, benchè lui già lo sappia, almeno sulla prima parte. Cioè abbiamo preferito seguire il sistema di fare una specie di T.U. delle norme in vigore, anzichè fare riferimento sic et simpliciter alle leggi dello Stato, che regolano la materia, allo scopo di consentire agli amministratori, che d'ora in poi avranno in mano, se questa legge dovrà essere approvata, sarà approvata, avranno in mano un documento preciso, ed eviteranno di dover andare a consultare quattro o cinque norme diverse. Ciò premesso, io non nego che qualche cosa sia stata dimenticata. In particolare mi pare che lei ha detto che il secondo comma dell'art. 71 delle Norme di attuazione non sarebbe stato inserito, cioè quello che prevede che la corrispondenza avviata d'ufficio, quando non vi siano elementi sufficienti in ordine alla presunta lingua del destinatario, viene redatta in italiano ed in tedesco.

PREVE CECCON (M.S.I.): E vale per i cittadini di lingua tedesca l'invio in italiano e in tedesco?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ecco, questa per esempio non c'è dentro, me ne accorgo adesso. Se lei intende fare una...

PREVE CECCON (M.S.I.): C'è già nel mio emendamento!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Se lei intende fare un emendamento, io non ho difficoltà di accettarlo, perchè è già nello Statuto e nelle leggi dello Stato.

In sostanza, noi siamo intervenuti a riportare tutte quelle norme contenute nelle diverse leggi dello Stato, pur riconoscendo di non avere una competenza specifica, ritenendo però che ormai sia prassi consolidata, anche da parte del Governo, che nulla osta a che la Regione riporti disposizioni delle leggi dello Stato e le inserisca nelle proprie leggi. Ciò non è considerato eccesso della nostra competenza.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola all'avv. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Era solo per pregare l'Assessore di chiarirmi un po' due norme di questo articolo, la cui portata dovrebbe essere coordinata, ma di cui mi sfugge esattamente il senso.

Dice l'ultimo comma dell'art. 4: « gli organi e gli uffici di cui ai commi precedenti usano nella corrispondenza e nei rapporti orali, la lingua del richiedente. Ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario, salvo quanto disposto dal secondo comma ».

Questo « salvo », nella portata normale che l'espressione ha, sta a costituire una specie di riserva. Quando si va a vedere il 2° comma, si legge: « i cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, le persone giuridiche private, le associazioni di fatto operanti nel territorio della provincia, possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione ».

Ora a me sfugge il significato di questa aggiunta: « salvo quanto disposto dal secondo comma »; e siccome un significato ci deve es-

sere, sarei grato al signor Assessore se me lo potesse chiarire.

PRESIDENTE: La parola al dr. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wenn der Abgeordnete Odorizzi gestattet, so möchte ich als Präsident der Kommission, die diesen Zusatz beschlossen hat, ihm darauf antworten.

Es geht um folgendes: Wenn die Muttersprache der Privatperson nicht bekannt ist und sie auf Grund einer Vermutung in irgendeiner Sprache angeschrieben wird, so muß sie das Recht behalten, daß, sobald aus der Antwort die tatsächliche Muttersprache ersichtlich ist, diese Sprache ihr gegenüber in Zukunft verwendet wird. Wenn es hingegen bei der letzten Bestimmung bliebe, wonach der Schriftverkehr in der vermutlichen Sprachen des Adressaten durchgeführt wird, würde das bedeuten, daß die zuerst als Muttersprache vermutete und verwendete Sprache dann für den gesamten folgenden Schriftverkehr beizubehalten wäre, auch wenn es sich herausstellen sollte, daß die Annahme falsch war. Es muß also, falls die Vermutung unrichtig war, der zweite Absatz Gültigkeit haben und der Privatperson somit das Recht zuerkannt werden, den Schriftverkehr in ihrer tatsächlichen und nicht in der vermeintlichen Muttersprache fortzusetzen. Diese Recht muß eingens betont werden.

(Se il cons. Odorizzi permette, vorrei rispondergli io come Presidente della commissione che ha deciso questa aggiunta.

La questione è la seguente: se la madrelingua del destinatario è incerta e si comunica con lui nella sua presunta madrelingua, egli dovrà mantenere il diritto che, appena dalla sua risposta risulti la sua madrelingua effettiva, questa sia anche usata in futuro nei suoi confronti. Lasciando invece in vigore l'ultima di-

sposizione secondo cui la corrispondenza viene effettuata nella presunta madrelingua del destinatario, ne risulterebbe la disposizione che la supposta madrelingua usata all'inizio sia mantenuta poi nel corso di tutta la corrispondenza seguente anche se la presunta madrelingua non risultasse giusta. Se la supposizione non fosse dunque giusta dovrebbe entrare in vigore il secondo comma ed in tal modo essere riconosciuto al privato il diritto di proseguire la corrispondenza nella sua vera lingua madre e non in quella supposta. Questo diritto dev'essere sottolineato a parte).

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Adesso io non ho compreso bene: l'Assessore ha detto di accettare qualche emendamento del cons. Ceccon, però la proposta di Ceccon è di sopprimere cinque commi.

PREVE CECCON (M.S.I.): Sì. In subordine però io avevo presentato il mio emendamento, in questo senso: non ritenevo di dover portare tutte le norme, quindi ho proposto la soppressione, mantenendo in vita però il primo comma e completandolo, nel senso di dire: « l'uso della lingua tedesca è regolato dagli artt. 84 e 85 della legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, dagli artt. 70, 71 e 72 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 e dal D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688 ».

PRESIDENTE: Non c'è l'art. 70 nel suo emendamento!

PREVE CECCON (M.S.I.): Non c'è? Allora è rimasto nella macchina. Artt. 70, 71 e 72.

E' evidente che restando nella volontà di mantenere il testo così come è formulato, l'onorevole Assessore amplia quel testo con gli articoli che io ho fatto constatare non essere

presenti. Tutto qua. Quindi non è che si debba votare sul mio emendamento, perchè quello purtroppo è configurato in un determinato modo. Per me è sufficiente e valido il riconoscimento che tutte le disposizioni sull'uso della lingua, qui dentro non erano state collocate e che pertanto l'onorevole Assessore intendeva recepirle; sono disposizioni emanate dallo Stato. Quindi la Giunta ha la possibilità di presentare questo emendamento, di fare questa variazione; dal momento che l'ha accettata, penso la possa anche formulare. Io non posso perchè non ho le firme.

PRESIDENTE: Va bene. Però il 70 non c'è dentro nel mio emendamento.

PREVE CECCON (M.S.I.): E' rimasto nella macchina, ce l'ho io nel mio emendamento.

PRESIDENTE: Assessore, lei presenta un emendamento poi? Va bene.

PREVE CECCON (M.S.I.): Artt. 70, 71 e 72

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Zu den Anträgen des Abgeordneten Ceccon ist zu sagen, daß die Durchführungsbestimmungen vom Jahr 1959 teilweise im Widerspruch zu den Durchführungsbestimmungen vom Jahre 1951 stehen und daher hier zuerst überlegt werden müßte, was von den Artikeln 70, 71 und 72 der Durchführungsbestimmungen von 1951 mit den Durchführungsbestimmungen aus den Jahren 1959 und 1960 noch vereinbar ist. Man kann sie nicht einfach so übernehmen, denn es würde sich tatsächlich eine widersprüchliche

Situation ergeben. Deswegen würde ich ersuchen, die Sache eingehender zu prüfen, da es sich für uns um eine sehr heikle Angelegenheit handelt. Wenn die vom Staat erlassenen Sprachbestimmungen hier zusammengefaßt wiedergegeben werden sollen, so in der Weise, daß kein Widerspruch entsteht und sie dem gewöhnlichen Sterblichen, der die Gemeindeordnung in die Hand bekommt oder sich im Rahmen der Verwaltung damit zu befassen hat, die notwendige Klarheit vermitteln. In den Durchführungsbestimmungen des Jahres 1959 z. B. heißt es, daß der vorbeireitende Schriftverkehr sowohl in Deutsch als auch in Italienisch durchgeführt werden kann. In der Durchführungsbestimmung aus dem Jahre 1951 heißt es, es müssen beide Sprachen gebraucht werden, wenn nicht klar ist, welches die Muttersprache des Angeschriebenen ist. Die Durchführungsbestimmungen aus dem Jahre 1960 nähern sich in gewisser Hinsicht wieder mehr dem Prinzip der Gleichstellung beider Sprachen. Aus diesen Gründen müßte man sich das Problem schon noch besser überlegen und nicht einfach durch Hinzufügungen ein Flickwerk schaffen.

(Riguardo agli emendamenti del cons. Ceccon bisogna osservare che le norme di attuazione del 1959 sono parzialmente in contraddizione con quelle del 1951 e perciò bisognerebbe prima di tutto esaminare ciò che degli articoli 70, 71 e 72 delle norme di attuazione del 1951 è ancora conciliabile con le norme di attuazione del 1959 e 1960. Non è possibile incorporarle semplicemente tali e quali sono poichè ne risulterebbe effettivamente una situazione contraddittoria. Per questa ragione proporrei di esaminare più a fondo la questione, dato che per noi si tratta di una faccenda delicatissima. Se qui bisogna riprodurre il riassunto le disposizioni in materia linguistica emesse dallo Stato allora bisogna farlo in mo-

do che non ci siano contraddizioni e che esse siano in grado di dare adeguati lumi al comune mortale a cui passi per le mani un ordinamento comunale o che debba occuparsene per ragioni di amministrazione. Nelle norme di attuazione del 1959 si dice per esempio che la corrispondenza preparatoria può essere redatta indifferentemente in italiano o in tedesco. Le norme del 1951 prescrivono l'uso di entrambe le lingue quando non sia nota la madrelingua del destinatario. Le norme di attuazione del 1960 si avvicinano invece di nuovo più al principio dell'equiparazione delle due lingue. Per tutte queste ragioni bisognerebbe studiare meglio il problema e non semplicemente abborracciare insieme delle disposizioni).

PRESIDENTE: Dunque la proposta del dr. Benedikter sarebbe di non votare e trattare ulteriormente questo articolo, ma di coordinare prima.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non ho mica nessuna difficoltà; prima di chiudere la discussione su un argomento così importante, di consultarsi ancora.

Però mi sembrava che la Giunta, in questo ultimo comma dell'art. 71, lasciasse comunque impregiudicata la questione del coordinamento, perchè questa norma dice semplicemente che quando la corrispondenza è avviata d'ufficio e colui che è impiegato od altro si trova nell'incertezza se la persona è italiana o tedesca, con questi nomi che possono trarre qualche volta in errore, nel dubbio, scrive la lettera in italiano e in tedesco. Questo comunque resta. Non le pare che comunque questo testo del secondo comma dell'art. 71 non possa in alcun modo toccare quel problema di coordinamento al quale accennava?

PRESIDENTE: Dunque, sospendiamo intanto la trattazione di questo articolo?

(Interruzione).

PRESIDENTE: No, ma possiamo intanto andare avanti e trattare questo più tardi.

Dunque la trattazione di questo articolo è intanto sospesa e passiamo all'altro articolo, perchè non sono in connessione diretta, questi articoli. L'emendamento lo consegna dopo.

PREVE CECCON (M.S.I.): Quando si esamina questo articolo?

PRESIDENTE: Questa sera.

(Interruzioni).

PREVE CECCON (M.S.I.): No, non vuol dire niente.

Come si esamina allora? E' un esame che la onorevole Giunta conduce con la Commissione legislativa incaricata degli affari generali? E' un esame che viene condotto da una riunione dei capigruppo? E' un esame che viene fatto così, avvicinandoci tra di noi, amabilmente discorrendo, o cosa è? Perchè non basta dire: sospendiamo. Vediamo come procede, perchè io non ho nessuna difficoltà di rimandare all'Assessore incaricato il problema, sentite quelle che sono state le sue risposte! Nessunissima difficoltà, ma vorrei sentire ufficialmente...

PRESIDENTE: Secondo me è la Giunta che dovrebbe farci una proposta chiara.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io penso che a questo punto, il Presidente della Commissione ed il sottoscritto si incontreranno e vedranno se ci sono veramente degli elementi da coordinare, e senza altre for-

malità, senza cioè riportarlo in Commissione od altro, alla prossima riunione si riporta l'articolo.

PREVE CECCON (M.S.I.): Benissimo!

PRESIDENTE: Va bene. Tutti d'accordo.

Art. 5

Il Comune può avere un proprio emblema. Su proposta del Comune l'emblema è approvato dalla Giunta regionale. La descrizione e il facsimile dell'emblema sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Possono conservare l'emblema i Comuni che all'entrata in vigore della legge già lo possiedono.

L'emblema del Comune costituisce bene demaniale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 822, 823 e 824 del Codice civile. Il Comune può disciplinare con regolamento l'uso del proprio emblema.

Salvo quanto disposto per il distintivo del Sindaco quando questi agisce quale Ufficiale di Governo, nell'esercizio delle funzioni quale Capo dell'amministrazione comunale il Sindaco è autorizzato a fregiarsi di apposita distinzione consistente in un collare di metallo con medaglia recante l'emblema del Comune.

Ci sono degli emendamenti all'art. 5, proposti dal cons. Ceccon.

Al 1° comma, propone di dire soltanto: « Il Comune ha un proprio emblema ».

Al 2° comma: « La sua concessione o sostituzione è regolata dal D.L. 20 marzo 1924, n. 442 e dal D.L. 21 gennaio 1929, n. 61 e successive modificazioni. I decreti di concessione o di sostituzione, nonchè il facsimile dell'emblema e la sua descrizione sono pubblicati, a cura della Giunta regionale, nel bollettino ufficiale della Regione ».

Il 3° comma è soppresso.

Chi chiede la parola sull'articolo e sugli emendamenti? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Dice l'articolo ora in esame: « il Comune può avere ». Non è vero, onorevole assessore, che il Comune possa averlo un proprio emblema. Non è vero che sia tutta questione di volontà, o di parere, o di opinione, o di preferenza, espressa di volta in volta dagli amministratori comunali. Non è vero. Il Comune ha sempre un suo emblema. Sempre. Anche se il decreto di concessione non si trova agli atti della amministrazione comunale. Anche se la amministrazione comunale stessa non ne abbia fatto ufficiale richiesta. Questo emblema il Comune lo ha *ope legis*, naturalmente, perchè, laddove non esista un emblema, perchè non si sia riusciti a configurarne uno, automaticamente è la bandiera dello Stato ad assolvere alle funzioni di emblema, *ope legis*.

Quindi il Comune ha sempre un suo emblema. Detto questo però, onorevole Assessore, rimane sempre in piedi la questione più importante, cioè quella della delega. Esiste una delega, ed è questa diventata materia di competenza nostra? Io penso sia molto importante saperlo, non solo per la legittimità del nostro operato, ma per quanto si nasconde dietro al 2° comma. L'emblema infatti, a mio modesto modo di vedere, non è un problema figurativo; se così fosse esso sarebbe senz'altro di competenza di una accademia dell'ornato o tutt'al più della biennale di Venezia, ed allora avremmo emblemi fatti a cul di sacco, con i biglietti del tram incollati, o emblemi configurati da fogli di carta da macellaio con su le bollette della luce. Competenza della Biennale di Venezia. Ma non è così. L'emblema rappresenta infatti una sintesi materiale e morale dell'ente che esso rappresenta, ed è sotto questa luce e prospettiva che esso va visto, per quanto viene poi a

determinarsi con la applicazione del 2° comma, così come esso è stato esteso. Dice « possono conservarlo ». E sono considerazioni allora d'altro ordine e d'altra sfera, quelle che possono sostanziare i motivi di un mutamento, se vale come vale, la definizione dell'emblema, come io mi sono prima permesso di prospettarlo. Mutamento, si noti bene, che può rendersi opportuno e necessario, ma perchè questa necessità e questa opportunità è stata determinata, riscoperta e creata dalla cultura, dalla storia, non già dalla politica. E la legge dello Stato, in definitiva, questo dice. Ecco perchè essa è garanzia, a tutti i cittadini. Questo dice e questo sancisce, se affida alla consulta araldica e al Presidente della repubblica. Prima era competenza sovrana del Presidente della repubblica la facoltà di concedere uno stemma o di mutarlo, e deferisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di concedere il decreto per quegli stessi, i cui comuni non abbiano ancora ufficiale riconoscimento. Non mi consta che sia competenza nostra, per lo meno io nello Statuto non l'ho trovato, anzi nello Statuto io ho trovato un'altra norma, che ribadisce la mia esposizione, ed è questa — art. 1° dello Statuto di autonomia, comma 3° —: « ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con D.P.R. ». La Regione ha un proprio stemma, e lo ha approvato dal Presidente della repubblica, e, a mio modesto modo di vedere, non può arrogarsi queste funzioni presidenziali per riconoscere gli stemmi dei comuni ad esso soggetti.

Pertanto io penso che questa competenza dello Stato vada rispettata. E passiamo a quell'altra amena affermazione, circa i distintivi dei sindaci. Ed è strano, vedete, è strano questo emendamento, apportato dalla Commissione legislativa. E' strano, ma a ben meditare, non tanto. Risponde ad una sua logica; in fondo, es-

so assolve ad una sua funzione folcloristica. E non lo dice anche la Costituzione: « la Repubblica tutela il paesaggio »? Lo dice. La Provincia tutela il paesaggio. E allora, vedete, il collare...

(Interruzione).

PREVE CECCON (M.S.I.): ... Ma non è così, non è così.

In questa legge, infatti, tutto prende l'avvio da quell'art. 1°, là dove si asserisce che il Comune è un ente autonomo. E ci si è quindi preoccupati di porre in risalto le funzioni autonome del Sindaco, nei confronti di quella che è la legge dello Stato e di quella che è la carica e la funzione di ufficiale del Governo, che lo Stato al Sindaco conferisce.

Noi vedremo poi, nella stesura dell'articolo stesso, la sofferenza di questa contrapposizione. Vedremo come vi sia assenza assoluta in questa legge che si vuole sostitutiva, nell'indicare quali sono i compiti svolti dal Sindaco, come ufficiale di Governo. Non ci si interessa, non ci sono. Però esiste il distintivo, che è quella tal sciarpa tricolore, ed allora bisogna pur trovare il contraltare. Però si trova con il collare, con il collare, dal quale ci sarà tolta la frase: « Gott mit uns », collare che ci ricorda la Feldgendarmarie e ci metteremo sopra Tirol in Mot. Collare, signori, perchè il Sindaco esprima in questo modo la sua autonoma funzione.

NARDIN (P.C.I.): Aeromere o Panauto ci scriverai su.

PREVE CECCON (M.S.I.): Sì anche!

Si configura quindi proprio in questo articolo, si ribadisce quella che è stata l'intenzione dei proponenti, nel dare quel loro tal significato e quella loro tal interpretazione alla af-

fermazione contenuta nello Statuto, nella Costituzione italiana sulla autonomia dei comuni.

Io però vorrei far notare che a un collare sempre si è soliti accomunare una medaglietta, e quegli esserini infelici e tanto piccoli, che medaglietta e collare portano, per lo meno pagano le tasse, proprio per il fatto che portano il collare.

Io mi auguro che anche in questo caso si paghi la tassa per il collare e la medaglietta!

Evidentemente, onorevole Assessore, — e qui si tratta di una formula escogitata per compromesso, per pura volontà, così, polemica, di distinzione, fra un gruppo ed un altro —, vedremo questi Sindaci con in tasca una sciarpa per andare a fare un matrimonio e con il medaglione e il collare per andare alla processione del Corpus Domini! E tutto ciò è sommamente ridicolo. Onorevole Assessore, io penso sia logico, opportuno ed ovvio, che si lasci il distintivo del Sindaco, quale esso è configurato dalla legge dello Stato e dal Regolamento, democratico regolamento, se appartiene all'anno di grazia 1911, riesumato dalle recenti disposizioni governative. E pertanto, decisamente io mi oppongo, non solo al riconoscimento della competenza della Regione in questa materia, ma anche all'instaurazione di questo secondo distintivo, che dovrebbe graficamente esprimere il nuovo Sindaco, nato dalla nuova legge.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Al cons. Ceccon è facile qui fare dello spirito e dare già per acquisite certe cose, e desideravo appunto spiegare qualche situazione al riguardo.

Ora, guardi, questo è il testo della Commissione, non il testo della Giunta. Su questo punto io ho avuto già occasione di parlare

con il Presidente della Commissione per far presente, non tanto motivi gravissimi, quali quelli che porta lei, o motivi di ridicolo in se stesso, — le dirò poi il perchè —, quanto semplicemente motivi che devono essere considerati per evitare che per una cosa del genere, che per me non è essenziale, la nostra legge debba scivolare in ulteriori illegittimità. Ora, il collare, in Italia, certamente è una novità, ma in molti stati è una cosa normalissima...

PREVE CECCON (M.S.I.): Dove è portato? Non è un'eccezione la sciarpa tricolore!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): ...e viene portato, quindi non c'è niente di preoccupante in tutto ciò.

Ora, una cosa deve esser chiara innanzitutto: che non è che la sciarpa tricolore, il distintivo del Sindaco, previsto dall'art. 69 del T.U., debba essere portato dal Sindaco, solo in quanto ufficiale di Governo...

BENEDIKTER (S.V.P.): Lo dice il Ministero dell'Interno in una circolare!?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): ...La fascia tricolore viene portata dal Sindaco nelle cerimonie ufficiali, nelle quali rappresenta evidentemente tutta la popolazione, e vuol proprio dimostrare che egli rappresenta tutta la popolazione. Quindi la sciarpa tricolore è espressione del Sindaco, sia come ufficiale di Governo, sia come rappresentante di tutta la popolazione. La sciarpa tricolore, per esempio, non viene portata, quando il Sindaco presiede il Consiglio, o presiede la Giunta o le commissioni comunali.

Si potrebbe quindi cercare una formula che, senza distinguere le vesti del Sindaco come ufficiale di Governo o rappresentante della popolazione, consenta di portare il collare in

quelle circostanze, nelle quali non può portare la sciarpa, ad esempio, quando presiede il Consiglio. Oppure anche, accanto alla sciarpa...

(Interruzione).

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ora qui il Consiglio però, dovrà tener presente di non creare delle ulteriori difficoltà in questa materia, nella quale poi tutte le illazioni sono possibili. Cioè noi possiamo stabilire quello che crediamo opportuno, entro i limiti stabiliti dalle nostre competenze, che sono di carattere concorrente e non esclusivo; non dovremmo però mettere i Sindaci nella incertezza e nel dubbio: metto questa o metto questo? Perchè uno sceglie questa, l'altro sceglie questo, ed allora, per aver scelto questo viene rimproverato da una parte della popolazione, per aver scelto quell'altra viene rimproverato dal Commissario del Governo o da altri organi! Questo lo dovremmo evitare, per lo meno. Ecco, quindi, entro questo ambito il Consiglio guardi che cosa è possibile fare.

PRESIDENTE: La parola al dr. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Zu dem zweiten Absatz: « Das Wappen, das Kennzeichen der Gemeinde, ist ein öffentliches Gut der Gemeinde im Sinne der Artikel 822, 823 und 824 des Bürgerlichen Gesetzbuches », möchte ich als Präsident der Kommission erwähnen, daß diese Bestimmung vielleicht zu sehr improvisiert wurde. Die Absicht war, das Wappen der Gemeinde als etwas zu kennzeichnen, das nicht von dritten Seite für andere Zwecke gebraucht oder auch mißbraucht werden kann, indem man es als öffentliches Gut deklariert. Ich bin nunmehr aber der Ansicht, daß diese Qualifizierung als öffentliches Gut vielleicht noch besser überlegt werden muß und daß es vorder-

hand jedenfalls genügen würde, wenn festgestellt wird, daß die Gemeinde befugt ist, mit eigenem Reglement den Gebrauch des Wappens, dieses ihres Kennzeichens, zu regeln. Denn daß die Gemeinde ein Recht auf dieses Wappen hat, so wie die physische Person auf den eigenen Namen und was dazu gehört, das müßte eigentlich klar sein und dürfte zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen gehören. Ich weiß aber nicht, ob sich die Rechtslehre schon damit befaßt hat, ob dieses Emblem nun laut Bürgerlichem Gesetzbuch ein öffentliches Gut ist oder ob es ein Bestandteil des Rechtes einer juristischen Person auf den Namen ist. Das könnte man auch dahingestellt sein lassen.

Was die Frage der Hüftbinde, wie sie im « Regolamento » von 1911 vorgesehen ist, oder der Halskette betrifft, so muß ich feststellen, daß die Kommission hier nicht improvisiert hat. Es war nicht ihre Absicht, irgendwelche zusätzliche Schwierigkeiten zu schaffen, damit dieses Gesetz nicht in Kraft tritt. Es gibt ein Rundschreiben des Innenministeriums vom 29. August 1873 — welches also nicht im Verdacht steht, von gewissen heute für uns lebendigen Strömungen beeinflusst zu sein —, in dem es heißt: « Il distintivo deve essere usato soltanto nelle funzioni solenni e sempre che il sindaco intervenga nella sua veste di ufficiale del Governo ». Weiter heißt es noch: « L'uso del distintivo è obbligatorio negli atti di matrimonio, nella funzione unita all'art. 56 dello stesso decreto ». Es besteht also eine Äußerung des Staates des Inhaltes, daß diese Hüftbinde nur gebraucht werden darf, wenn der Bürgermeister in seiner Eigenschaft als Regierungsbeauftragter auftritt. Jedenfalls ist das ein Argument mehr, um die Zulässigkeit eines anderen Erkennungszeichens, einer Kette mit Anhängseln, vom Standpunkt der allgemeinen Rechtsgrundsätze und der Grundsätze der staatlichen Gesetzgebung anzuerkennen und

ich glaube, es sollte, wie der Assessor gesagt hat, klargestellt werden, wann das eine und wann das andere gebraucht werden muß bzw. kann, den von einem Muß bezüglich der Halskette ist nie die Rede gewesen. Das soll eine reine Kann-Vorschrift sein. Der Gebrauch der Hüftbinde dürfte aber eher in die Zuständigkeit des Bürgermeisters als Regierungsbeauftragter fallen, weshalb wir diese Materie in dem vorliegenden Gesetz wohl nicht regeln können. Der damit verbundenen Schwierigkeit — die Frage bildet, wie ich betonen möchte, keinen wesentlichen Bestandteil der Gemeindeautonomie! — könnte man dadurch aus dem Wege gehen, daß man die Worte « ... quando questo agisce in veste di ufficiale del Governo... » ausläßt, so daß die Frage offen bleibt. Allerdings wird dann noch weniger geklärt, wann die Hüftbinde zu tragen ist. Da es sich jedoch um eine, ich möchte sagen, geringfügige Angelegenheit handelt, glaube ich, daß man den Einwänden auf diese Weise Rechnung tragen könnte.

(A proposito del secondo comma: « L'emblema, simbolo del Comune, è una proprietà pubblica dello stesso ai sensi degli articoli 822, 823 ed 824 del codice civile ». Vorrei osservare, in qualità di presidente della commissione, che la presente disposizione è stata forse troppo improvvisata. L'intenzione era di caratterizzare l'emblema del comune come qualcosa di cui non potesse essere fatto uso estraneo od anche abuso da parte di terzi appunto dichiarandolo una proprietà pubblica. Io sono però del parere che questa qualifica di proprietà pubblica debba essere maggiormente ponderata e che per ora sia sufficiente in ogni modo stabilire che il comune è autorizzato a regolare con ordinamento proprio l'uso dell'emblema, del suo proprio simbolo. Che il comune abbia diritto a questo simbolo, così come la persona fisica al proprio nome e a tutto quanto vi appartiene, dovrebbe

essere chiaro ed appartenere ormai ai comuni principi del diritto. Non so però se la giurisprudenza abbia già preso in considerazione ciò, se tale emblema sia una proprietà pubblica ai sensi del Codice Civile o se faccia parte del diritto della persona giuridica ad un nome. Si potrebbe però anche lasciare insoluto tale problema.

Per quanto riguarda la questione della sciarpa, come essa è prevista nel regolamento del 1911, o del collare, devo chiarire che la commissione non si è data in questo campo alle improvvisazioni. Il creare difficoltà aggiuntive di qualsiasi genere affinché la presente legge non entri in vigore non era affatto nelle sue intenzioni. Esiste una circolare del Ministero degli Interni in data 29 agosto 1873 (che perciò non può essere sospettata di influssi da parte di certe correnti vive oggi per noi) in cui si dice: « Il distintivo deve essere usato soltanto nelle funzioni solenni e sempre che il sindaco intervenga nella sua veste di ufficiale del Governo ». Più avanti ancora: « L'uso del distintivo è obbligatorio negli atti di matrimonio, nella funzione unita all'art. 56 dello stesso decreto ». Esiste dunque una comunicazione dello Stato prescrivente che la sciarpa sia usata soltanto quando il sindaco esplica le sue funzioni di ufficiale del Governo. Comunque questo è un argomento in più per riconoscere dal punto di vista dei principi legali in generale e da quello dei principi della legislazione nazionale l'ammissibilità di un altro segno di distinzione, di quello appunto del collare con medaglia. Credo che bisognerebbe mettere in chiaro, come ha detto l'Assessore, quando l'una o l'altro dovranno essere usati o meglio potranno, perchè di dovere riguardo al collare non si è mai parlato. Questa dovrebbe essere una pura disposizione facoltativa. L'uso della fascia dovrebbe però rientrare piuttosto nelle competenze del sindaco in qualità di ufficiale del Governo, ragione per cui non

possiamo dare un regolamento alla materia con la presente legge. Si potrebbe aggirare la difficoltà — vorrei sottolineare che la questione non rappresenta parte essenziale dell'autonomia comunale — tralasciando le parole « ... quando questo agisce in qualità di ufficiale del Governo... » e lasciando tutto in sospeso. Con ciò naturalmente si chiarirà ancor meno quando bisogna portare la fascia: visto però che si tratta di una faccenda vorrei dire futile credo che si potrebbe appunto in questo modo tener conto delle obiezioni).

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Brevemente, per associarmi a quanto è stato detto qui da parte del cons. Ceccon, a proposito e dell'uno e dell'altro tema che sono trattati in questo art. 5.

Per quanto concerne l'emblema del comune, non c'è nessun dubbio che esistano precise disposizioni emanate dallo Stato, le quali prevedono anche, fra il resto, che la concessione o riconoscimento dello stemma siano soggetti al pagamento di una tassa di concessione governativa.

Accenno a questo fatto, perchè sta a significare che la materia è stata ordinata ed è stata oggetto di norme ben precise, da parte dello Stato stesso. Molto precise, basta che ci si riferisca...

BENEDIKTER (S.V.P.): No, non molto precise.

CORSINI (P.L.I.): Eh! abbia pazienza, cons. Benedikter, adesso sono io che la invito o la prego di portar pazienza, anche perchè io, questa mattina, ho trovato quella documentazione che lei cercava...

BENEDIKTER (S.V.P.): Ma non l'ha portata!

CORSINI (P.L.I.): Guardi, ce l'ho qui. E' stato per un po' di riguardo verso il Consiglio regionale. La mostro a lei direttamente.

BENEDIKTER (S.V.P.): La porti, sarei molto curioso.

CORSINI (P.L.I.): Gliela porto a lei direttamente, per un atto di riguardo verso il Consiglio.

BENEDIKTER (S.V.P.): No, la porti al Consiglio.

CORSINI (P.L.I.): Comunque, le disposizioni dello Stato sono quelle contenute nel R.D. 23 aprile 1905, n. 234 e una successiva circolare da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 agosto 1929, n. 8606. Questo per dire se queste norme ci sono o meno.

Io non ricordo, signor Assessore, — e veramente qui avrei dovuto fare una ricerca prima —, non ricordo se nei precedenti disegni di legge in materia, questo argomento dell'emblema del comune fosse contenuto o meno. Perchè, se non c'era in quei disegni di legge, io mi domando se veramente valga la pena di mettere a rischio questa legge che stiamo per approvare per la terza volta, a rischio di essere rinviata un'altra volta dal Governo, per una questione di questo tipo e di questa natura. Mi sembra veramente che sarebbe correre un rischio, per lo meno, su una materia non eccessivamente importante. Perchè, se il Governo dovesse eccepire che non è nostra competenza, che non è nostra potestà legiferare in tale materia, ci rinvierebbe la legge e dovremmo un'altra volta, per lo meno, riportarla qui per la riapprovazione di tale articolo.

E chiudo su questa materia, mantenendo anch'io qualche preoccupazione, che proprio così chiara la nostra potestà legislativa in argomento, non sia. Il secondo punto invece, — non è per ridicolizzare; non c'è bisogno di ridicolizzare in questa seconda parte dell'art. 5, perchè, a mio avviso, è ridicola già di per se stessa —. Noi sappiamo che i nostri sindaci sono delle persone, che non credo abbiano, fra il resto, molto desiderio di fregiarsi pubblicamente di segni vistosi od altro. Già portano la fascia tricolore — e non certo per avversità verso il simbolo dello Stato —, già portano la fascia tricolore, proprio nei casi di necessità estrema. Vedere questi uomini con la fascia tricolore intorno al ventre può anche prestarsi qualche volta a delle considerazioni, almeno esteticamente, non molto belle. Noi adesso andiamo a creare un altro segno distintivo del signor sindaco, che fra il resto è un segno distintivo che, diciamolo pure, non ha molta attinenza con quello che è il gusto e la tradizione che abbiamo nella repubblica italiana. Dobbiamo dire anche questo, con molta cautela, perchè non vogliamo fare polemiche su questo argomento, ma è certo che io non ricordo, non solo adesso, ma neanche nella storia, di aver mai visto raffigurazioni di sindaci o di capi di amministrazioni comunali che, anche nel passato, dove pure i segni distintivi erano ambiti e desiderati, si presentassero con questo pataccone qui sul petto, a ciondolo. Mi pare che qualche cosa di simile si è visto a suo tempo...

PREVE CECCON (M.S.I.): Lorenzo de' Medici!

CORSINI (P.L.I.): Ecco, appunto. Durante la signoria medicea in Firenze...

PREVE CECCON (M.S.I.): Ma c'erano gli orafi.

CORSINI (P.L.I.): Ma non erano organi democratici, per dir la verità, quelli, erano anzi proprio distintivi del *princeps*. Proprio una concezione di amministrazione di Governo, completamente opposta a quella che noi stiamo per dare ai comuni della regione Trentino - Alto Adige.

Ma poi, signor Assessore, se lo immagina lei questo sindaco nostro, il quale, se si devono regolamentare con precisione l'uso di questi due segni distintivi dovrà avere una specie di codice in tasca, per sapere se il tal giorno deve mettere la fascia tricolore o il tal altro il simbolo di capo dell'amministrazione. Ma c'è un altro problema, che mi pare valga la pena di mettere in rilievo: questa autonomia comunale, — alla quale io credo, sia ben chiaro —, non è forse che in questo modo venga dotata di uno strumento, il quale insensibilmente potrebbe prestarsi ad allontanare sempre più anche i segni esterni del riconoscimento che questi comuni, per quanto autonomi siano, vivono all'interno di una Repubblica italiana, e invece dotarli di uno strumento per accentuare anche esternamente questa autonomia, che diventerebbe poi una forma, diciamo pure, anche psicologica, di distacco che io non vedo e non potrei di certo approvare.

Ma quello che mi pare sostanziale è un po' tutta la macchinosità di questo congegno. Continuiamo a dire che vogliamo rendere più semplici queste disposizioni, più democratiche, avvicinarle a quella che è la comprensione dei cittadini, semplicizzare, e via dicendo, ed ecco che noi diamo un bel pataccone al sindaco, perchè in ogni momento si possa vedere che è proprio lui il sindaco del Comune. Non è una cosa, mi pare, che possa essere accettata così, anche se non è così grave da doversi stracciare le vesti. Ce le straceremo le vesti, questo sì, nel momento in cui, per la introduzione di questo 1° comma dell'art. 5 e del 2° comma del-

l'art. 5, la legge dovesse essere rinviata dal Governo. Ebbene, allora sì, signor Assessore, è ovvio che noi verremo qui ancora una volta in Consiglio a dire: insomma, per la quarta volta dobbiamo ridiscutere questa legge, perchè abbiamo voluto introdurre una cosa di questo genere qui. Ma lasciamola stare, depenniamolo tutto questo art. 5, si continui ad usare di quelli che sono i simboli usati sino adesso. Se qualche comune vuole variarlo, la strada per variarlo esiste e non poniamo a rischio la legge che approveremo, di essere rinviata dal Governo per un motivo di questo genere.

(Assume la Presidenza il Presidente Rosa).

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Tutto sommato, proporrei che anche per questo articolo si sospendesse la trattazione e che si andasse avanti. Ci sono delle ragioni, che lo stesso Presidente della commissione ha riconosciuto, che ci consigliano a rimeditare su questo argomento, — cioè ai proponenti, perchè non è stata la Giunta a proporre questa modifica —, allo scopo di evitare che questo costituisca motivo di annullamento. Non ho parlato della parte che riguarda il 2° comma, l'emblema del comune; non ne ho parlato, perchè lo stesso Presidente della commissione ha ritenuto di dire — mi pare di aver capito — che rinuncia, cioè costituisce bene demaniale.

Avrei avute molte preoccupazioni, che già gli ho espresso, perchè non può essere assimilato a questo regime, quello dei beni demaniali, che presuppone un bene, oggetto di diritto che si vuol salvaguardare, evitandone la prescrittibilità e l'alienabilità. Quindi c'è già un primo argomento.

Per quanto riguarda la seconda questione, siamo veramente incerti, e pregherei quindi il Presidente di sospendere la trattazione di questo art. 5.

PRESIDENTE: C'è qualcuno che ha qualche cosa in contrario per questa sospensione? No. Allora sospendiamo la trattazione dell'art. 5 e passiamo all'art. 6.

Art. 6

La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune, si effettuano, a sensi dell'art. 7 dello Statuto di autonomia, con legge regionale.

Su questo articolo non ci sono emendamenti.

Metto in votazione l'art. 6.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 7

Le frazioni che abbiano mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per i Comuni e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comuni, sempre che al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali.

A tale fine è necessario che ne sia fatta domanda dalla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e residenti nella frazione.

Eguale facoltà è attribuita al capoluogo di un Comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate, e la do-

manda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori residenti nel capoluogo.

Su questo articolo non c'è nessun emendamento.

Qualcuno prende la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Sì, signor Presidente, per dissentire da quello che è il testo proposto dalla commissione.

E' un tema che si potrebbe anche ritenere inutile trattare, nella speranza che quella proliferazione di nuovi comuni che c'è stata nel Trentino — e che non ha avuto riscontro, come quantità, come volume di fenomeno, nell'Alto Adige, dove, io dico, si è agito con maggior saggezza di quello che si sia agito qui nel Trentino — nella speranza che questo processo di moltiplicazione dei pani e dei pesci si debba ritenere concluso, perchè siamo passati da 123 comuni che eravamo nel 1945 a 226, mi pare, comuni attuali. Non so se si vuol ritornare addirittura a quello che era il numero dei Comuni che l'Austria aveva ricostituito dopo il periodo napoleonico, che assommava, per il Trentino, a 400 e qualche cosa. Ma allora, forse, la moltiplicazione dei comuni era meno grave di quello che può essere adesso, innanzitutto perchè i comuni avevano minori funzioni, minori obblighi, e conseguentemente anche minore necessità di finanziamento, minori spese, e via dicendo.

Potremmo ritenere, dico, inutile trattare questo tema, pensando che questo fenomeno, questo processo sia concluso. Completamente no, perchè qualche domanda e qualche richiesta di ulteriore separazione c'è ancora sul tavolo, per cui qualche altro Comune nel Trentino, indubbiamente, verrà costituito nel futuro.

Ma non possiamo tralasciare di trattare questo tema, nella convinzione che la storia

non è mai ferma e che, se anche adesso questo processo può ritenersi quasi concluso, può darsi benissimo che con l'aumento della popolazione e con il mutamento delle condizioni ambientali, economiche e via dicendo, abbia a riprendere, e in un senso e anche in senso inverso. E' possibile anche che accada che si inizi un orientamento, una volta constatato nella pratica quanto grave sia questa moltiplicazione dei comuni, che si inizi un orientamento inverso, cioè di democratiche richieste, non certo con imperio dall'alto, di aggregazione di comuni in in comuni maggiori.

Ed ecco perchè il tema va trattato.

C'è anche qui un particolare che rivela come si sia mutato il criterio che aveva presieduto alla stesura dell'art. 7, da parte della Giunta, attraverso le proposte di modifica fatte dalla commissione. E questo particolare è lì, nella mancanza, nel testo della commissione, di una precisazione, quella che dice: « le frazioni che abbiano popolazione non minore di 500 abitanti ». Non è che io mi fissi sui 500 o sui 450 o sui 400, numero che può essere anche variato, ove vengano portate delle considerazioni per far ritenere che sia più opportuno diminuire il numero di tali abitanti, numero minimo degli abitanti o aumentarlo, e via dicendo, ma il fatto è questo: che in tale materia si è tolto l'unico elemento obiettivo a cui si ancorava il processo di distacco di una frazione e di ricostituzione di essa in comune autonomo.

Ora, è un discorso che potrebbe andare all'infinito, ma vale la pena di farlo, perchè, — come ho detto altre volte, lo ripeto anche adesso, convintissimo che corrisponda al vero —, le popolazioni del Trentino non hanno nè capito, nè apprezzato, per dir la verità, quanto è stato fatto dal Consiglio regionale, negli anni precedenti, perchè alcune volte questa ricostituzione è stata accettata e sancita con legge dal Consiglio regionale, altre volte, in altri casi invece, le

richieste di separazione e di ricostituzione in comune autonomo, non hanno avuto corso o si sono fermate nel corso della procedura o addirittura, arrivate qui in Consiglio regionale, sono state bocciate e respinte.

Ora, basterebbe già la considerazione che occorre dare alle popolazioni interessate la certezza e la sicurezza che, sia pure essendo questo un provvedimento legislativo che assume il Consiglio regionale e che perciò ha indubbiamente dei margini di discrezionalità, la certezza che ci si aggancia a delle condizioni obiettive, per cui il Consiglio regionale non è che possa, nella sua sovranità, dire sì o no, indipendentemente dalle condizioni obiettive stesse.

Ho ricordato altre volte, parlando di questo argomento, che nel restante della Repubblica italiana, questa separazione di frazioni, questa costituzione di comuni nuovi, avviene mediante atti amministrativi, contro i quali è possibile il ricorso, vuoi in sede gerarchica, al Ministero degli interni, vuoi il ricorso straordinario al Capo dello Stato e via dicendo, sia che la richiesta venga accettata, sia che questa richiesta di separazione di ricostituzione venga respinta. Ci troviamo di fronte ad un atto amministrativo perfetto, contro cui, dove si ritenga lesivo degli interessi dei censiti e dei richiedenti, è possibile un ricorso. Qui, naturalmente, niente di tutto questo, perchè ci troviamo di fronte ad un atto legislativo, atto legislativo che si perfeziona nel caso in cui la richiesta sia accettata ed accolta in una vera e propria legge, che non si perfeziona neppure, altro che in una votazione, che rimane a verbale del Consiglio, nel caso in cui la richiesta di separazione e di ricostituzione del Comune non venga accettata.

E allora mi domando io: va bene la sovranità del Consiglio regionale, va bene la discrezionalità trattandosi di un atto legislativo, ma vorremo dare una qualche sicurezza a queste popolazioni che proprio non si dice sì sì o no

no, a seconda di considerazioni varie od altro, ma che ci si ferma su qualche elemento obiettivo, esistente, che dica almeno il diritto, da parte dei censiti, di chiedere questa separazione, ove sussistano uno-due-tre-quattro-cinque fattori essenziali, che sono elencati dalla legge.

Già tutta la materia, a mio avviso, — ho già espresso altre volte questo parere —, già tutta la materia dovrebbe essere riveduta. Non c'è fretta, perchè c'è la speranza che casi di questo genere siano sempre in numero minore, ma se voglia perfezionare completamente questo settore, la materia dovrebbe essere riveduta ed oggetto di una iniziativa legislativa propria. Qui, nel testo della Giunta, era stato lasciato uno di questi elementi obiettivi. Si diceva: « le frazioni che abbiano popolazione non minore di 500 abitanti ». Ecco, si poneva un limite, si creava un diritto a chiedere, legato ad una condizione obiettiva, non di valutazione soggettiva, da parte del Consiglio regionale. Nel testo della commissione è scomparso, e si parla di frazioni che abbiano mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per i comuni e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali, abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono. Non sono mica elementi che si possono dichiarare obiettivi, implicano sempre una valutazione da parte del Consiglio regionale. Possono essere costituiti in comune, sempre che al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali. Io non voglio ripetere storie vecchie, ma è vero, è incontestabilmente vero che è stato detto no ad alcune frazioni che avevano tutti i requisiti, avendo i quali, altre hanno invece ottenuto la costituzione in comune autonomo. Ora, mi pare che proprio togliere di mezzo anche questo ultimo, questo esiguo elemento obiettivo, che era stato inserito nel testo della Giunta, signi-

fichi proprio lasciare una discrezionalità troppo ampia, che produrrà indubbiamente, tra il resto, come ha già prodotto nel passato, malcontenti di frazioni intere di censiti, e via dicendo. Per cui io voterò il testo proposto dalla Giunta e non quello proposto dalla Commissione legislativa, pur essendo chiaro che non mi fermo e non mi irrigidisco sul numero di 500 abitanti; se è ritenuto più opportuno arrivare a 400 o 350, come i signori consiglieri vorranno eventualmente suggerire, non c'è niente che lo osti. 500 abitanti possono anche essere un numero troppo alto per le condizioni generali delle nostre frazioni. Ma togliere — e chiudo — qualsiasi elemento obiettivo, a cui agganciare il diritto di chiedere e di riconoscere, mi pare proprio che sia eccessivo.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ja, es obliegt mir als Präsidenten der Kommission, die Vorschläge derselben, soweit sie nicht schon begründet sind, genauer zu begründen. Ich glaube, der Abgeordnete Corsini würde seine Kritik anders formuliert haben, wenn er gewußt hätte, woher die Kommission diesen Text hat. Für ihn ist nämlich alles, was von der Kommission kommt, suspekt: es wird damit die Einheit des Staates irgendwie in Frage gestellt. Die Kommission hat sich in diesem Fall den Text zu eigen gemacht, den die Regierung in der Neufassung der Gemeindeordnung dem Parlament vorgeschlagen hat; sie geht darin von einer numerischen Mindestanzahl ab. Warum sie davon abgegangen ist, darüber haben wir uns in der Kommission Rechenschaft gegeben: auch dort schlug der eine eine Mindestzahl von 1.000 Einwohnern vor, der andere eine solche von vielleicht nur 300, ebenso wie Sie, Herr Abgeordneter Corsini, jetzt gesagt

haben, es müßten nicht unbedingt 500, es könnten auch 450 sein. Vielleicht kommt jemand und meint, es könnten auch 430 sein. Wo bleibt da der Grundsatz? Man kann jedenfalls die Zahl 500 nicht zum Grundsatz erheben, ebensowenig wie die Zahl 1.000 oder 400. Andererseits werden Sie sich erinnern, daß es noch immer eine staatliche Norm gibt, daß die Gemeinden, die unter dem Faschismus aufgehoben, d.h. also einverleibt wurden, ohne Rücksicht auf ihre Einwohnerzahl wiedererrichtet werden können. Dieses Gesetz ist noch in Geltung und wir wollten es nicht einfach ignorieren, so daß man auch aus diesem Grunde von der Festsetzung einer Mindestzahl abgesehen hat. Ich bin aber der Ansicht, daß die Bestimmung als solche immerhin einen Wert hat, jedoch nur dann, wenn sie in Form von Richtlinien genügend sachliche Anhaltspunkte bietet, um sich ein Urteil bilden zu können. Ich glaube, solche Richtlinien sind immerhin vorhanden: erstens einmal das Erfordernis, daß beide Gemeinden, die alte und die neue, lebensfähig sein sollen; zweitens, daß die örtlichen Verhältnisse dafür sprechen sollen, z.B. die Entfernung, und daß die Ortschaften auf Grund ihrer wirtschaftlichen und sozialen Merkmale eigene Interessen haben. Das sind immerhin Richtlinien, die in den meister Fällen tatsächlich erlauben, eine eindeutige Lösung zu finden, die dem freien Ermessen oder der Willkür nicht zu viel Spielraum lassen. Ich glaube, daß dieser Art. 7, wie ihn die Kommission vorschlägt, nicht schlecht formuliert ist; nicht weil ihn die Kommission — oder in diesem Fall der Staat — vorschlägt, sondern weil eben genügend Richtlinien darin enthalten sind, die weniger willkürlich sind, als wenn 500 oder 1.000 Einwohner als Mindestanzahl festgesetzt werden. Wenn man eine Norm aufstellen will, die für alle Zukunft gelten soll, könnte man meines Erachtens ohne

weiteres bei diesem Vorschlag bleiben, der genügend konkrete Richtlinien enthält.

(Infatti spetta a me come presidente della commissione motivare esaurientemente le proposte della stessa, se esse non lo siano già. Credo che il cons. Corsini avrebbe formulato altrimenti la sua critica se avesse saputo di dove la commissione ha preso questo testo. Per lui tutto ciò che viene dalla commissione è sospetto ed ogni volta è messa in forse l'unità dello Stato. In questo caso la commissione ha fatto proprio il testo proposto dal Governo al Parlamento nella nuova redazione dell'ordinamento comunale, testo che tralascia la condizione del numero minimo degli abitanti. Ci siamo resi conto in commissione del perchè si sia fatto questo: anche lì qualcuno proponeva un numero minimo di 1.000 abitanti, qualcun altro forse di 300, allo stesso modo come lei, cons. Corsini, ha detto ora che non dovrebbero necessariamente essere 500, che potrebbero anche essere 450. Ora forse qualcuno opina che potrebbero anche essere 430. Dov'è qui la base? Non si può far assurgere a base il numero 500, come non lo si può fare coi numeri 1.000 o 400. D'altra parte si ricorderà che esiste ancor sempre una disposizione secondo la quale i comuni che sono stati eliminati, cioè incorporati, sotto il fascismo possono essere ricostituiti senza riguardo al numero dei loro abitanti. Questa legge è ancora valida e non volevamo ignorarla cosicchè anche per questa ragione abbiamo tralasciato la determinazione di un numero minimo. Sono però del parere che la disposizione ha sempre un certo valore in quanto tale ma solo se offre, sotto forma di direttive, concreti punti di riferimento sufficienti per potersi formare un giudizio. E mi sembra che tali direttive ci siano: per prima cosa l'esigenza che entrambi i comuni, il vecchio e il nuovo, siano vitali, secondo che le condizioni locali rappresentino un argomento favorevole (per es. la di-

stanza) e che le due località abbiano interessi distinti per le loro proprie caratteristiche economiche e sociali. Queste sono in ogni caso direttive che permettono nella maggior parte dei casi di trovare effettivamente una soluzione univoca e di non lasciare troppo gioco ai pareri o all'arbitrio. Credo che questo articolo 7 come è stato proposto dalla commissione non sia mal formulato; non perchè lo abbia formulato la commissione — in questo caso anzi lo Stato — ma perchè contiene direttive sufficienti e meno arbitrarie dello stabilire in 500 o in 1.000 abitanti il numero minimo per il distacco. Se bisogna fissare una norma valevole anche per il futuro si potrebbe secondo me benissimo attenersi a questa proposta contenente direttive concrete sufficienti).

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Soprattutto dopo che si sono intesi gli interventi degli onorevoli consiglieri che mi hanno preceduto, trovo sia veramente interessante notare le sfumature che la legge ha poste.

E innanzitutto queste sfumature le troviamo proprio nell'argomento principe della discussione che c'è stata, cioè sul numero: infatti la nostra legge, prima stesura, diceva « 500 abitanti », per costituire la frazione in comune; il T.U. del '15 ne prevedeva 3000 la recente legge di riforma del T.U., alla quale giustamente si è richiamato il cons. Benedikter, ha tolto di mezzo questo vincolo posto dal numero. E secondo me, vedete, è logico, perchè dobbiamo ad un certo momento pensare anche alle date: 1915-1934. Io mi domando quali degli onorevoli ed illustri estensori di questi due testi di legge, avrebbe mai pensato a quanto è avvenuto a Roma, non tanti giorni fa. Io mi chiedo quale di questi professori di diritto o di questi

alti funzionari, avrebbe mai pensato allora che a Roma si potesse tenere un congresso internazionale per gettare le basi e parlare profondamente di strutture comunali intereuropee, di un diritto amministrativo europeo. A Roma, in un congresso. Chi avrebbe mai pensato — 1915-1934 — che si sarebbe potuti arrivare, ad un certo momento, alla creazione di un diritto comunitario, anche negli enti comunali? Chi avrebbe potuto pensare, — 1935-1934 — che un Ministero trovasse collocazione ad Ostia? Nessuno, quando nel 1915 estendeva le norme del T.U., avrebbe pensato a questa enorme dilatazione dei confini del Comune! Quindi è logico che sia stato, e giustamente, tolto dalla legge proposta dall'onorevole Scelba questo limite, per poter creare da frazioni comuni. E secondo me è giusto che la nostra legge lo abbia recepito. E i tempi camminano: 1915-1934. In che misura gravava il personale degli enti sugli enti stessi? A quell'epoca era prescritto il 15%, oggi si trova a gravare per il 75%, e si prevede un'assunzione di compiti nuovi da parte dei comuni: la assunzione delle farmacie, le assunzioni delle spese per gli asili e che so io! Ci si combatte, ci si dibatte, per poter entrare ampiamente e sempre in maniera più concreta in quello che secondo me è il circolo vizioso dei consorzi. Quindi, aver superato questa barriera, per me è già segno veramente di prevedere il futuro e di camminare verso il futuro. Chi avrebbe mai potuto pensare che la frase più grande, quella che otteneva il maggiore effetto alla recente assemblea degli uomini di legge a Palermo, sarebbe stata quella pronunciata dall'eccellenza Torrente, quando disse: « distruggiamo le piccole preture ». Così disse: « distruggiamo le piccole preture; non servono a nulla. E' in esse che si attua non solo l'aumento delle spese, ma la polverizzazione alla periferia della giustizia. E noi avremmo mai potuto prevedere limiti di abitanti, per dar vi-

ta a nuovi comuni? Io non lo credo, e non credo nemmeno che sia valida la affermazione, contenuta in questo articolo di legge, che debbano esserci presenti condizioni dei luoghi, ecc. ecc. Oggi, anno di grazia 1962, T.U. del '15. Ma allora, onorevoli consiglieri, salire al rifugio di Boca era un'impresa alpinistica; oggi giorno in bicicletta dallo stesso rifugio si scende a Cortina. Ma quale natura dei luoghi dobbiamo veramente rapportarci ai tempi che videro la nascita delle leggi! E quindi, se è superato ormai anche quel concetto della natura dei luoghi, penso, tanto più ed a maggior ragione si debba ritenere superato il concetto del limite posto al numero degli abitanti. Ed è profondamente esatto poi che dovrà essere nella coscienza degli amministratori comprendere se sia opportuno, se sia doveroso e logico imporre agli amministrati nuove spese, per creare i nuovi enti. E' nella loro responsabilità che bisogna trovare il limite alla costituzione dei nuovi comuni, e del resto l'onorevole Assessore agli affari generali si ricorderà quanta materia di contendere venne proprio al convegno ai VI stati generali dei comuni di Europa, a Vienna: il problema dei comuni rurali, il problema dell'incameramento di questi comuni da parte delle metropoli, la lotta preconizzata e dichiarata di questi piccoli comuni rurali alle metropoli, per non farsi assorbire o per lo meno per tentar di restare, come entità autonoma, all'interno di esse!

Non è vero, onorevole Presidente del Consiglio, che io non abbia presentato emendamento a questo articolo; la fretta, purtroppo, delle dattilografe, le ha portate a saltarlo, ma io mi ero premurato di fissare un altro concetto, che invece abbiamo dimenticato, dalla legislazione dello Stato, ed era quello dei proponenti, di coloro che potevano richiedere la erezione della frazione a nuovo comune. La nostra legge, in questo caso, ha recepito, una volta

ancora, la norma della legge di riforma del T.U. della legge comunale e provinciale, proposta dall'onorevole Scelba, e parla di maggioranza degli elettori. Cioè si è introdotto questo concetto della eguaglianza politica, per poter richiedere determinate cose. Mi preme far osservare, che proprio nella legge dello Stato, prima, T.U. del '15, testo del '34, si prescriveva la maggioranza dei contribuenti per chiedere nuove spese in funzione dei nuovi comuni, ed anche lo stesso regolamento della legge comunale e provinciale, pubblicato nel 1911, è largo è preciso di disposizioni, sul come si devono raccogliere le firme, per impetrare l'erezione di una frazione a nuovo comune, e sul chi deve porre la firma, per ottenere quanto richiesto. Ed è logico, io torno a ripetere, è logico, che sia la maggioranza dei contribuenti quella che responsabilmente deve proclamare questa esigenza, perchè lo conferma anche il nostro codice civile, onorevole Presidente. Che cosa avviene nei condomini? Forse che le decisioni per nuove spese vengono assunte dalla maggioranza degli appartenenti al condominio? Sì, dalla maggioranza degli appartenenti al condominio, però espressa in millesimi: dalla maggioranza di chi paga di più in spese di gestione e in spese d'affitto. E' logico, e mi pare che se un motivo di critica a questo articolo vada ricercato, esso si debba proprio configurare nell'aver sostituito il concetto del contribuente a quello dell'elettore. Questo risponde, a mio modo di vedere, ad una errata impostazione di giustizia.

Pertanto penso che non si possa nemmeno parlare di votare questo emendamento, perchè non figura nel testo distribuito, in quanto è rimasto anch'esso, purtroppo, nella macchina.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il fenomeno della costituzione dei nuovi

comuni direi che ormai si è chiuso: attualmente pende una domanda di un comune della provincia di Trento. Direi che non si può neanche prevedere che i prossimi anni ci portino a costituzione di comuni in numero notevole. Ciò premesso, devo dire che la Giunta è d'accordo col testo della commissione, per questo motivo: come loro hanno potuto vedere, confrontando il testo della commissione col testo della Giunta, il testo della commissione che ricalca fedelmente il testo della proposta governativa, accentua tutte quelle forme di garanzia, sia per il comune che vuole costituirsi, sia per il caso di capoluogo di un comune che voglia staccarsi dalle altre frazioni. Nell'art. 7 del testo della commissione, si dice: « che abbiamo mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente », il che non è nella stessa misura nel testo della Giunta. E poi aggiunge ancora: « e che, per altre caratteristiche economiche e sociali, abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono ». Altra novità: « sempre che al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali ». Come vedono, direi che ci sono tali e tante formule di garanzia, stabilite perchè il Consiglio e la Giunta abbiano elementi di valutazione, per poter giudicare se val la pena o no di costituire un nuovo comune, per cui la questione del numero non ha più nessuna importanza. Direi quindi che la sostanza della questione non sta nel numero, che si potrebbe sostenere in 500, come in 450, come in 600, come in 750, senza che con ciò le cose cambino sostanzialmente, ma la sostanza del problema sta su tutto quel complesso di norme, che danno un indirizzo al legislatore ed all'amministratore per erigere nuovi comuni.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? E' posto ai voti l'art. 7.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astenuti.

La seduta è sospesa per dieci minuti.

(Ore 17).

Ore 17.25.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Art. 8

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro Comune contermini, quando la domanda sia fatta dagli elettori a norma dell'articolo precedente, e concorra il voto favorevole del consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi.

Non si fa luogo al distacco di frazioni ove il Comune, cui esse appartengono, venga a trovarsi, per effetto del distacco, nell'impossibilità di provvedere alle esigenze comunali.

Ci sono due emendamenti proposti dal cons. Ceccon che riguardano il 1° e 2° comma.

Il 1° comma dice: « Una frazione può essere distaccata dal proprio comune e aggregata ad altro contermini, quando ne facciano domanda gli elettori, a norma del primo comma dell'articolo precedente ».

2° comma: « Qualora però il Comune perda con le frazioni anche la capacità di assolvere alle funzioni volute dalla legge, nessuna nuova o diversa aggregazione potrà essere concessa ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): E' l'inter-vento più rapido che io possa fare, onorevole Presidente. Si tratta, è chiaro, di un puro emendamento di forma. Mi pare che la materia con-

tenuta qui dentro, così enunciata e presentata, risponda meglio. Tutto qua.

PRESIDENTE: Nessuno prende la parola?

E' posto ai voti l'emendamento del cons. Ceccon, al 1° comma dell'art. 8.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

E' posto in votazione l'emendamento al 2° comma dell'art. 8.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

E' posto in votazione l'art. 8.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvata a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 9

Due o più comuni contermini possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentono, essere fusi fra loro od aggregati ad altro Comune, rispettivamente le loro circoscrizioni territoriali possono essere modificate per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i consigli comunali interessati ne facciano domanda.

Ci sono due emendamenti su questo articolo, proposti dal cons. Ceccon, al 1° e 2° comma.

1° comma: « Due o più Comuni contermini possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentono, essere fusi fra loro od aggregati ad altro Comune ».

E' aperta la discussione su questa proposta.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, mi pare che anche qui sia una questione essenziale di forma. Ad un certo momento, ciascuno di noi deve avere anche il do-

vere di esprimere i concetti giuridici nel miglior modo che sia possibile.

Ora, per carità, questo non lo dico per rivendicare a me simile capacità, io sono un balbuziente in questo senso. Leggendo la fatica degli altri, mi sembrava di poter esprimere gli stessi concetti in un modo diverso. Cosa vuole, questo dipende anche da una diversa mentalità, quindi non c'è nessuna bravura da parte mia.

Voglio dire che mi sembra logico dividere questo articolo, in due commi, il primo dei quali dice essenzialmente così: « Due o più comuni contermini possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentono, essere fusi fra loro od aggregati ad altro comune ».

2° comma: « Le circoscrizioni territoriali di Comuni contermini possono essere modificate per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, su domanda dei rispettivi consigli che ne fissano pure le condizioni ».

Mi pare che questa dizione corra meglio e sia la più logica. Tutto qua.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non vedo perchè non si possano accettare questi due emendamenti, che sono la divisione dell'unico comma nostro. Quindi noi siamo d'accordo, sopprimendo però la frase: « ... che ne fissano pure le condizioni ».

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'emendamento al 1° comma dell'art. 9.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è accolto all'unanimità.

E' posto in votazione l'emendamento al 2° comma dell'art. 9, senza le parole « che ne fissano pure le condizioni ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Con questo è votato anche l'articolo, perchè i due emendamenti sostituiscono tutto l'articolo. Quindi anche l'articolo è approvato.

Art. 10

Le modifiche delle circoscrizioni comunali non regolate dai precedenti artt. 7, 8 e 9, quelle del capoluogo e della denominazione del Comune, possono essere promosse, con deliberazione motivata, da uno o più Consigli comunali interessati. La modifica della circoscrizione deve essere motivata dalla necessità di espandersi sul territorio di Comuni contermini, semprechè il provvedimento non pregiudichi interessi rilevanti del Comune, sul cui territorio l'ampliamento dovrebbe effettuarsi.

Sulle proposte relative alla costituzione di frazioni in Comuni autonomi, al distacco di frazioni da un Comune per essere aggregate ad altro, al distacco del capoluogo, alla modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune, vengono sentiti i consigli dei Comuni interessati, che si esprimono con motivata deliberazione.

Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore può produrre, entro 20 giorni dall'ultimo di pubblicazione, proprie osservazioni alla Giunta provinciale, la quale le trasmette alla Giunta regionale ».

All'art. 10 sono stati presentati 3 emendamenti, proposti dal cons. Ceccon, al 1°, 2° e 3° comma.

1° comma: « ... consigli comunali che ne abbiano interesse. Costituisce motivo alla modifica delle circoscrizioni la necessità per un Comune ad espandersi sul territorio di Comuni contermini, semprechè non ne risulti pregiudizio a loro eventuali interessi rilevanti ».

E' proposta poi la soppressione del 2° e del 3° comma.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Sì, onorevole Presidente, mi preme dire questo: che ritengo utile, necessaria e doverosa una scissione nella materia contemplata in questo articolo. Ritengo utile, necessaria e doverosa introdurre una spaccatura, sempre nel corpo dell'articolo, perchè configura esso due diversi aspetti dell'azione: il primo comma contempla infatti una ipotesi, « le ipotesi » e solo esse, ipotesi cioè che si possono verificare. I restanti commi dettano invece precise norme procedurali e mi pare quindi che, nella logica formulazione di un articolo di legge, questo debba essere tenuto presente. Perchè le norme che determinano la procedura seguono, non sono contemporanee all'azione delle precedenti ipotesi, al verificarsi delle precedenti ipotesi; esse seguono il verificarsi delle ipotesi. Ritengo quindi necessaria la formulazione di due articoli, proprio per dare una stesura corretta al nostro disegno di legge. Quindi io vorrei fermarmi a questa prima parte, a questo primo aspetto dell'emendamento, sulla utilità e sulla necessità, cioè, di creare due articoli da questo unico articolo. L'emendamento da me proposto, e che resterebbe come art. 10, dice appunto così: « con deliberazione motivata da uno e più Consigli comunali, che ne abbiano interesse. Costituisce motivo alla modifica delle circoscrizioni, la necessità per un Comune ad espandersi sul territorio di Comuni contermini, semprechè non ne risulti pregiudizio a loro eventuali interessi rilevanti ».

Come gli onorevoli consiglieri avranno avuto modo di notare, non si tratta che di un emendamento di forma, che non investe minimamente la sostanza. Mi pare cioè che la materia contenuta in questo primo comma, espressa nel modo che io mi sono permesso di dettare, trovi una sua migliore armonia.

Pertanto, io prego l'onorevole Presidente di voler mettere in discussione il fatto fondamentale della divisione della materia contenu-

ta in questo art. 10, in due distinti articoli, per i motivi di tecnica legislativa, che mi sono permesso, fino a questo momento, di esporre.

PRESIDENTE: Chi prende la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Mi deve scusare, ma questa mattina appena abbiamo avuto tutto questo po' po' di emendamenti, non ho avuto il tempo materiale per consultarmi con qualcuno perchè ho dovuto essere qui al banco e non muovermi. Quindi il consigliere proponente non deve arrabbiarsi se, nella preoccupazione di non toccare certe formule già studiate abbondantemente, noi intendiamo non modificare. In questo senso, francamente, lo spezzettamento di questo articolo in due può dar luogo ad inconvenienti. Io in linea di massima resterei sul testo dell'art. 10, che è stato già esaurientemente elaborato.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir sollten nicht deswegen, weil wir etwas getrunken haben, nun eine Vertagung der Sitzung beantragen. Ich glaube noch in der Lage zu sein, zu verstehen, daß es sich hier wirklich nur um formelle Abänderungen handelt, die den Zweck haben, den formellen Aufbau des Gesetzes verständlicher zu machen. Man kann ihnen daher ohne weiteres zustimmen.

(Non si dovrebbe proporre un aggiornamento della seduta soltanto perchè abbiamo bevuto un po'. Credo di essere ancora in grado di capire che qui si tratta di un emendamento soltanto formale con lo scopo di rendere più comprensibile la struttura esterna della legge. Perciò si può senz'altro approvarlo).

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

Allora viene posto in votazione l'emendamento al 1° comma dell'art. 10, proposto dal cons. Ceccon.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con due astensioni.

Il 2° comma e il 3° dell'art. 10 originario, che sono soppressi, vengono sostituiti col 1° comma e 2° comma di un art. 10 bis, sul quale pure siamo d'accordo.

Allora lo rileggo.

1° comma: « Sulle proposte avanzate in applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della presente legge, vengono sentiti i Consigli dei Comuni interessati, che si esprimono con motivata deliberazione ».

2° comma: « Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore entro 20 giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni che la Giunta provinciale trasmette alla Giunta regionale ».

Viene posto in votazione il 1° comma dell'art. 10 bis.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Viene posto in votazione il 2° comma dell'art. 10 bis.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astenuto.

Art. 11

I confini fra Comuni possono essere determinati o rettificati con deliberazione dei consigli comunali interessati, che ne fissano d'accordo le condizioni.

La determinazione o la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente del-

la Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima; sono disposte per delega con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, se i Comuni interessati appartengono alla medesima provincia.

La determinazione o la rettifica dei confini in caso di mancato accordo sono disposti d'ufficio, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Su questo articolo c'è un emendamento al 1° comma, proposto dal cons. Ceccon, che suonerebbe così: « ... consigli comunali possono determinarlo con propria delibera e, se del caso, provvederne la rettifica, stabilendo di comune accordo le condizioni ».

Il 2° comma verrebbe sostituito con questo emendamento: « La determinazione o la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima ».

Il 3° comma invece rimane.

Cons. Ceccon, vuole illustrarlo? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Perchè onorevole Presidente ed onorevoli consiglieri io ho proposta questa modifica? L'ho proposta perchè essa tende, — questa è la mia volontà —, tende a riportare un equilibrio, un equilibrio che si è rotto, e lo si è rotto volutamente, penso, e rotto, si badi bene non sul piano politico, ma sul piano del diritto. 1° comma: « qualora i confini fra due ecc. ecc., i consigli comunali possono deliberare la determinazione e se del caso », con quel che segue.

E' evidente che qui si codifica il rapporto fra le parti, ed è logico che sia così, logicissimo, perchè questo concetto risponde allo stesso spirito del diritto privato. Per esso, pure i con-

fini sono incerti e indefiniti, ma una la fonte che detta la norma, cioè l'accordo fra le parti. In tutti gli altri casi invece, mi pare dubbio non esista sul fatto che si tratti di una variazione di territorio. Non si può più parlare di confini indeterminati, è variazione di territorio, e per la variazione di territorio, mi pare sia necessaria la presenza di una legge, la quale legge non ammette deleghe, e questo lo si evince, appare chiaro dalle precedenti disposizioni legislative in materia, varate dallo Stato, non solo dallo Stato ma da una regione a statuto autonomo, quale la Sicilia.

Infatti, dice il T.U. del '34, « e le rettifiche di confine previste negli articoli precedenti, sono disposte con decreto reale, sentito in ogni caso il parere dei podestà dei comuni interessati, del rettorato provinciale e del Consiglio di Stato.

Art. 9 della Sicilia, ove la legge che dispone la modificazione delle circoscrizioni dei comuni non stabilisca altrimenti, « alla rettifica di confini fra gli enti interessati si provvede con D. del Presidente della Regione, sentiti i comuni interessati e udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa ».

Sia il T.U. del '34, come la legge dell'ordinamento degli enti autonomi siciliani, è evidente che si ispira a quella che è una norma comune del diritto privato.

Così provvede lo Stato e provvede anche un'altra regione autonoma. E noi come provvediamo invece? Che cosa contempliamo? Contempliamo le deleghe. Ma nell'ambiente della Regione e delle due Province esiste, mi pare, — e lo si deve sottolineare —, una aderenza fisica, una aderenza materiale, una aderenza spirituale, oltre che territoriale, che non si può dividere, che non si può assegnare a qualcuno mediante delega. Come la vita del Comune non può essere avulsa dalla vita dello Stato, dalla

vita della Regione, così l'ordinamento giuridico non ammette fughe o sbandamenti. Anche nella autonomia, io penso, deve esistere sempre un senso di unitarietà, che, si badi bene, non è senso di unitarietà del potere, ma bensì unità ed armonia del potere giuridico.

Pertanto, proprio in rispetto a questi principi fondamentali di tutto il nostro ordinamento giuridico, io penso che questi decreti per la variazione territoriale debbano essere emessi dalla Giunta regionale e che la stessa non possa assolutamente procedere a deleghe.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Entweder handelt es sich um wirkliche Änderungen der Gemeindegrenzen, dann müssen sie auf Grund des Art. 7 des Regionalstatuts mit Gesetz vorgenommen werden, und daran kann durch dieses Gesetz nichts geändert werden; oder es handelt sich um etwas anderes, um eine Berichtigung (rettifica) oder eine Feststellung (determinazione) von Grenzen, deren Verlauf unklar ist, dann müssen diese mit Verwaltungsakt vorgenommen werden, denn auch das königliche Dekret, das Dekret des Präsidenten der Republik, das Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses sind Verwaltungsakte und keine Gesetze. Wenn es sich aber um einen Verfallsakt und kein Gesetz handelt, dann kann dieser gemäß Art. 14 des Autonomiestatuts auch delegiert werden. Was aber mit Gesetz gemacht werden, muß, kann selbstverständlich nicht delegiert werden; das Gesetz als solches kann auch nicht durch ein Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses oder von wem immer ersetzt werden. Wenn es aber ein Verwaltungsakt ist, dann kann er auch vom Präsidenten des Regionalausschusses an den Präsidenten des Landesausschusses delegiert wer-

den. Dagegen kann man wohl kaum etwas einwenden, denn der Art. 14 unterscheidet nicht zwischen Verwaltungsfunktionen, die delegiert werden können, und solchen, die nicht delegiert werden können. Daher glaube ich, daß, sofern es sich nicht um Gebietsänderungen handelt, die unter den sogenannten Vorbehalt (riserva) des Gesetzes fallen, die Übertragung der diesbezüglichen Funktion auf den Präsidenten des Landesausschusses verfassungsrechtlich zulässig ist.

(O si tratta di una vera e propria modifica dei confini comunali, e allora essa dovrà esser fatta per legge secondo l'art. 7 dello Statuto regionale e la presente legge non potrà cambiarsi nulla, oppure si tratta di qualcosa altro, di una rettifica, di una determinazione di confini, la cui delimitazione non è ancora chiara, ed allora queste operazioni dovranno esser fatte attraverso un atto amministrativo poichè anche il decreto reale, quello del Presidente della Repubblica o della Giunta regionale sono atti amministrativi e non leggi. Se si tratta dunque di un atto amministrativo, e non di una legge, questo può essere anche delegato a norma dell'art. 14 dello Statuto di autonomia.

Quanto è fatto per legge non si può logicamente delegare; una legge in quanto tale non può essere sostituita da un decreto del Presidente della Giunta regionale o di chicchessia. Se però si tratta di un atto amministrativo, il Presidente della Giunta regionale può delegarlo a quello della Giunta provinciale ed a ciò si possono fare ben poche obiezioni perchè l'art. 14 non fa alcuna distinzione fra funzioni amministrative che possono esser delegate e che non possono esser delegate. Per questo credo che, finchè non si tratti di modifiche di territorio le quali cadono nella cosiddetta « riserva » della legge, il passaggio delle funzioni relative al Presidente della Giunta provinciale sia costituzionalmente ammissibile).

PRESIDENTE: Chi altro prende la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io devo fare presente una situazione, che discende dai rilievi che il Governo ha fatto a suo tempo. Noi stiamo esaminando, all'art. 11, la proposta della Giunta regionale, che fa presente questo caso: « il confine fra due o più comuni non è delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili e dà luogo ad incertezze ». Di qui la necessità che i Consigli comunali deliberino la determinazione o la rettifica del territorio. Si tratta di casi dunque ben specifici. Ripeto ancora: c'è una incertezza oppure i confini non sono facilmente riconoscibili. La proposta della commissione, viceversa, non dà luogo, ma può dar luogo ad un'altra ipotesi, che è stata già esposta all'art. 10, cioè al caso di modifiche della circoscrizione comunale, cioè di modifiche di una certa importanza. Come si fa a vedere se una modifica è di una certa importanza o di piccola importanza?

Non si può evidentemente misurare a metri la entità della modifica. Il Governo, nei suoi rilievi, aveva detto che questa modifica, prescritta dal precedente art. 11 approvato nel 1958, è in contrasto con l'art. 7 dello Statuto.

L'art. 7 dello Statuto dice: « con legge della Regione, sentite le popolazioni, possono essere istituiti nuovi comuni o modificate le loro circoscrizioni ».

Quindi la determinazione dei confini, di cui si parla nella proposta della Commissione, rientra e può rientrare tra quelle modifiche di circoscrizione, previste dall'art. 7, per le quali è prevista la legge. Ora, noi non abbiamo ottemperato a questo rilievo del Governo; abbiamo spostato i termini, abbiamo svolto altre considerazioni, ma non siamo usciti da questo dilemma. Il Consiglio deve pur esaminare, se non vogliamo che si ritorni su questo punto e si

rilevi una illegittimità. Per questo motivo, nell'incertezza cioè, nella preoccupazione che questa situazione dia luogo ad illegittimità da parte del Governo, io manterrei il testo dell'art. 11, il quale configura puramente e semplicemente la delimitazione dei confini, derivante da segni naturali non facilmente riconoscibili, o comunque confini che danno luogo ad incertezza. Anche gli ulteriori rilievi del Governo, dopo l'approvazione, dimostrano che questo punto non è stato superato, e non saprei veramente come potesse essere superato, come possa esser superato dal testo dell'art. 11. Il 1° comma dell'art. 11, pertanto, nel testo della Commissione, non potrebbe essere accolto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte italienisch sprechen, damit mich meineitalienischen Kollegen in dieser Frage wirklich genau verstehen.

(Vorrei esprimermi in italiano affinché i miei colleghi italiani mi capiscano veramente bene su questo argomento).

L'osservazione dell'Assessore competente mi induce a riferire un particolare sulla trattazione di questo disegno di legge. Allorquando io ero Assessore agli affari generali della Regione, due volte il Consiglio regionale ha votato questa legge, su per giù nel medesimo testo. E quando, insieme con l'allora Presidente della Giunta regionale Odorizzi abbiamo trattato la cosa più volte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e l'ultima volta, cioè al momento del secondo varo della legge, ci furono ancora dei rilievi, definiti di « illegittimità costituzionale » che riguardavano soltanto l'art. 16, circa la competenza della Regione a sciogliere i consigli comunali, — cosa che nel frat-

tempo è stata superata anche in base a sentenze della Corte costituzionale —, la questione dell'uso delle lingue, in quanto si contestava la competenza della Regione a regolarla senza norme di attuazione, e riguardavano, se non mi sbaglio, la materia dell'onere per servizi di culto. Questi motivi erano classificati, definiti, come motivi di illegittimità costituzionale. E così si è rimasti d'accordo, in sede di Presidenza del Consiglio dei ministri, — potrei indicare anche le persone che hanno partecipato alla riunione —, che questi tre sarebbero stati motivi di rilievo per i quali allora il Governo sarebbe stato indotto ad adire alla Corte costituzionale, mentre tutto il resto, — e ciò risulta anche dalla stesura, dalla formulazione del rinvio —, tutto il resto era da considerarsi come rilievi che venivano fatti per indurre possibilmente il legislatore regionale a cambiare opinione, a ripensarci e via dicendo; però non avrebbero dato luogo ad ulteriore rinvio per motivi di illegittimità costituzionale, e non avrebbero ulteriormente impedito l'entrata in vigore della legge, se fossero stati superati i tre rilievi di carattere costituzionale. A questi rilievi di carattere non costituzionale, appartiene anche questo. Questa è una questione non di importanza essenziale, cioè la distinzione tra che cosa è una modifica territoriale del Comune e che cosa è semplicemente una determinazione dei confini e rispettivamente una rettifica. Qui la distinzione sarà concettualmente difficile, sarà difficile cioè definire in che cosa consista la differenza, comunque la legge statale distingue determinazioni e rettifiche da un lato e modifiche dall'altro, per cui per le modifiche vale per noi il regime della riserva di legge, deve essere fatta una legge « sentite le popolazioni », mentre per le determinazioni e per le rettifiche, non vale la riserva di legge. Ora la commissione qui non è andata ancora alla ricerca di creare difficoltà, perchè la legge possibilmente trovi ancora delle

remore per entrare in vigore, ma semplicemente ha fatto questo ragionamento: nel nuovo testo di proposte « riforma della legge comunale e provinciale », c'è una nuova dizione, che suona così: « due o più comuni possono chiedere la determinazione o la rettificazione dei loro confini o modificazione territoriale ».

Allora abbiamo ragionato così: se lo Stato distingue tra « determinazione » e « rettificazione », senza ulteriormente definire queste cose, e modifiche, credo che la distinzione che lo Stato fa, senza ulteriori dettagli, possa andar bene anche per la Regione e cioè senza entrare in quel dettaglio: « quando non ci siano segni naturali facilmente riconoscibili, o comunque ci siano incertezze ». Cioè si parla semplicemente di determinazione del confine, il quale presuppone che ci sia incertezza concettualmente, e si parla di rettifiche, dove per la Regione vale, è chiaro, che le determinazioni e le rettifiche possono essere fatte con atto amministrativo, le modificazioni devono essere fatte con legge, ciò che non vale per lo Stato, in quanto entrambe le cose possono essere fatte con atto amministrativo. Ma comunque la distinzione che vale per lo Stato deve valere anche per noi, lasciando alla dottrina, lasciando alla prassi amministrativa il vedere in che cosa consista la determinazione, o che cosa sia, per la entità di questo pezzo di terreno in discussione, una modifica.

Questo era il nostro ragionamento. Io ritengo che, anche se votassimo il testo, così come proposto dalla Commissione, che coincide, per la distinzione dei concetti, con il testo proposto in sede di riforma della legge comunale e provinciale dallo Stato, veramente non dovremmo incontrare, — esprimo questa convinzione — su questo punto alcun rilievo di illegittimità costituzionale, e credo che qui potremmo effettivamente, consciamente correre questo rischio, che, secondo me, non è rischio.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): E' vero quanto ha ora chiarito il cons. Benedikter, che si tratta di un rilievo fatto dal Governo nei confronti dell'art. 11 e non della affermazione di un motivo di illegittimità costituzionale. E potremmo anche correre perciò il rischio di approvare un testo, che sia in contrasto con il rilievo stesso, mosso dal Governo, nella speranza, o ritenendo, che questo non dia luogo ad un rinvio della legge stessa. Questo è un problema. Poi c'è l'altro problema, quello sostanziale: di che cosa intendiamo noi, e che cosa vogliamo. Ora, non mi pare affatto che sia inutile quella precisazione indiziale dell'art. 11 nel testo proposto dalla Giunta, che scompare poi nel testo proposto dalla Commissione. Non mi pare che sia inutile, perchè dice esattamente che cosa intendiamo noi per « determinazione » e per « rettifica » e lo dice in modo chiaro, distinguendo, evidentemente, tra determinazione e rettifica da una parte e modificazione dall'altra. Siamo tutti d'accordo che la modificazione deve essere fatta in base alla legge regionale vigente, la 7 novembre 1950 n. 16.

Ora la Giunta mi pare che nel testo intendesse, con questa precisazione iniziale, chiarire che l'atto amministrativo si sostituisce a quello legislativo, che è necessario per la modifica, nel momento in cui non si tratta di spostare dei confini, di ampliare o di ridurre il territorio dell'una o dell'altra circoscrizione comunale, ma si tratta solamente di accertare, quando ci siano delle incertezze, date dalla mancanza di segni posti, segni naturali, facilmente riconoscibili, ed io non so perchè debbano essere detti segni naturali, potremmo anche avere segni posti in atto dalla volontà dell'uomo, per cui forse, sarebbe anche opportuno tagliare il « natu-

rali » o completarlo con segni di confine, direttamente posti da opere umane.

Questo è il problema dell'accertamento. L'accertamento vuol dire solamente questo: che si ritorna ad una chiarezza di una situazione già esistente, perciò modifica nessuna. Il termine di « rettifica », deve essere distinto proprio da quello di modificazione, se si vuole che possa cadere nell'ambito dei provvedimenti amministrativi, mentre invece quello di modificazione entra nell'ambito dei provvedimenti legislativi. Ma siccome il termine di « rettifica », purtroppo, ha preso nell'uso corrente un significato che è difficile distinguere da quello di « modificazione », ecco perchè è opportuno che sia mantenuto il testo della Giunta, il quale dice: « qualora il confine fra due o più comuni non sia delimitato da segni naturali, facilmente riconoscibili, o comunque dia luogo ad incertezze ». Questa è la condizione in cui devono entrare, sia l'operazione di accertamento, sia l'operazione di rettifica. Il resto invece è « modificazione delle circoscrizioni comunali », e questo appartiene al potere legislativo.

Se, in sostanza, noi manteniamo questo testo della Giunta, mi pare che corriamo minori rischi di cadere sotto il rilievo fatto dal Governo nel testo precedentemente approvato dal Consiglio, che per quel momento poteva essere considerato soltanto un rilievo, e chissà che invece, ad una nuova analisi della cosa, non si possa tramutare in un motivo di rinvio per illegittimità costituzionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): E' un caso questo che ha una certa vaga somiglianza con quello discusso questa mattina, delle istituzioni comunali; cioè è un caso in cui la dizione proposta dalla Giunta è limitativa rispetto alla di-

zione proposta dalla Commissione. E non è per anarchico o libertario amore di maggiori spassi che io sposo sempre le tesi più larghe. Potrebbe essere anche quello, se si trattasse di cose da riferire ai miei gusti personali; trattandosi di una legge, so anche prescindere dai gusti personali. Ma mi pare che la dizione della Giunta verrebbe ad escludere il caso in cui la semplice rettifica, — non parlo tanto della determinazione, che mi pare si possa sempre ricondurre all'ipotesi della incertezza, quindi o a segni naturali non sufficientemente indicativi, o a segni artificiali, consunti dal tempo, modificati da gli uomini — potrebbe essere necessaria in una fattispecie, che con la dizione della Giunta non potrebbe avere luogo: per esempio, il confine fra due comuni, determinato in altri tempi, in maniera da non essere conveniente e per l'uno e per l'altro. Faccio un'ipotesi per assurdo, — dico un po' per assurdo, perchè il confine segnato da elementi naturali è il più comune — di un confine che, grosso modo, segua il corso di un corso d'acqua, ma che, per determinati tratti trasbordi al di là o al di qua rispettivamente, del corso d'acqua, per cui si abbia una parte del territorio del comune a) che va al di là del fiumicello o del torrente, una parte del territorio b) che va dall'altra parte, e che sia convenienza di entrambi i comuni scambiarsi queste piccole striscie di territorio dall'una e dall'altra parte. Io non direi che sia « modifica », intendendo io la modifica in senso più quantitativo che qualitativo. Almeno a me pare che sia giusto parlare di modifica, quando un Comune che ha un territorio di 1536 ha, debba diventare un comune con un territorio di 1500 ha soltanto. Ma se c'è una compensazione e non c'è sostanzialmente modifica della entità del territorio, ma rettifica di confine, con approssimativamente la compensazione, è il caso di una rettifica che non è originata da incertezza, ma è originata da sconvenienza prati-

ca del confine ben certo. Ecco un caso ipotizzabile, in cui non vedo perchè si dovrebbe ricorrere ad un terzo, cioè alla legge o all'atto amministrativo delegato, quando si potrebbe rimettersi tranquillamente ai comuni. Io capisco che si voglia impedire, e son d'accordo di impedire, che i comuni, soltanto per un accordo ritenuto di loro convenienza, possano sostanzialmente modificare e quindi incidere concretamente e in maniera sensibile sulla costanza del loro ambito territoriale, del loro patrimonio, quindi, territoriale. Fin lì son d'accordo. Ma quando si trattasse appunto di un caso come quello che ho cercato di ipotizzare, non mi pare assurdo; se non sarà il fiumicello o il torrente, potrà essere una schiena d'asino di una collina, potrà essere qualche altro accidente naturale o artificiale, ma può darsi benissimo che ci sia il reciproco interesse e che non ci sia incidenza nella sostanza patrimoniale e territoriale del comune.

Anche questo caso mi pare che si potrebbe lasciare ai comuni, però non entrerebbe nella facoltà autonoma dei comuni procedere alla rettifica, adottando il testo della Giunta.

Ricordo per inciso, — e questo non vuol dir niente, non vuol dire per lo meno di più di quello che dico —, che la commissione il testo suo l'ha votato all'unanimità. Della commissione l'Assessore non fa parte; era presente probabilmente, come è stato diligentemente presente sempre, e si sarà riservato di insistere sul punto di vista della Giunta, adesso non ricordo. Quindi è perfettamente legittimo che l'Assessore, anche se è della maggioranza, insista su un punto di vista della Giunta, che ha trovato però parere difforme da parte della commissione nella sua totalità, e lo ricordo per la storia soltanto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Sì, credo che sia proprio il caso di dire che il problema è quello di capirci, innanzitutto, tra di noi, capire che cosa vogliamo. Allora io dico: qui abbiamo tre termini: determinazione, rettifica e modificazione.

La determinazione è chiara, non dà luogo ad oscurità o a problemi, particolarmente se viene mantenuto il testo iniziale della Giunta. In un caso di incertezza, dove i segni naturali o i segni posti in opera dall'uomo non siano più facilmente riconoscibili, si tratta di riconoscere tali segni e determinare. Non avviene nessun mutamento obiettivo, nè di confini, nè di niente, e si tratta soltanto di precisare dove i confini passano. Secondo: rettifica. Se la rettifica vogliamo mantenerla nell'ambito di un provvedimento amministrativo, non deve essere modificazione, perchè è chiaro che le modificazioni sono state determinate per legge, ecc.

Ora, c'è la possibilità di distinguere la rettifica, dalla modificazione? Io dico sì. Ad esempio, non sempre i confini tra due comuni non sono facilmente riconoscibili per la mancanza di segni naturali o di segni posti in opera dalla mano dell'uomo. Accade, è accaduto decine di volte, — chi ha frequentato l'archivio di Stato o chi volesse vedere quante ricerche sono state fatte nell'archivio di Stato per questi motivi, troverebbe conferma che è accaduto decine di volte — che si è sempre detto che il confine di quel comune passa lì. Ad una analisi più accurata di quelli che sono i documenti storici del passato, si apprende che non è che passi proprio lì, passa a dieci metri più avanti o dieci metri più indietro. Quella è una modificazione della circoscrizione territoriale? No, quella è una rettifica dei confini del comune, e questa può ancora essere affidata ad un atto amministrativo, perchè non modifica nulla non fa che riportare alla realtà dei fatti qualche

cosa che era andato, nel corso dei tempi, erroneamente mutandosi.

Ora, fino a questo punto sì credo che sia possibile deferire alle potestà amministrative della Giunta regionale con un atto amministrativo e l'accertamento, la determinazione, e la rettifica. Il resto è modificazione, e qui non direi che è questione di quantità, perchè la modificazione è modificazione di una circoscrizione territoriale, sia che si esprima in decine di ettari, sia che si esprima in un metro quadrato. E' modificazione, non c'è nessun dubbio che è modificazione.

Ecco, adesso forse sono riuscito, io spero, a chiarire come ci sia questa effettiva distinzione fra la rettifica e la modificazione, anche se sono termini che qualche volta vengono usati così, un po' confusamente, l'uno con l'altro.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Qui la legge statale, la futura legge, cioè le proposte del Governo centrale, rinunciano ulteriormente a definire che cosa sia una rettifica e rispettivamente che cosa sia una determinazione o modifica. Rinunciano perchè evidentemente si è giunti, — non conosco i lavori preparatori —, si è giunti alla conclusione che non è il caso di precisare in un testo di legge, o tentare di precisare, che cosa sia la rettifica nei confronti della modifica; e credo che neanche noi, come Regione, possiamo essere costretti qui a fare una definizione, che lo Stato ha rinunciato ad inserire nel testo di legge, in quanto questo deve essere demandato appunto alla giurisprudenza, alla dottrina, alla prassi. Quindi, se ed in quanto lo Stato prevede da un lato determinazioni e rettifiche e modifiche dall'altro lato, credo che possiamo dire: va bene, per le determinazioni e le rettifiche noi seguiamo la procedura amministrativa, per le modifiche seguiamo la riserva di legge. Cioè non facciamo altro che al-

lacciarci ad una distinzione che lo Stato fa, ma senza entrare in dettagli, per riconoscere che, appunto limitatamente alle determinazioni ed alle rettifiche, siamo autorizzati a seguire la via del procedimento amministrativo.

Con ciò, dico sinceramente, ci conserviamo una certa pur minima libertà di azione, che lo Stato, si vede, anche si vuole conservare, anche se nello Stato fra le tre cose poi non c'è differenza circa la forma, in quanto vengono tutte e tre espletate con atto amministrativo. Ma io credo che, nel fare una legge, non dobbiamo essere più puntigliosi di quello che è lo Stato, nel senso di rinunciare ad una definizione. Cioè non facciamo altro, in sostanza, che lasciar cadere la definizione che è restrittiva, perchè, come è stato osservato, credo giustamente, dal cons. Raffaelli quando si restringe la rettifica, rispettivamente la determinazione, solo ai casi di segni naturali decaduti o che danno luogo ad incertezze, con ciò non sono certamente esauriti i casi, le ipotesi di rettifica. Ci saranno anche altri casi, e potrei citarne uno, tra il comune di Caldaro e il comune di Ruffrè, per esempio, lungo il crinale della Mendola, dove non si può parlare di segni naturali non facilmente riconoscibili, nè di incertezze, ma di una situazione che si è creata in seguito a vicende agricole, di situazione di confine non più corrispondente, confine comunale non più corrispondente alla delimitazione come risulta dalla mappa catastale e che deve essere rettificata appunto perchè la coltivazione del suolo tra i diversi proprietari ha seguito certe vicende che hanno appunto portato a questa diversità fra mappa catastale ed i limiti tradizionali.

E quindi credo che questo limitare ai segni non riconoscibili, alle incertezze, sia una restrizione a cui dobbiamo rinunciare, in quanto anche lo Stato ha rinunciato. E perchè dovremmo essere noi più pignoli di quello che è lo Stato, quando ha concluso, in base agli studi

fatti, che non è più il caso di definire nella legge che cosa sia una rettifica e in che cosa consista la differenza tra la rettifica e la modifica? Noi diciamo e ci professiamo non competenti a regolare con atto amministrativo una modifica, e questo è pacifico; però ci professiamo competenti a regolare con atto amministrativo una rettifica, e questo è pacifico fra noi e lo Stato. Però non scendiamo più a definire nel dettaglio in che cosa consista la differenza fra rettifica e modifica, cosa che credo possiamo effettivamente risparmiarci.

Quindi limitarci a dire: per le rettifiche e le determinazioni segue l'atto amministrativo; per le altre è pacifico tra tutte le parti in causa che c'è l'art. 7 dello Statuto. Credo che questo rischio veramente lo potremmo correre, nel senso di conservare un minimo di libertà a quella che è solo la libertà dei concetti, che poi, si intende, dovranno valere universalmente, elaborati come saranno dalla giurisprudenza e dottrina fra tutto il territorio nazionale, libertà che almeno permette di fermarsi solo al concetto e non scendere a certi dettagli, che sono assolutamente superflui.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io capisco le osservazioni che hanno fatto i cons. Raffaelli e Benedikter, che in sostanza dicono: ma se lo Stato ha abolito quella differenziazione che esisteva tra le modifiche di confine e viceversa, quelle rettifiche che discendono da incertezze di confine o da segni naturali non facilmente riconoscibili, perchè dobbiamo noi, amministrazione regionale, essere così realisti, così pignoli? Lo capisco, però faccio presente questo: lo Stato aveva prima, cioè ha attualmente due ipotesi diverse: l'art. 31 e l'art. 32 del T.U. Art. 31: « I Comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto al-

l'impianto, all'incremento e miglioramento dei servizi, ecc. ecc., possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione », e quindi qui una modifica di un certo valore.

Art. 32: « Qualora il confine tra due o più comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o dia luogo ad incertezze, può essere disposta la determinazione ». Due ipotesi. Con la riforma governativa che è ancora progetto, sono stati abrogati gli artt. 31 e 32 e sostituiti da quello che il cons. Benedikter ha letto: « due o più comuni possono chiedere la determinazione o la rettificazione dei loro confini o modificazioni territoriali che non comportino, ecc ecc ». Quindi lo Stato ha superato quello specifico istituto, che vedeva la delimitazione dei segni naturali facilmente riconoscibili o incertezze nel confine. Potremmo superarlo anche noi, sì, però noi abbiamo uno scoglio, e questo è rappresentato dall'art. 7, il quale art. 7 dello Statuto dice: « con legge della Regione possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni ». Questo art. 7 ha una specifica funzione, cioè dice che in questi casi di modifica occorre la legge; per lo Stato, viceversa, l'atto amministrativo del Ministro degli interni, oggi. Ora, la preoccupazione nostra è questa: quando noi dovessimo seguire il principio stabilito nella riforma dello Stato, troveremmo ad un certo momento questo ostacolo, cioè l'art. 7 dello Statuto, che ci impone di fare questi atti con legge. Ora, non l'ho fatto io l'art. 7, l'art. 7 c'è, lo troviamo sulla nostra strada. Possiamo eliminarlo noi l'art. 7 dello Statuto? Non possiamo eliminarlo. Questo è il punto, secondo me. Quindi noi non possiamo seguire quello che ci interessa della nostra riforma, della legge sull'ordinamento dei comuni e quello che ci interessa della riforma dello Stato. Dobbiamo prendere o l'uno o l'altro, ma non possiamo prendere l'altro, cioè lo Stato, perchè noi abbiamo già una norma al-

l'art. 7 dello Statuto, che è già fissato dal '48. Questi sono i termini della situazione. Per me, cosa volete, sarei ben contento anch'io che si potesse trovare una procedura più semplice, più chiara. Sono convinto anch'io che ci sono dei casi di modifica dei confini, che non consistono soltanto nel determinarli quando i segni non siano riconoscibili, ma anche modifiche dovute a determinate colture nuove, d'accordo fra due comuni, che non implicano variazioni notevoli. In questo caso sarebbe lungo, pesante, dover ricorrere alla legge, ma l'art. 7 c'è, e questo scoglio si trova nella nostra strada. Quando si potrà superare questo scoglio, io sarò soddisfatto e dirò che non ho niente in contrario; finchè questo scoglio c'è, ho il dovere di dirlo, poi il Consiglio decida e faccia come crede. Queste sono le situazioni. Io, a questo punto, dicevo: esaminino i signori consiglieri se la materia è così importante da far correre l'alea di una nuova ripulsa del progetto nostro, perchè se essi ritengono che valga la pena fare tutto ciò, si perderanno altri mesi.

Quindi qui siamo limitati, cons. Raffaelli, siamo limitati da questo art. 7. Qui non è in gioco l'averne un concetto restrittivo o più lato; qui siamo limitati dall'art. 7. A me sembra che questo art. 7 non ci consenta una deroga tale e quale è prevista dalla Commissione.

E questo ho il dovere di dirglielo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Mi pare, onorevole Assessore, che sia esattamente impostato il problema, come in questo momento lei lo ha configurato, e del resto gli emendamenti da me proposti rispondevano proprio a questa esigenza, che nasce, sorge proprio da una interpretazione dell'art. 7, il quale dice: « Con legge della Regione, sentite le popolazioni inte-

ressate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni ». Quindi, la determinazione dei conti presuppone la istituzione di un nuovo comune. E' nell'atto stesso che si configura, che si crea un nuovo comune, che si determinano i confini nuovi di questa circoscrizione. Tanto più allora è anche questo della determinazione compito della Giunta regionale, perchè avviene quando si crea un comune nuovo e se ne determinano i confini. Avviene quindi modificazione del territorio di altri confini, e quindi si esercita questo con la legge, ed è chiaro che soltanto la Regione può emanare il rispettivo decreto. Se questo avviene per la determinazione dei confini, determinazione che, torno a ripetere, presuppone la creazione del nuovo comune, a maggior ragione la Giunta regionale è abilitata a curare con proprio decreto le modificazioni di due comuni i quali evidentemente già esistono. E il provvedimento della Giunta regionale, a differenza del primo caso contemplato, avviene a posteriori. I due comuni esistono, la Giunta regionale ne modifica i confini territoriali. Modificazione di confine comporta variazione di territorio, ed una volta ancora quindi è la Giunta regionale, e solo la Giunta regionale, abilitata con proprio decreto ad emanare la relativa ordinanza. Vorrei aggiungere poi che « rettifica di confine » altro non è che sinonimo di « modificazione ». La rettifica comporta la variazione di territorio, ed è necessario, onorevole Assessore, codificare bene, chiarire questo concetto. Non è tempo perso quello che noi abbiamo dedicato a questa discussione perchè la identica confusione è ingenerata poi nel successivo articolo, onorevole Assessore. Perchè si è detto qui che quando avviene modificazione di confine, si provvede con legge; modificazione di territorio, si provvede con legge, ed è la Giunta

regionale abilitata, ma se lei guarda il successivo articolo n. 12, troverà che esiste, che è introdotto il concetto della delega, anche lì. Anche lì la Giunta provinciale rivendica, atto amministrativo, la modifica del confine tra due comuni, il che è assolutamente assurdo e inconcepibile. Quindi chiariamo innanzitutto bene questo concetto all'art. 11, perchè dal chiarimento di esso dipenderà lo snellito procedere anche del cammino del successivo art. 12.

PRESIDENTE: Viene proposto un emendamento all'art. 11, un nuovo ultimo comma, cioè aggiuntivo, che suona così: « Per le modifiche alle circoscrizioni comunali, si applica l'art. 7 della legge costituzionale 26.2.1948 n. 5 » Firmatari: Benedikter, Brugger, Dalsass.

PREVE CECCON (M.S.I.): Io ritengo che l'emendamento non possa essere, accolto per l'errata interpretazione dell'art. 7, il quale configura la competenza della Giunta regionale anche nella determinazione dei confini, perchè si crea un nuovo comune, e la creazione del nuovo comune comporta la revisione dei confini dei comuni che attorno ad esso esistevano, oppure delle frazioni che si staccano e vengono erette a comune.

(Interruzione).

PREVE CECCON (M.S.I.): E' esatto, e quindi anche la determinazione del confine, di un nuovo comune, è competenza della Giunta regionale e non delle Province. Quindi per due motivi non si può accettare.

Parliamo martedì, signor Presidente.

PRESIDENTE: La seduta è tolta e rinviata a mercoledì mattina ad ore 9.30.

